

SEDUTA n. 24 del 23.09.1994

Vorsitzender: Vizepräsident Peterlini
Presidenza del Vicepresidente Peterlini

Ore 10.03

PRÄSIDENT: Ich bitte die Abgeordneten Platz zu nehmen und mit dem Namensaufruf zu beginnen.

PRESIDENTE: Prego i signori Consiglieri di prendere posto e di procedere all'appello nominale.

DIVINA: (segretario):(fa l'appello nominale)
(Sekretär):(ruf die Namen auf)

PRÄSIDENT: Für die heutige Sitzung haben sich die Abg. Binelli, Casagrande und Holzmann entschuldigt.

PRESIDENTE: Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i cons. Binelli, Casagrande e Holzmann.

PRÄSIDENT: Ich bitte um Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung.

PRESIDENTE: Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

DENICOLO': (Sekretär):(verliest das Protokoll)
(segretario):(legge il processo verbale)

PRÄSIDENT: Gibt es Einwände zum Protokoll? Keine. Dann gilt das Protokoll als genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. In tal caso il processo verbale risulta approvato.

PRÄSIDENT: Ich verlese jetzt eine Mitteilung:

Am 22. September 1994 ist der nachstehend angeführte Beschlusantrag eingebracht worden:

- Nr. 24 von den Regionalratsabgeordneten Divina, Muraro, Delladio, Tosadori, Vecchi, Boldrini und Montefiori über die Ungesetzmäßigkeit des Regierungsdekretes betreffend die Ernennung des Präsidenten der 12er Kommission.

PRESIDENTE: Darò ora lettura di una comunicazione:

In data 22 settembre 1994 è stata presentata la seguente mozione:

- n. 24 dai consiglieri regionali Divina, Muraro, Delladio, Tosadori, Vecchi, Boldrini e Montefiori relativa illegittimità del Decreto del Governo per la nomina del Presidente della Commissione dei 12.

PRÄSIDENT: Damit haben wir die protokollarischen Aufgaben erledigt und wir kommen zurück zur Tagesordnung.

Wir haben gestern abends noch den Artikel 7 des Gesetzentwurfes über die Direktwahl des Bürgermeisters genehmigt und kommen damit zum Artikel 8, den ich gleich verlese.

Art. 8

(Carica di vicesindaco - Estensione di norme)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 trovano applicazione anche con riferimento alla carica di vicesindaco nel caso di elezione diretta del medesimo.

PRESIDENTE: Abbiamo così adempiuto agli obblighi di carattere procedurale e ritorniamo all'ordine del giorno.

Ieri sera abbiamo approvato l'art. 7 del disegno di legge sull'elezione diretta del Sindaco, per cui passiamo all'art. 8, di cui darò ora lettura:

DENICOLO'

Art. 8

(Amt eines Vizebürgermeisters - Ausdehnung von Bestimmungen)

1. Die Bestimmungen gemäß den Artikeln 4, 5, 6 und 7 werden auch in bezug auf das Amt eines Vizebürgermeisters im Falle seiner Direktwahl angewandt.

PRÄSIDENT: Dazu gibt es einen Abänderungsantrag vom Ausschuß, der praktisch den Artikel 8 abschafft, weil er im Zusammenhang nicht mehr haltbar ist. Gibt es Beiträge zum Abänderungsantrag: "L'articolo 8 è soppresso." "Der Artikel 8 wird gestrichen." Ich sehe keine. Dann bringe ich den Streichungsantrag zum Artikel 8 zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben?

Damit ist die Abschaffung von Artikel 8 einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento dalla Giunta regionale teso ad abolire l'art. 8, poiché tale articolo non è più giustificato. Vi sono interventi in merito all'emendamento? Nessuno. Per cui pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 8. Chi è a favore è pregato di alzare la mano.

L'emendamento soppressivo dell'art. 8 è accolto all'unanimità.

PRÄSIDENT: Und wir kommen zum

Art. 9

(Durata del mandato ed elezione del sindaco)

1. Il sindaco e, in caso di elezione diretta, anche il vicesindaco restano in carica cinque anni.

2. Si procede alla elezione del sindaco e del vicesindaco, ove previsto, ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del consiglio comunale.

3. Nei comuni della provincia di Trento, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano, le dimissioni del sindaco eletto direttamente producono gli effetti di cui al comma 3.

5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade, il consiglio comunale rimane in carica e si procede alla elezione del solo sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano, si procede alla elezione del sindaco e del vicesindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o, in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, dall'assessore anziano.

6. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

7. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal vicesindaco eletto direttamente sono irrevocabili.

PRESIDENTE: Passiamo all'articolo 9.

DENICOLO':

Art. 9

(Dauer der Amtszeit und Wahl des Bürgermeisters)

1. Der Bürgermeister und - im Falle der Direktwahl - auch der Vizebürgermeister bleiben fünf Jahre im Amt.

2. Die Wahl des Bürgermeisters und, sofern vorgesehen, des Vizebürgermeisters wird jedes Mal vorgenommen, wenn aus jedwedem Grund der Gemeinderat neu bestellt werden muß.

3. Bei Rücktritt, dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters verfällt in den Gemeinden der Provinz Trient der Gemeindeausschuß

und der Gemeinderat wird aufgelöst. Der Gemeinderat und der Gemeindeausschuß bleiben bis zur Wahl des neuen Gemeinderates und des neuen Bürgermeisters im Amt. Die Befugnisse des Bürgermeisters werden vom Vizebürgermeister ausgeübt.

4. In den Gemeinden der Provinz Bozen zieht der vom Bürgermeister eingereichte Rücktritt die im Absatz 3 genannten Wirkungen nach sich.

5. Bei dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters verfällt der Gemeindeausschuß; der Gemeinderat bleibt im Amt und es wird nur der Bürgermeister neu gewählt; in den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern werden der Bürgermeister und der Vizebürgermeister neu gewählt. Die Befugnisse des Bürgermeisters werden vom Vizebürgermeister oder bei dessen Abwesenheit, Verhinderung oder Amtsverlust vom ältesten Assessor ausgeübt.

6. Der Vizebürgermeister ersetzt den Bürgermeister bei dessen Abwesenheit oder zeitweiliger Verhinderung sowie im Falle einer gemäß Artikel 15 Absatz 4 bis des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen späteren Änderungen, gefaßten Maßnahme zur Enthebung von den Amtsbefugnissen.

7. Der vom Bürgermeister oder vom direkt gewählten Vizebürgermeister eingereichte Rücktritt ist unwiderruflich.

PRÄSIDENT: Jetzt mache ich darauf aufmerksam, daß eine Reihe von Abänderungsanträgen vorliegen, die Sie in der Mappe haben. Das gibt mir übrigens Gelegenheit, dem neuen Generalsekretär und den Ämtern für die Arbeit zu danken. Sie machen eine große Mehrarbeit, aber ich glaube, es ist auch eine große Erleichterung, daß wir jeweils pro Artikel die Abänderungsanträge bekommen. Und jetzt nehme ich alle Abänderungsanträge, die eine Verkürzung der Legislatur auf vier Jahre betreffen, zusammen: Es fängt mit dem Antrag des Abg. Bondi an - einen Moment bis ich ausgeredet habe. Ich nehme alle Abänderungsanträge, die die fünf Jahre auf die vier Jahre herunterdrücken, zusammennehmen.

Emendamento Bondi: Al primo comma le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "quattro anni". Im Absatz 1 werden die Worte "fünf Jahre" durch die Worte "vier Jahre" ersetzt.

Marco Benedetti: Absatz 1 wird durch den folgenden ersetzt: Der Bürgermeister und - im Falle der Direktwahl - auch der Vizebürgermeister bleiben vier Jahre im Amt. Il sindaco e, in caso di elezione diretta, anche il vicesindaco restano in carica quattro anni.

Idem Wanda Chiodi: All'articolo 9, comma 1 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Idem Passerini, De Stefani, Arena: Al comma 1 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Idem Kury und Zendron: La cifra "cinque" è sostituita dalla cifra "quattro".

Jetzt glaube ich habe ich sie alle verlesen. Wir kommen jetzt gemeinsam zur Debatte. Wer meldet sich zu Wort?

Abg. Bondi hat das Wort verlangt. Bitte schön.

PRESIDENTE: Vorrei far notare è stata presentata una serie di emendamenti che si trova nella vostra cartellina. Colgo anche l'occasione per ringraziare il Segretario generale e gli Uffici per il lavoro svolto. Hanno fatto un lavoro addizionale, ma ritengo che ci faciliti il compito, poter disporre dei relativi emendamenti ad ogni articolo. Ed ora esamineremo tutti gli emendamenti relativi ad una riduzione della durata del mandato a quattro anni. Inizieremo con l'emendamento del cons. Bondi che recita: Al primo comma le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "quattro anni". Poi abbiamo l'emendamento Benedetti che recita: "Il sindaco e, in caso di elezione diretta, anche il vicesindaco restano in carica quattro anni".

Un emendamento identico è stato presentato dalla cons. Wanda Chiodi: All'articolo 9, comma 1 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Idem Passerini, De Stefani, Arena: Al comma 1 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Idem Kury und Zendron: La cifra "cinque" è sostituita dalla cifra "quattro".

Credo di aver dato lettura di tutti gli emendamenti e passiamo quindi alla discussione congiunta. Chi chiede la parola?

Ha chiesto la parola il cons. Bondi. Prego, ne ha facoltà.

BONDI: Ho presentato questo emendamento per ridurre a 4 anni la durata del mandato del sindaco, evidentemente fa parte di quel pacchetto di emendamenti che ho presentato e proprio in ordine di ridurre tanto la durata delle legislature da 5 a 4 anni, quanto la durata della possibilità di ripetere i mandati, portandoli da 3 come previsto a 2. In pratica, nella proposta della Giunta si permette di avere un sindaco che dura in carica 15 anni, nelle proposte che io ed altri colleghi avevamo presentato vi era l'intento di ridurre a 8 la possibilità massima per un sindaco di governare, saltando un turno ed eventualmente ripresentandosi dopo una pausa di 4 anni. La volontà della Giunta e della maggioranza è stata quella di mantenere negli articoli che abbiamo approvato precedentemente i 15 anni come possibilità massima di poter governare, il che mi sembra decisamente esagerato, ritengo peraltro che, se dovessero essere approvati questi emendamenti come quello di cui stiamo discutendo, portando a 4 anni la durata della carica del sindaco rispetto agli articoli precedentemente approvati, ci troveremmo di fronte ad una disorganicità totale della legge, che non potrebbe trovare il visto governativo. Mi rendo anche conto che comunque una legge vada approvata, per cui ferma rimanendo la mia opposizione totale alla proposta della Giunta di tenere in 5 anni la durata della legislatura per 3 mandati consecutivi, ritiro l'emendamento.

PRÄSIDENT: Abg. Bondi hat seinen Antrag zurückgezogen, es bleiben die anderen aufrecht.

Bitte, Abg. Chiodi.

PRESIDENTE: Il cons. Bondi ritira il suo emendamento, mentre gli altri permangono.
Prego, cons. Chiodi.

CHIODI: Anch'io mi vedo costretta a ritirare l'emendamento. Ieri abbiamo approvato una serie di articoli che comprendevano la durata, anch'io resto convinta che è stato un errore quello di permettere alla giunta ed al sindaco di cambiare la durata del periodo amministrativo rispetto alla legge nazionale, portandolo a 5 anni, però mi rendo anche conto, che se passasse questo emendamento avremmo il sindaco in carica per 4 anni ed il resto per 5, però anch'io non sono d'accordo su quello che ha proposto questa Giunta, voterò contro questo articolo, però, visto come sono andate le cose, ritiro questo emendamento.

PRÄSIDENT: Also auch zurückgezogen.
Abg. Benedetti hat sich zu Wort gemeldet. Bitte.

PRESIDENTE: Viene ritirato.
Ha chiesto di intervenire il cons. Benedetti. Prego, ne ha facoltà.

BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Chiedo il supporto tecnico dei nostri funzionari per capire se realmente in questa legge abbiamo già inserito qualche comma che ci dia problemi con l'approvazione di questo articolo; quindi penso che abbiamo solo ed unicamente approvato un emendamento o comunque un articolo che riguarda i mandati ma non la durata del mandato del sindaco. Su questo articolo già in Commissione si sono fatte molte proposte, ma si tratta di adeguarsi alla norma nazionale, ma anche a quella mondiale, a questo punto, si è fatto il paragone come un presidente degli Stati Uniti in 4 anni riesca a svolgere egregiamente il suo mandato, non si capiscono quali possano essere le ragioni per le quali un sindaco trentino non riesca ad espletare il suo mandato.

Certo, a questa legge, come ho detto all'inizio, sarebbe opportuno fare seguire anche una politica di revisione per quanto riguarda tutta l'attività amministrativa degli enti locali, se il sindaco, sia pure eletto direttamente dal popolo, rimane ancora prigioniero delle burocrazia provinciale o comunque è condizionato dalle scelte provinciali, non è che sortiremo grandi effetti nuovi, quindi una politica anche a livello provinciale che possa dare un mandato di autonomia ai nostri sindaci è necessario dopo l'approvazione di questa legge, ritengo che però siamo fuori da ogni logica andando avanti con il sistema che abbiamo avuto prima di dare a questo sindaco ancora 5 anni di mandato, in quanto siamo fuori da qualsiasi logica nazionale ed anche internazionale; quindi lascio il mio emendamento, anche perché tecnicamente non penso influisca

negativamente sul proseguo di questa legge, esorto la Giunta e l'assessore Giovanazzi in modo particolare affinché facciano uno sforzo ad adeguarsi alla normativa nazionale.

PRÄSIDENT: Wobei, Abg. Benedetti, Sie mich jetzt darauf aufmerksam machen, daß wir Ihren Antrag gleichzeitig mit zur Abstimmung bringen, weil es immer die gleiche Sache betrifft. Er bleibt aufrecht.

Abg. Alessandrini.

PRESIDENTE: Il cons. Benedetti mi fa presente che il suo emendamento verrà posto in votazione contemporaneamente agli altri, poiché concerne lo stesso aspetto.

Prego, cons. Alessandrini.

ALESSANDRINI: Credo che sia il collega Bondi che la collega Chiodi non abbiano presente esattamente il contenuto degli articoli che abbiamo sinora approvato, perché abbiamo certamente discusso anche della durata dei mandati, però a questo punto non abbiamo per ora definito la durata della 'consigliatura', quindi credo che l'emendamento come quello di Bondi e della collega Chiodi vadano riproposti, c'è comunque l'emendamento Passerini della stessa natura, quindi invito i colleghi ed in particolare la Giunta ad esaminare con attenzione questa problematica, perché, come è stato già detto, un sindaco eletto direttamente, quindi in qualche modo rafforzato rispetto alla figura tradizionale del sindaco, induce obiettivamente una dinamica di più frequente verifica di questo mandato elettorale e quindi credo che un compromesso che veda il numero dei mandati già deciso nella cifra di 3 ed una durata dei mandati da riportare a 4 possa costituire un notevole miglioramento nel senso di maggiore corrispondenza ai problemi che pone una democrazia qualificata in questa fase, una democrazia in cui le regole siano orientate a rinnovare il ceto politico, ad impedire il professionismo, a ridare in mano ai cittadini la verifica dei mandati elettorali. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Alessandrini.

Der nächste Redner ist der Abg. Passerini und dann Abg. Fedel und dann die Abg. Kury.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Alessandrini.

Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Passerini e poi i cons. Fedel e Kury.

PASSERINI: Propongo che la durata del mandato del sindaco sia di 4 anni e non di 5, quindi ritengo opportuno che il Consiglio si esprima se ritiene che il mandato debba essere di 4 anni o di 5, è inutile stare qui a sottolineare ulteriormente il perché di questo emendamento, ma davvero trovo assolutamente ingiustificato, anche in coerenza con una legislazione di carattere generale, che da noi i mandati durino 5 anni invece che 4.

PRÄSIDENT: Ich glaube, die Einbringer haben jetzt alle geredet.

Abg. Fedel, die Abg. Kury zuerst, weil sie Einbringerin des Antrages ist. E' presentatrice. Danke schön, Herr Abgeordneter.
Bitte, Frau Abgeordnete.

PRESIDENTE: Credo che siano intervenuti tutti i presentatori.

Cons. Fedel, prima interverrà la cons. Kury, che è la presentatrice dell'emendamento. Grazie, consigliere.

Prego, consigliere, ne ha facoltà.

KURY: Danke schön, Herr Fedel.

Ich hoffe, es beschränkt sich nicht auf solo "galantuomini", sondern anschließend, wenn die Debatte über die Rolle der Frauen in diesem neuen Gesetz abgewickelt werden wird, hoffe ich, daß die "galantuomini" auch tatsächlich ihr Bemühen zeigen werden, die Frauen in der Politik gleichberechtigt zu behandeln. Das nur soweit für die Zukunft.

Zum momentan vorliegenden Entwurf möchte ich natürlich nicht wiederholen, was schon gestern hier lang und breit gesagt worden ist. Nur gestatten Sie mir bitte einen Satz. Die gestern getroffene Entscheidung, daß die Mandatsbeschränkung auf drei und nicht wie von vielen von uns und von der Seite der politischen Minderheit gewünscht, auf zwei beschränkt worden ist, bestärkt mich eigentlich im Gegensatz zu einigen meiner Vorredner in der Auffassung, daß es dann umso notwendiger wird, daß die Verwaltungsjahre des Bürgermeisters auf vier beschränkt werden. Ich glaube, daß man das zusammen betrachten muß. Wir haben uns gestern dafür entschieden, daß dreimal ein Bürgermeister zur Wahl antreten kann. Umso notwendiger erscheint es mir, daß seine Mandatsperiode verkürzt wird, deshalb bleibt unser Antrag natürlich aufrecht.

(Grazie, cons. Fedel.

Spero che non si limiti a soli galantuomini, perché se verrà sviluppato il dibattito sul ruolo delle donne in questa nuova legge, confido nel fatto che i galantuomini si attivino a favore dell'equiparazione delle donne in politica. Questo solo riferito al futuro.

Per ciò che attiene la presente proposta, ovviamente non desidero ripetere quanto ho avuto modo di dire ieri. Permettetemi tuttavia di aggiungere ancora alcune osservazioni. La decisione adottata ieri, ovvero di limitare il massimo del mandato a tre legislature e non a due, come era stato chiesto da noi e dalle minoranze politiche, mi permette di convincermi del fatto che sia necessario limitare la durata del mandato del sindaco a quattro anni. Ritengo che questi due aspetti debbano essere considerati congiuntamente. Ieri abbiamo deciso di prevedere che il sindaco non possa ricandidare più di tre volte consecutive. Per cui mi pare necessario abbreviare la durata del mandato del sindaco. Pertanto il nostro emendamento rimane.)

PRÄSIDENT: Danke für die Präzisierung.

Jetzt haben alle Einbringer ihre Anträge erläutert. Dann gehe ich der Reihenfolge der Redner nach.

Jetzt kommt Abg. Fedel und dann Abg. Pinter.

PRESIDENTE: Grazie per la precisazione.

Tutti i presentatori dei disegni di legge hanno illustrato le loro proposte, per cui ora concederò la parola ai consiglieri, secondo l'ordine con cui si sono iscritti a parlare.

Concedo la parola al cons. Fedel e poi al cons. Pinter.

FEDEL: Grazie, onorevole Presidente. Anch'io sono d'accordo sull'emendamento che è consequenziale alla durata dei 3 anni, ancorché ci sarebbe da fare una sottolineatura, che potrebbe essere di limite del diritto passivo di elettorato ad una persona, perché in effetti nel momento in cui diciamo 'diamo 3 momenti amministrativi - non sono 3 legislature, perché l'amministrazione comunale non legifera, ma delibera e quindi non si può parlare di legislazioni, bensì di mandati amministrativi - e ridurre a 3 mandati, appare ed è di fatto una limitazione del diritto passivo per quanto riguarda l'elezione dell'individuo, come anche una riduzione della volontà del cittadino; che poi opportunità di natura politica, opportunità di scelta politica possano arrivare a legiferare che si arrivi a 3 mandati amministrativi è un altro discorso, però si sappia che nel momento in cui legiferiamo in questo senso limitiamo di fatto la libertà di scelta dei cittadini e la libertà di elettorato passivo da parte dell'individuo, che può essere teoricamente proposto sindaco. Il fatto inoltre che si riduca da 5 a 4 anni mi trova consenziente, perché almeno per quanto riguarda il Trentino abbiamo lo stesso parametro quadriennali anche per le amministrazioni separate di uso civico e quindi abbiamo una consonanza in questi termini temporali.

Ora la riflessione che ho fatto credo debba essere però da me sottolineata come un momento di riflessione causato dai tempi, tempora currunt, dice il poeta...

(Interruzione)

FEDEL: Non so se 'mala', dico 'tempora currunt' e voi avete anche capito perfettamente che ho tralasciato l'aggettivo 'mala', perché sono un ottimista, signora collega; auguriamo 'bona tempora currunt'... Volevo dire che questo emendamento per quanto riguarda i 4 anni mi trova consenziente, sono molto perplesso invece sul problema della riduzione dell'elettorato passivo, che inficia la libertà dell'elettorato attivo del cittadino, pertanto, a mio avviso, chiedo all'onorevole Presidenza del Consiglio regionale di voler sottolineare la mia dichiarazione in questo senso, ancorché ripetitiva, può essere un momento di passaggio, ma non deve essere un principio, non lo può essere e credo che a livello di interpretazione giuridica da parte del Governo potremmo trovare delle difficoltà, proprio perché cancelliamo - ho terminato - la libertà del cittadino per l'elettorato passivo, ma soprattutto quella per quanto riguarda l'elettorato attivo, sulla fiducia che può esprimere ad una determinata persona del proprio comune, dobbiamo

pensare a questo. Non mi scaglio certamente per voler bloccare questo emendamento o questa soppressione dell'emendamento, per carità, perché comprendo e non per nulla ho detto 'mala bona tempora currunt', però dico, voglio sottolinearlo e che sia messo a verbale, che in un certo senso limitiamo la libertà sia dell'elettore attivo come del cittadino che ha diritto all'elettorato passivo, cioè quello eletto. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Abg. Fedel. Was die Beschränkung der Legislaturperioden betrifft, haben wir sie bereits genehmigt und somit kann ich dazu keinen Kommentar abgeben.

Der nächste Redner ist der Abg. Pinter.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Fedel. Per ciò che attiene la limitazione delle legislature, abbiamo già approvato la relativa norma, per cui non posso commentare la votazione.

Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Pinter. Prego, ne ha facoltà.

PINTER: Volevo sottolineare il sostegno a questa richiesta di portare la durata del mandato a 4 anni, su questo punto è una delle cose su cui non c'è stato accordo in fase di unificazione dei disegni di legge, in quanto sia il sottoscritto che il cons. Benedetti nei loro disegni di legge prevedevano la durata dei 4 anni, non tanto per un adeguamento alla normativa nazionale, ma per il fatto che avendo maggiori poteri il sindaco e l'esecutivo con la nuova legislazione, è opportuno porre un limite temporale diverso, in modo che i cittadini possono effettivamente verificare l'operato del governo cittadino.

Tra le altre cose volevo sottolineare l'incongruenza delle motivazioni portate in sede di Commissione sul fatto che occorrerebbero 5 anni; le motivazioni sono spesso legate alle pluriannualità dei finanziamenti delle opere pubbliche e quindi dicendo che il sindaco e la giunta non possono portare ai cittadini dei risultati concreti, avendo a disposizione solo 4 anni, perché i tempi complessivi di procedura e di realizzazione e di finanziamento richiederebbero degli spazi maggiori. Credo che questo sia un problema irrisolvibile, perché se dovessimo lasciare il tempo alle amministrazioni comunali di realizzare le opere, rimarrebbero in carica senza limiti, perché da questo punto di vista credo che una giunta si possa misurare la propria operatività e la propria volontà di muoversi a prescindere dal completamento di alcuni piani, programmi o progetti, per cui credo che nel fatto di porre i 5 anni non esista proprio alcuna motivazione specifica e pertanto, - ripeto - proprio per il meccanismo dell'elezione diretta del sindaco, che va verificata dai cittadini in modo molto preciso, è opportuno che questo limite venga ridotto ai 4 anni.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen?

Abg. Arena, bitte.

PRESIDENTE: Vi sono altri interventi?

Prego, cons. Arena.

ARENA: Vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio su quella che a me sembra una differenza essenziale fra la decisione che la maggioranza del Consiglio ha preso nei giorni scorsi sulla possibilità di tre mandati consecutivi rispetto alla decisione che dobbiamo prendere adesso sulla durata del mandato in quanto tale.

A me sembra che un punto importante da mettere in rilievo è questo: abbiamo previsto che il sindaco può essere rieletto per tre mandati consecutivi, ma può essere rieletto; in altri termini: abbiamo posto un limite massimo che non può essere superato, ma è evidente che, se il sindaco non dà buona prova di sé, gli elettori potranno anche non rieleggerlo per tre mandati consecutivi e quindi il sindaco farà un unico mandato o al massimo due; viceversa in questa decisione che stiamo prendendo ora fissiamo per legge la durata del mandato, che comunque il sindaco farà, quindi anche un sindaco che non dia buona prova di sé comunque farà 5 anni, secondo il testo alla nostra attenzione in questo momento, allora dobbiamo renderci conto che non stiamo fissando un tetto massimo possibile, ma quella che sarà la durata normale del mandato di un sindaco, non c'è la possibilità, in altri termini, per gli elettori, come nel caso dei tre mandati consecutivi, di fare una scelta diversa, perché nel caso dei tre mandati consecutivi, come dicevo prima, gli elettori potranno anche decidere in maniera diversa, in questo caso saranno costretti comunque a tenersi un sindaco per 5 anni, ma questo non è il punto, perché questa è l'ipotesi negativa.

Quello su cui dobbiamo riflettere adesso, è allora qual è la durata migliore per avere maggiore efficacia e maggiore efficienza amministrativa da parte di un sindaco e questo della durata in carica non è un tema politicamente connotato, non è un tema in cui ci siano differenziazioni ideologiche, questo è un classico problema in cui credo che tutti quanti, al di là delle posizioni politiche, dovremmo cercare di fare uno sforzo nell'interesse generale per individuare lo strumento migliore.

Mettendola in termini funzionali, cioè 4 anni o 5 anni, qual è il periodo di tempo necessario per realizzare un programma? A me pare che effettivamente 4 anni siano più che sufficienti se si intende lavorare con serietà e con impegno per realizzare un programma, è stato citato più volte durante questo dibattito, forse impropriamente, ma non credo del tutto impropriamente, il caso del Presidente degli Stati Uniti, che dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un secondo mandato, fu soltanto dopo Roosevelt che fu introdotto un limite di due mandati, perché si voleva evitare una permanenza in carica troppo lunga che potesse dare luogo a tentazioni di tipo autoritario e ricordava ieri il cons. Alessandrini quando perorava la causa dei due mandati contro quella dei tre mandati che poi sono passati, ricordava che il sindaco può bene per i primi 4 anni lavorare per la rielezione ed i successivi 4 per l'interesse generale, che è quello che negli Stati Uniti si dice quando si dice che il Presidente lavora per i primi 4 anni per la rielezione ed i successivi 4 per la storia, ammesso che passi alla storia.

Allora il punto è che anche una carica così impegnativa come quella del Presidente degli Stati Uniti si ritiene che possa essere sufficientemente coperta con successo per 4 anni; lasciamo stare il Presidente degli Stati Uniti, era solo per dire che 4 anni dovrebbero essere un periodo di tempo più che sufficiente per realizzare un

programma di governo a livello comunale. A questa considerazione di tipo funzionale, e non credo che si possa dire che quell'anno in più è determinante per realizzare il programma, vedo il Presidente Peterlini che non sembra essere d'accordo, potrà esprimere la sua opinione successivamente, personalmente ritengo che 4 anni in carica se si lavora seriamente e ci si impegna siano più che sufficienti, ma questo è un altro discorso, sarei favorevole ad una riduzione anche del mandato della nostra legislatura a 4 anni, ma questo è un altro discorso.

Se aggiungiamo alle considerazioni di tipo funzionale le considerazioni che molto giustamente sono state svolte dai colleghi che mi hanno preceduto nella discussione e cioè quelli riguardanti la necessità di un ricambio più frequente della classe dirigente comunale, il problema del professionismo nella politica, cioè evitare che il fare attività amministrativa diventi una professione anziché essere, come dovrebbe, un servizio - anche se è un termine un po' retorico -, una parte della propria vita messa a disposizione della collettività, penso che, se a questo si aggiunge il fatto che viviamo tempi in cui la politica ha tempi molto rapidi in cui le cose succedono molto rapidamente e se teniamo conto del fatto che abbiamo previsto una possibilità di tre mandati consecutivi, 15 anni in carica per un sindaco mi sembrano veramente molti.

Visto che in questo momento abbiamo la possibilità di ridurre la durata complessiva potenziale, per cui se prevediamo un mandato di 4 anni per tre mandati diventano 12 anni complessivi, che sono pur sempre tanti, ma sono meno di 15, invito i colleghi, soprattutto quelli della maggioranza, visto che la forza dei numeri è dalla loro parte, a riflettere con spirito sgombro da pregiudizi di carattere politico ideologico, qui non è uno scontro fra maggioranza e minoranza, dobbiamo cercare di trovare una soluzione che sia nell'interesse della nostra comunità. Credo che se i colleghi della maggioranza riflettono un momento sulle cose che sono state dette finora, potranno convenire con me e con gli altri colleghi che 4 anni di mandato per un sindaco sono più che sufficienti, nella vita di una persona 4 anni sono una bella porzione di tempo, eventualmente 8 anni lo sono ancora di più e ancora di più 12. Credo che noi faremmo cosa saggia se approvassimo gli emendamenti che sono stati presentati per una durata del mandato di 4 anni. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Arena.

Mein Kopfschütteln hat nichts mit der Bewertung Ihrer Ausführung zu tun gehabt, sondern war nur ein Zeichen, daß ich Ihre Ausführungen sehr aufmerksam verfolgt habe. Ich würde mir von dieser Stelle aus nicht erlauben eine Bewertung abzugeben.

Wer meldet sich jetzt noch zur Verkürzung der Verwaltungsperiode von fünf auf vier Jahre zu Wort.

Abg. Benedikter, bitte.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Arena.

Il mio scuotere il capo non ha nulla a che vedere con una valutazione delle Sue affermazioni. Era semplicemente la dimostrazione che avevo seguito attentamente la Sua esposizione. Non mi permetterei mai di darle una valutazione.

Chi desidera intervenire in merito alla proposta di ridurre la durata del mandato da cinque a quattro anni?

Prego, cons. Benedikter, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ich möchte sagen, warum ich der Ansicht bin, daß fünf Jahre richtig seien. Bitte, erinnert Euch, daß in Italien das Parlament fünf Jahre hat; der Regionalrat hat fünf Jahre und warum sollen dann die Gemeinderäte, die jetzt mehr Autonomie, echte Autonomie genießen sollen, nicht auch fünf Jahre haben. Ich gehe jetzt von einem Verständnis für Südtirol-Trentino aus. Ich weiß, das neue Staatsgesetz, das sogenannte Reformgesetz zur Direktwahl des Bürgermeisters und des Präsidenten der Provinzen sagt vier Jahre. Es stimmt.

Abg. Fedel hat das anscheinend gar nicht gewußt, daß es vier Jahre vorsieht. Von einer Verkürzung des passiven Wahlrechtes kann man nicht mehr reden, wenn das Staatsgesetz vier Jahre vorsieht.

Aber ich bin der Ansicht, wenn Parlament und vor allem der Regionalrat fünf Jahre vorsehen, es dabei bleiben sollte. Für den Regionalrat waren zuerst (ab 1953) vier sogenannte Verwaltungsjahre vorgesehen, und dann sind diese Jahre auf fünf hinaufgesetzt worden. Wenn das für den Regionalrat und für den Landtag gilt, dann sollte es auch für den Gemeinderat gelten, umso mehr wenn wir der Ansicht sind, daß die Gemeinden, und zwar in erster Linie der Gemeinderat und nicht nur der Bürgermeister, über echte Autonomie verfügen sollen. Wir wissen, daß die Gemeinden aufgrund des Staatsgesetzes über die Gemeindeautonomiereform vom Juni 1990 Satzungsautonomie haben. Sie können selber dort wo nicht das Staatsgesetz oder das Regionalgesetz etwas klar bestimmen, eigene Vorschriften festlegen, wie es in der Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung vorgesehen ist, wobei nur noch folgendes fehlt: Wenn ein Staatsgesetz oder ein Regionalgesetz diese Gemeindeautonomie verletzen, dann sollte die Gemeinde, die also diese echte Autonomie im Sinne der Verfassung hat, die Staatsgesetze und die Landesgesetze direkt anfechten können, wie es z.B. in Deutschland der Fall ist, eben im Sinne einer echten Gemeindeautonomie. Die Gemeinde muß sich selber verteidigen können, wenn ein Gesetz von oben ihre Autonomie, wie sie in der Verfassung und in Verfassungsdurchführungsgesetzen (siehe das Staatsgesetz vom Juni 1991) verankert ist, verletzt. Heute ist es so, daß wenn die Autonomie durch ein Staatsgesetz verletzt wird, meiner Ansicht nach die Region das Gesetz anfechten könnte. Wenn die Region die Autonomie der Gemeinde verletzt, dann wird sie sicher keine Anfechtung vornehmen und auch, was die Provinzen betrifft, gilt dasselbe.

Insofern kommt mir im Sinne dieser echten verfassungsrechtlich ausgebauten Autonomie der Gemeinden vor, daß der Gemeinderat auch fünf Jahre zur Verfügung haben sollte und nicht vier Jahre, weil der Regionalrat und der Landtag eben auch fünf Jahre und das Parlament auch fünf Jahre zur Verfügung haben. Es stellt sich

die Frage, warum man die Jahre auf fünf hinaufgesetzt hat, denn zuerst waren es ja vier. Warum? Um also sozusagen zeitlich die Zahl der Wahlen etwas zu vermindern. Das war auch ein Grund. Ich sage: Je mehr Autonomie gegeben ist, desto mehr ist gerechtfertigt, daß man eine vernünftige Zeit zum Regieren läßt, wie man so allgemein sagt, zum Verwalten oder Regieren. In Italien sind vorläufig die fünf Jahre die Norm; dies ist für das Parlament, die Regionen und bei uns auch für die Provinzen ein Grundsatz. Warum also soll bei den Gemeinden jetzt auf einmal eine Reduzierung von fünf auf vier Jahre vorgenommen werden. Wenn schon dann für alle. Danke.

(Vorrei chiarire perché sono dell'avviso che la durata quinquennale sia corretta. Innanzitutto vorrei premettere che il Parlamento italiano ed anche il Consiglio regionale vengono rinnovati ogni cinque anni, per cui mi chiedo perché mai i consigli comunali, che ora godono di una maggiore autonomia, non debbano sottostare alla stessa disciplina. So che la nuova legge dello Stato, la cosiddetta legge di riforma per l'elezione diretta del sindaco e del Presidente della Provincia, prevede la durata quadriennale.

Il cons. Fedel a quanto pare non sa che sono previsti quattro anni. Non si può quindi parlare di una riduzione dell'elettorato passivo, se la legge dello Stato prevede la durata quadriennale.

Tuttavia sono dell'avviso che se il Parlamento e soprattutto il Consiglio regionale prevedano il mandato quinquennale, tale norma debba permanere. Per il Consiglio regionale inizialmente (dal 1953) erano previsti quattro anni di mandato, che poi sono stati portati a cinque. Ciò che vale per il Consiglio regionale vale anche per il Consiglio provinciale, per cui dovrebbe valere anche per il consiglio comunale; per cui, a mio avviso, i comuni ed in primo luogo il Consiglio comunale e non solo il Sindaco debbono godere di una vera autonomia. Sappiamo infatti che i comuni, sulla base della legge statale sulla riforma delle autonomie locali del giugno 1990, godono di potestà statutaria. Per cui si possono fissare delle disposizioni nelle materie che non sono disciplinate da leggi dello Stato o da leggi regionali, così come previsto nella Carta europea dell'autonomia locale, ma mi permetto di osservare che manca la norma secondo la quale se una legge regionale oppure una legge dello Stato violano l'autonomia comunale, allora il Comune che gode di una vera autonomia potrebbe impugnare direttamente le leggi dello stato o le leggi provinciali che come ad es. accade in Germania, ai sensi di un aver autonomia comunale. Il Comune deve poter difendersi se una legge viola la sua autonomia, così come sancito dalla Costituzione e dalle leggi esecutive (vedasi la legge del giugno 1991). Attualmente, se l'autonomia comunale viene violata da una legge dello stato, la Regione potrebbe impugnare la legge. Se la Regione viola l'autonomia del Comune, non vi sarà l'impugnativo e lo stesso dicasi per le province.

Per cui mi pare che corrisponda maggiormente al significato di un'autonomia del comune costituzionalmente ampliata, che il Consiglio comunale duri in carica cinque anni e non quattro, perché il Consiglio regionale, quello provinciale ed il Parlamento hanno una legislatura della durata quinquennale. Si pone il quesito

perché si è innalzata la durata a cinque anni, se inizialmente erano quattro. Per diminuire la frequenza delle elezioni. Anche questo è stato un motivo. Ed ora affermo che quanto più autonomia verrà concessa, tanto più sarà giustificato lasciare un periodo adeguato di governo, per amministrare. In Italia attualmente la durata della legislatura è quinquennale, il Parlamento italiano ed anche il Consiglio regionale vengono rinnovati ogni cinque anni, per cui mi chiedo perché mai i consigli comunali debbano sottostare ad una disciplina diversa ovvero alla legislatura quadriennale? Semmai si dovrebbe prevedere tale durata per tutti gli organi legislativi.)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Benedikter.

Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit kommen wir zur Abstimmung. Gut, verzichtet auf die Wortmeldung. Wir stimmen ab über die gesamten Abänderungsanträge, die die Verkürzung von fünf auf vier Jahre zum Inhalt haben. Wer mit den Anträgen einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? 15 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Es ist, glaube ich, die breite Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Damit sind die Anträge bei 15 Ja-Stimmen und dem Rest Nein-Stimmen abgelehnt.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Benedikter.

Nessun altro è iscritto a parlare. Passiamo alla votazione. Bene, il consigliere rinuncia al suo intervento. Votiamo ora tutti quegli emendamenti che propongono di ridurre il mandato da 5 a 4 anni. Chi è favorevole a tale proposta è pregato di alzare la mano. 15 voti favorevoli. Contrari? La grande maggioranza. Astenuti? Nessuno.

Gli emendamenti in discussione sono respinti con 15 voti favorevoli ed il resto dei voti contrari.

PRÄSIDENT: Ich verlese jetzt den Abänderungsantrag vom Ausschuß, weil er der umfassendste ist. Es wird die Neuformulierung des Artikels 9 vorgeschlagen.

Art. 9

(Durata del mandato ed elezione del sindaco)

1. Il sindaco resta in carica cinque anni.
2. Si procede alla elezione del sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del consiglio comunale.
3. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco.

4. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

PRESIDENTE: Darò ora lettura dell'emendamento della Giunta, che è il più lungo. Viene proposta la riformulazione dell'art. 9:

DENICOLO':

Art. 9

(Dauer der Amtszeit und Wahl des Bürgermeisters)

1. Der Bürgermeister bleibt fünf Jahre im Amt.
2. Die Wahl des Bürgermeisters wird jedes Mal vorgenommen, wenn aus jedwedem Grund der Gemeinderat neu bestellt werden muß.
3. Bei Rücktritt, dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben des Bürgermeisters verfällt in den Gemeinden der Region der Gemeindeausschuß und der Gemeinderat wird aufgelöst. Der Gemeinderat und der Gemeindeausschuß bleiben bis zur Wahl des neuen Gemeinderates und des neuen Bürgermeisters im Amt. Die Befugnisse des Bürgermeisters werden vom Vizebürgermeister oder bei dessen Abwesenheit, Verhinderung oder Amtsverlust, vom ältesten Assessor ausgeübt.
4. Der Vizebürgermeister vertritt den Bürgermeister bei dessen Abwesenheit oder zeitweiliger Verhinderung und ersetzt ihn im Falle einer Maßnahme der Enthebung von den Amtsbefugnissen, die gemäß Artikel 15 Absatz 4 bis des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen, gefaßt wurde.
5. Der vom Bürgermeister eingereichte Rücktritt ist unwiderruflich.

PRÄSIDENT: Ich möchte jetzt der Vollständigkeit halber die Abänderungsanträge verlesen, die Abg. Bondi eingereicht hat, die jetzt jedoch alle von diesem Antrag des Ausschusses absorbiert werden.

Abg. Bondi.

PRESIDENTE: Per completezza vorrei ora dare lettura degli emendamenti presentati dal cons. Bondi, che vengono ora assorbiti da questo emendamento della Giunta regionale.

Prego, cons. Bondi.

BONDI: Volevo ritirare gli emendamenti nn. 13, 14, 15, perché decadono sulla base dell'emendamento presentato dalla Giunta.

PRÄSIDENT: Ich danke Ihnen. Sie sind effektiv im Text des Ausschusses enthalten.

Damit kommen wir zur Diskussion über diesen neu formulierten Text des Ausschusses.

Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir praktisch über den neu formulierten Artikel 9 ab.

Wollten Sie reden? Bitte.

PRESIDENTE: Grazie. Sono effettivamente compresi nel testo della Giunta regionale.

Passiamo ora alla discussione di questo nuovo testo della Giunta.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione di questa nuova formulazione dell'art. 9.

Lei desiderava intervenire? Prego, ne ha facoltà.

ARENA: Grazie, signor Presidente. Intervengo brevemente in dichiarazione di voto. Dichiaro che voteremo contro questo articolo, non tanto per i commi dal n. 2 in poi, che sono di carattere sostanzialmente tecnico, quanto per il fatto che ritrovo non spiegabile la rigidità della maggioranza per quanto riguarda la questione del mandato del sindaco, non ne voglio fare una questione pregiudiziale io stesso né penso di avere ragione in maniera assoluta su una questione come questa, però ritengo che visti i precedenti in altre situazioni ed in altre amministrazioni, visto che effettivamente 4 anni sono un periodo di tempo più che sufficiente per realizzare un programma, avrei ritenuto possibile da parte della maggioranza trovare su questo punto un'intesa con le minoranze nell'interesse generale, continuo a pensare, e credo che l'esperienza lo dimostrerà nei prossimi anni, che questo termine di 5 anni per il mandato sia troppo lungo, penso che questa previsione non farà gli interessi della regione Trentino-Alto Adige, perché avremo dei sindaci che dureranno in carica per un periodo troppo lungo e quindi voto contro questo articolo, proprio per questa particolare previsione, ovviamente le altre disposizioni non hanno una valenza politica tale da giustificare un voto contrario, ma in questo caso vale il primo comma così come è formulato. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Arena.

Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, dann gebe ich Assessor Giovanazzi das Wort zur Replik. Keine Wortmeldungen. Gut, also zur Replik.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Arena.

Se nessun altro desidera intervenire, allora concedo la parola all'Assessore Giovanazzi per la replica. Interventi da parte dei consiglieri non ce ne sono. Bene, allora passiamo alla replica.

GIOVANAZZI: Brevissimamente: la Giunta ritiene che gli interessi generali siano quelli di garantire la durata di un mandato di 5 anni, scusi se torno sull'argomento, ma, replicando al collega Arena, oggi come oggi non abbiamo una legislazione tale che permette il trasferimento rapido alle amministrazioni, ho molta fiducia nell'assessore Fedel, ma penso che anche l'assessore Fedel dovrebbe impegnarsi - ma penso che

l'impegno ci sia già - per snellire le procedure per quanto riguarda la finanza locale, il trasferimento dei fondi sulla finanza locale ed in quel momento noi potremmo anche prevedere la durata del mandato di 4 anni, oggi come oggi i trasferimenti sono talmente lenti che un sindaco non riesce a mettere in programma un intervento e vederlo realizzato prima della fine del mandato. Una delle motivazioni per le quali abbiamo mantenuto la durata del mandato in 5 anni è anche questa; non costituisce fra l'altro nemmeno principio anche la durata del mandato. Abbiamo anche sentito le amministrazioni comunali ed i sindaci, l'espressione anche dei sindaci è andata in questa direzione, il riferimento che ha fatto anche il collega Benedikter, la durata del mandato del Consiglio regionale, è anche vero, non possiamo fare riferimento solo alle amministrazioni degli usi civici eccetera, cominciamo a vedere la durata del mandato del Consiglio regionale, è anche quella di 5 anni, cioè abbiamo portato tutto sullo stesso livello.

Per quanto riguarda la riformulazione di questo articolo, è stata fatta proprio per portare un ulteriore chiarimento, perché non era chiaro, se il comma 5 dell'art. 9 si riferiva ad entrambe le province, introduciamo una norma unica per tutta la regione e togliamo naturalmente i passaggi che riguardano l'elezione diretta del vicesindaco, che è stata superata.

PRÄSIDENT: Danke.

Wir kommen damit zur Abstimmung über den Artikel 9 in neuer Formulierung, wie sie der Ausschuß vorgeschlagen hat. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Ich glaube die Mehrheit ist gegeben. Wer stimmt dagegen? 10 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 10 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Artikel 9 in dieser neuen Fassung genehmigt. Damit ist der Artikel 9 erledigt.

PRESIDENTE: Grazie.

Passiamo alla votazione dell'art. 9 nella sua nuova formulazione, così come proposta dalla Giunta. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Contrari? 10 voti contrari. Astenuti?

Con 10 voti contrari e 4 astensioni l'art. 9 è approvato nella sua nuova formulazione.

PRÄSIDENT:

Art. 10
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve

essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

PRESIDENTE:

DENICOLO':

Art. 10
(Mißtrauensantrag)

1. Die Ablehnung eines Vorschlags des Bürgermeisters oder des Gemeindeausschusses von seiten des Gemeinderates zieht nicht deren Rücktritt nach sich.
2. Der Bürgermeister und der Gemeindeausschuß verfallen ihres Amtes, wenn die absolute Mehrheit der Ratsmitglieder durch Namensaufruf einen von mindestens zwei Fünfteln der zugeteilten Ratsmitglieder unterzeichneten begründeten Mißtrauensantrag genehmigt. Der Mißtrauensantrag darf nicht früher als zehn Tage und nicht später als dreißig Tage nach seiner Einreichung zur Debatte gestellt werden. Wird der Antrag angenommen, so wird der Gemeinderat aufgelöst und ein Kommissär ernannt.

PRÄSIDENT: Dazu haben wir mehrere Abänderungsanträge vorliegen. Wir beginnen der Reihe nach mit dem Antrag Benedetti, den ich verlese: Il comma 2 è sostituito dal seguente: Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

PRESIDENTE: Sono stati presentati alcuni emendamenti. Iniziamo con l'emendamento del cons. Benedetti, di cui darò ora lettura: Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

DENICOLO': Der Bürgermeister und der Gemeindeausschuß verfallen ihres Amtes, wenn die qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der Ratsmitglieder durch Namensaufruf einen von mindestens zwei Fünfteln der zugeteilten Ratsmitglieder unterzeichneten begründeten Mißtrauensantrag genehmigt. Der Mißtrauensantrag darf nicht früher als zehn Tage und nicht später als dreißig Tage nach seiner Einreichung zur Debatte gestellt werden. Wird der Antrag angenommen, so wird der Gemeinderat aufgelöst und ein Kommissär ernannt.

PRÄSIDENT: Abg. Benedetti zur Erläuterung bitte.

PRESIDENTE: Cons. Benedetti, per l'illustrazione.

BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Come prima nota vorrei fare notare che questo articolo è di massima importanza, perché con la sua approvazione viene a cadere, per una logica dei fatti, la sfiducia costruttiva che era stata introdotta con la legge 142. Il mio emendamento recita: la maggioranza qualificata dei due terzi per approvare in consiglio questa mozione di sfiducia, anziché, come dalla proposta del testo unificato, sulla maggioranza assoluta, quindi la metà più uno.

Considerato che diamo un premio di maggioranza alla coalizione di governo ed alla coalizione che supporta il sindaco, considerato che questa coalizione sarà sicuramente formata, soprattutto in Trentino, da due o tre movimenti o partiti, penso che con la maggioranza assoluta, vale a dire la metà più uno, al minimo screezio all'interno di questa maggioranza si rischi davvero di mettere in crisi il consiglio e quindi di andare a nuove elezioni, quindi ritengo che l'elevare questa percentuale ai due terzi dia comunque qualche garanzia in più per governare e che il testo unificato con la maggioranza assoluta sia un po' rischioso.

PRÄSIDENT: Wir eröffnen die Debatte.

Zu Wort gemeldet hat sich Abg. Pinter. Bitte schön.

PRESIDENTE: Apro la discussione.

Ha chiesto la parola il cons. Pinter. Prego.

PINTER: Esprimo la mia contrarietà a questo emendamento del cons. Benedetti, non riesco francamente a capire perché per sfiduciare un sindaco o una giunta ci voglia una maggioranza superiore a quella necessaria per eleggerlo; credo che questa sia una contraddizione che non posso accettare in termini di rapporto corretto di poteri, perché se abbiamo una maggioranza che ha ottenuto il 60% con i vari premi di maggioranza, ora mi sembra strano che per sfiduciare una giunta o un esecutivo la maggioranza abbia bisogno anche dei voti della minoranza. E' chiaro che in questo modo la minoranza diventa determinante rispetto al mantenimento o meno della maggioranza, ma al di là di questo aspetto che potrebbe interessare le minoranze, è chiaro che avremmo il paradosso che in situazioni in cui il 70% dei consiglieri di un comune sono contro il proprio sindaco e la propria giunta e non lo fanno con un voto casuale, ma con una mozione motivata e sottoscritta da diversi consiglieri, non possono decretare la fine di una esperienza amministrativa; non credo sia giusto e corretto questo, perché se per eleggere una giunta è sufficiente il 60% dei consensi, non vedo perché ne dobbiamo avere il 73% per sfiduciarla, cioè è chiaro che a questo punto le minoranze possono, in questo caso, tener lì il sindaco vita natural durante, anche se ha la maggioranza del consiglio contro, che poi prima o poi si determinerà una situazione di difficoltà di governo, comprendo di

mettersi in guardia rispetto a possibili cadute occasionali delle maggioranze, ma poiché parliamo di mozioni di sfiducia adeguatamente motivate e sottoscritte da un numero minimo di consiglieri che vanno in discussione appositamente in consiglio ed a questo punto abbiamo bisogno del 73 o del 75% per sfiduciare una giunta, non credo che una giunta possa governare contro il proprio consiglio in assoluto, comprendo che ci debba essere un necessario rispetto della governabilità anche della maggioranza stessa, ma contro il 70% del consiglio e non può essere sfiduciato, credo il governo diventi quasi ereditario, invece che eletto dal popolo, quindi credo si debba mantenere il criterio attuale della legge, cioè la maggioranza assoluta e qualificata o comunque potrebbe aver senso un correttivo superiore considerato il premio di maggioranza, ma non in questi termini, qui un amministratore e la sua giunta diventano inamovibili di fatto.

PRÄSIDENT: Danke.

Der nächste Redner ist Abg. Leitner. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie.

Il prossimo relatore è il cons. Leitner. Prego.

LEITNER: Ich werde dem Abänderungsantrag zustimmen, der lautet, daß in der Provinz Bozen auf ein Viertel reduziert wird. Wenn man das am Rechenspiel, also an den Zahlen selber mißt - ich habe das ganz kurz ausgerechnet - dann sieht man auch den Unterschied. Wir haben gemeint, daß es mit 15, 20, 30, 40, 50 Mitgliedern bei einem Viertel in Gemeinden mit 15 Mitgliedern 4 braucht, hingegen bei zwei Fünftel 6. In Gemeinden mit 20 Gemeinderatsmitgliedern müßte man bei einem Viertel 5 haben, bei zwei Fünftel wären es 8; bei 30 - 8 bzw. 12, bei 40 - 10 bzw. 16 und bei 50 - 13 bzw. 20. Es ist also ein großer Unterschied und der Mißtrauensantrag muß angenommen werden. Da braucht es dann die Mehrheit, deswegen ist hier schon für Ordnung gesorgt und ich möchte darauf hinweisen, daß dieser Text in Ordnung geht. Der ursprüngliche Text war unmöglich. Dort hätte man nämlich drei Fünftel für den Mißtrauensantrag gebraucht und dann im Rat nur mehr die absolute Mehrheit. Also man hätte für den Antrag mehr Unterschriften gebraucht als dann bei der Abstimmung. Das ist jetzt mit diesem Vorschlag gelöst worden, der die Reduzierung auf ein Viertel in den Gemeinden der Provinz Bozen vorsieht. Damit bin ich einverstanden.

(Grazie. Darò il mio voto favorevole all'emendamento tendente a ridurre nella Provincia di Bolzano la quota di firme necessarie per la presentazione della mozione di sfiducia ad un quarto dei consiglieri. Se si traduce questa quota in cifre, allora si vede la differenza. Io ho fatto a tal proposito un breve calcolo: Noi abbiamo calcolato che introducendo un quarto a 15, 20, 30, 40 e 50 consiglieri sono necessari 4 consiglieri per un comune composto da 15 consiglieri, mentre con due quinti sarebbero necessari 6 consiglieri. Nei comuni con 20 consiglieri si avrebbero 5 consiglieri con la quota di un quarto, mentre sarebbero 8 per i due quinti. Per i Comuni composti da 30 consiglieri sarebbero 8 e nell'altro caso 12, con 40 sarebbero 10 o 16 e per 50

sarebbero invece 13 o 20. Si tratta dunque di una grossa differenza che determina se la mozione di sfiducia deve essere accolta. E' quindi necessaria la maggioranza per l'approvazione della mozione di sfiducia: quindi questa percentuale andrebbe bene. Il testo originario era impossibile. In quel testo infatti erano necessari tre quinti per la presentazione mozione di sfiducia e poi in consiglio solo la maggioranza assoluta. Quindi per una simile mozione di sfiducia ci sarebbero volute più firme che per la votazione. Questo problema è stato ora risolto con la proposta che intende ridurre ad un quarto il numero delle firme necessarie in provincia di Bolzano per la presentazione della mozione di sfiducia. Sono quindi d'accordo con l'emendamento.)

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Leitner.

Der nächste Redner ist Abg. Passerini. Bitte schön, Herr Abgeordneter.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Leitner.

Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Passerini. Prego, ne ha facoltà.

PASSERINI: Non voterò a favore di questo emendamento del collega Benedetti, perché mi sembra davvero eccessivo chiedere che una mozione di sfiducia sia sostenuta dai due terzi del consiglio comunale, in questo caso davvero la mozione di sfiducia diverrebbe una rarità e quindi una eccezione che praticamente sarebbe molto difficile trovare attuata e quindi mi pare che quando c'è la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale che dichiara la sua sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta, questo mi sembra più che sufficiente, altrimenti davvero potremmo correre il rischio di un sindaco e di una giunta che governano con il 25% del consiglio comunale e mi sembra davvero troppo poco, quindi l'emendamento Benedetti non lo posso condividere.

PRÄSIDENT: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr.

Doch. Bitte schön, Frau Abg. Kury. Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Nessun altro si è iscritto a parlare.

Va bene. Prego, cons. Kury. Ne ha facoltà.

KURY: Ganz kurz. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß wir in der Kommission lange darüber diskutiert haben. Der ursprüngliche Vorschlag war, daß drei Fünftel der Unterschriften notwendig sind, um einen Mißtrauensantrag einzureichen. Man hat sich auf zwei Fünftel geeinigt. Jetzt stelle ich mit Genugtuung fest, daß der Ausschuß, zumindestens für Südtirol, ein Viertel genehmigt hat. Insofern werden wir für den Abänderungsantrag des Ausschusses stimmen und uns darüber freuen, daß eingesehen worden ist, daß der ursprüngliche Vorschlag wirklich übertrieben war. Wir werden auch den Vorschlag von Wanda Chiodi unterstützen, der für das Trentino eine Reduzierung auf ein Drittel vorschlägt.

(Sarò breve. Vorrei solo far notare che in commissione si è a lungo discusso di questo problema. La proposta originaria era che fossero necessarie tre quinti delle firme per presentare una mozione di sfiducia. Poi si è trovato un accordo su due quinti. Ora constato con soddisfazione che la Giunta ha proposto per l'Alto Adige un quarto. Pertanto daremo il nostro voto favorevole all'emendamento della Giunta. Siamo soddisfatti che sia stato riconosciuto che la proposta originaria era esagerata. Noi sosterremo anche la proposta della cons. Chiodi che suggerisce di ridurre la quota per il Trentino ad un terzo.)

PRÄSIDENT: Möchte noch jemand das Wort ergreifen? Niemand. Dann stimmen wir über den Antrag des Abg. Benedetti ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Eine Ja-Stimme. Wer stimmt dagegen? Die große Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme? Niemand.

Bei einer Ja-Stimme und dem Rest Nein-Stimmen ist der Antrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire? Nessuno. Allora votiamo l'emendamento del cons. Benedetti. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Un voto favorevole. Contrari? La grande maggioranza. Astenuti? Nessuno.

Con 1 voto favorevole e il resto di voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zu einem weiteren Abänderungsantrag, er ist von der Abg. Chiodi: Al comma 2 dell'articolo 10, le parole "due quinti" sono sostituite dalle parole "un terzo". Im Absatz 2 des Artikels 10 werden die Worte "zwei Fünfteln" durch die Worte "einem Drittel" ersetzt.

Frau Abgeordnete, möchten Sie das Wort zur Erläuterung. Bitte schön.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'emendamento successivo, presentato dalla cons. Chiodi: Al comma 2 dell'articolo 10, le parole "due quinti" sono sostituite dalle parole "un terzo".

Cons. Chiodi, a Lei la parola per l'illustrazione. Prego.

CHIODI: Grazie. Con questo emendamento vorrei che anche nei comuni piccoli, ove la maggioranza avrebbe i due terzi dei consiglieri, dare la possibilità alle minoranze di presentare una mozione di sfiducia senza i membri della maggioranza. Non sono convinta, come dice qualcuno, che le opposizioni in questo modo potrebbero fare ostruzionismo, perché credo - qualcuno può confermare il mio pensiero - che se una mozione di sfiducia viene respinta le minoranze starebbero bene attente a presentarne di continuo, perché la maggioranza in questo modo verrebbe rafforzata. Invece credo che questo possa essere uno strumento necessario per avere innanzi tutto una maggiore dialettica all'interno del consiglio comunale, che credo sia una cosa salutare ed

importante anche per il ruolo dell'opposizione, e poi anche la possibilità dell'opposizione di avere un maggior controllo sull'operato della giunta.

PRÄSIDENT: Herr Assessor, es wird Ihre Aufmerksamkeit gewünscht. E' richiesta la Sua attenzione.

Möchte noch jemand zum Vorschlag das Wort haben? Ich sehe niemanden. Dann stimmen wir darüber ab. Wer mit dem Vorschlag der Abg. Chiodi einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Wer stimmt dagegen?

Bei 11 Ja-Stimmen, einer großen Mehrheit Gegenstimmen und einer Enthaltung ist der Antrag abgelehnt.

Wer hat die Abstimmungswiederholung verlangt? Chi è che ha chiesto la verifica? Wer hat dies verlangt? Niemand. Dann ist keine Wiederholung.

PRESIDENTE: Assessore, è richiesta la sua attenzione.

Chi desidera intervenire sull'emendamento? Nessuno. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole all'emendamento della cons. Chiodi, è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 11 voti favorevoli, la maggioranza di voti contrari e 1 astensione l'emendamento è respinto.

Chi ha richiesto la verifica della votazione? Nessuno. Allora non si procede alla verifica.

PRÄSIDENT: Der nächste Antrag ist vom Ausschuß: Im Absatz 2 werden nach den Worten "der zugeteilten Ratsmitglieder" die nachstehenden Worte eingefügt "in den Gemeinden der Provinz Trient und von wenigstens einem Viertel der zugeteilten Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Bozen.". Nel comma 2 dopo le parole "dei consiglieri assegnati" sono inserite le parole "nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano.".

Wer meldet sich zu Wort?

Abg. Berger, bitte schön.

PRESIDENTE: L'emendamento successivo è stato presentato dalla Giunta.

Nel comma 2 dopo le parole "dei consiglieri assegnati" sono inserite le parole "nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano."

Chi desidera intervenire?

Cons. Berger, prego.

BERGER: Herr Präsident, ich hätte nicht zu diesem Änderungsantrag eine Frage, sondern grundsätzlich zum Absatz 2 des Artikels 10 und diese Frage stelle ich an diejenigen, die die rechtliche Situation kennen: Auf welcher Basis es rechtlich ist, daß der Gemeinderat, wenn ein Bürgermeister vom Volk direkt gewählt wurde, die Möglichkeit hat, diesen durch Mißtrauensantrag abzuwählen. Mir scheint hier die

rechtliche Position schon in Frage gestellt, denn wenn ihn das Volk direkt wählt, dann kann er nur wieder auch vom Volke abgewählt werden.

(Signor Presidente, vorrei porre una domanda non in merito a questo emendamento, bensì in relazione al comma 2 dell'art. 10. Questa domanda è rivolta a coloro che conoscono la situazione giuridica. Su quale base giuridica è legittimo che il consiglio comunale abbia la possibilità di far decadere un sindaco eletto direttamente dal popolo? Mi sembra che giuridicamente solo il popolo che elegge direttamente il sindaco abbia la possibilità di farlo decadere.)

PRÄSIDENT: Ich bitte den Assessor Giovanazzi nach der Rechtsberatung auf diese Frage zu antworten.

Zunächst lassen wir die Diskussion darüber...
Bitte schön.

PRESIDENTE: Chiedo che l'Assessore Giovanazzi risponda alla domanda dopo le necessarie consultazioni.

Lasciamo intanto in sospenso la discussione...
Prego.

GIOVANAZZI: Se viene approvata la mozione di sfiducia, è chiaro che deve andare a casa il consiglio comunale ed anche il sindaco, non possiamo tenere in piedi un sindaco con un consiglio sfiduciato, come faremo ad andare a nuove elezioni mantenendo in piedi il sindaco? Si dovrebbe arrivare a sostituire solo la componente del consiglio comunale, perciò diventa impossibile, allora un sindaco si accompagna al consiglio comunale e non può andare in forma disgiunta. La mozione di sfiducia è intesa al sindaco, alla maggioranza, ma al consiglio comunale nel suo insieme, perché la mozione di sfiducia, fra l'altro, quando viene proposta, viene proposta motivandola, anche perché non ci sono più le condizioni perché quella maggioranza possa reggere. E' chiaro che nel momento in cui la maggioranza non può reggere si deve sottoporsi un'altra volta agli elettori; non può avvenire così una modifica all'interno del consiglio comunale e la mozione di sfiducia praticamente si estende anche al sindaco.

PRÄSIDENT: Nachdem das jetzt eine Auskunft war und keine Replik geht die Diskussion weiter.

Ich glaube, zuerst hat sich Abg. Benedikter zu Wort gemeldet und dann Abg. Passerini.

PRESIDENTE: Poiché si trattava di un'informazione e non di una replica, proseguiamo con la discussione.

Ha chiesto la parola il cons. Benedikter e poi il cons. Passerini.

BENEDIKTER: ...die Wahl des Bürgermeisters hat das Gesetz von 1981...

(...nella legge del 1981 l'elezione sindaco è stata...)

(Unterbrechung - interruzione)

PRÄSIDENT: Moment bitte.

PRESIDENTE: Un momento prego.

BENEDIKTER: Das Staatsgesetz Nr. 81 vom vorigen Jahr, das die Direktwahl des Bürgermeisters eingeführt hat, enthält genau dieselbe Bestimmung. Sie besagt, daß der Landeshauptmann und die jeweiligen Ausschüsse im Falle einer Genehmigung eines Mißtrauensantrages, welcher durch Namensaufruf von der absoluten Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates bzw. Landtages gestellt worden ist, ihres Amtes verfallen. Es gibt auch die Bestimmung der Hoheit der Gemeindeversammlung, obwohl sich das Italienische Parlament sehr selten ganz an die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung - Europäische Charta der Gemeindeautonomie erinnert, deren Grundsätze wir in unserem Gemeindeautonomiegesezt aufgenommen haben. Meiner Ansicht nach stimmt dieser Grundsatz der ausschlaggebenden Rolle des Gemeinderat mit dem Wortlaut der Europäischen Charta überein, also so wie in der Schweiz, wo es die Gemeindeversammlungen gibt und ihnen eine wichtige Rolle einräumt. Wozu dann hat Italien diese Charta ratifiziert? Ich möchte darauf hinweisen, daß auch Österreich, Deutschland, die Schweiz sie ratifiziert haben, wo überall davon ausgegangen wird, daß der Gemeinderat, die Gemeindeversammlung, die ausschlaggebende Rolle hat also eigentlich die Macht in der Hand hat. In der Europäischen Charta - lest sie euch nach - steht daß der Gemeinde eventuell über ein Exekutivorgan verfügen kann, das gegenüber dem Rat verantwortlich ist. So steht es in der Charta. Also insofern ist es richtig, daß wenn der Bürgermeister unmittelbar gewählt wird, der Gemeinderat doch seine ursprüngliche in der Europäischen Verfassung jetzt verankerte Oberhoheit oder ursprüngliche Verantwortung auf die Weise ausüben kann.

(La legge dello Stato n. 81 dello scorso anno ha introdotto l'elezione diretta del sindaco e contiene la stessa norma, ovvero che il Presidente della Giunta provinciale e le rispettive Giunte in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, cessano dalla carica. Vi è però una norma relativa alla sovranità dell'assemblea comunale sancita dalla Carta delle autonomie locali a cui il Parlamento italiano raramente fa riferimento, che però noi abbiamo menzionato nel nostro Ordinamento dei comuni, ovvero quello del ruolo determinante dei comuni, sancito dal dettato della Carta europea delle autonomie locali, così come codificato in Svizzera, dove si sono delle assemblee comunali e cui viene attribuito un importante ruolo. Perché altrimenti l'Italia ha ratificato tale Carta Europea? Vorrei far notare che anche l'Austria, la Germania e la Svizzera l'hanno ratificata, sempre partendo dal

presupposto che il Consiglio comunale, l'assemblea comunale svolgano un ruolo predominante. Nella Carta Europea è sancito che il comune possa disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Per cui mi pare corretto che, se il Sindaco viene eletto a suffragio universale diretto, il Consiglio comunale possa esercitare in questo modo la sua sovranità ancorata nella Costituzione europea.)

PRÄSIDENT: Der nächste Redner ist der Abg. Passerini.
Er hat das Wort.

PRESIDENTE: Il prossimo oratore iscritto a parlare è il cons. Passerini.
A Lei la parola.

PASSERINI: Volevo intervenire a proposito del precedente intervento del collega del SVP. Mi pare che dobbiamo stare attenti, perché nell'euforia di questo sistema che porta all'elezione diretta del sindaco non dobbiamo dimenticare che siamo pur sempre in una democrazia di tipo parlamentare, non in una monarchia e che comunque l'esecutivo risponde pur sempre al legislativo ed è da questo controllato, quindi immaginare questo sindaco che risponde solamente al popolo e che nessun altro organo lo può in qualche modo controllare, oppure mettere in discussione davvero tale fatto, mette in discussione alla radice il sistema della democrazia parlamentare; già in quest'aula si respira un'aria per cui a questo sindaco gli diamo 3 mandati, 5 anni, o gli diamo ancora più potere, se poi non gli diamo nemmeno la mozione di sfiducia al consiglio comunale, chi toglie più quel sindaco? Che cosa vogliamo fare di questo sindaco, un piccolo monarca? Quindi credo dobbiamo stare un po' attenti a questo: siamo sempre in una democrazia parlamentare, dove c'è un potere esecutivo ed un potere legislativo ed il potere esecutivo, fino a prova contraria, risponde al legislativo, nella fattispecie legislativo il consiglio comunale non lo è, però ad un'assemblea che ha potere di determinare gli indirizzi di un consiglio comunale e quindi vorrei suggerire un po' più di attenzione su queste cose, perché già mi sembra che a questo sindaco diamo fin troppi poteri e quindi non vorrei che alla fine di questa tornata di discussioni arriviamo con una sorta di nuovo monarca e non di un sindaco, che è pur sempre un cittadino che deve rispondere ad un consiglio comunale e non solo ai cittadini.

PRÄSIDENT: Danke.

Wer möchte noch das Wort. Niemand mehr. Dann stimmen wir über diesen Abänderungsantrag des Ausschusses ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 10 Enthaltungen, keiner einzigen Gegenstimme und dem Rest Ja-Stimmen ist der Antrag des Ausschusses damit genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie.

Chi desidera prendere la parola? Nessuno. Per cui passiamo alla votazione di questo emendamento presentato dalla Giunta. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con 10 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'articolo l'emendamento presentato dalla Giunta è approvato.

PRÄSIDENT: Jetzt liegen keine weiteren Abänderungsanträge mehr vor, so müssen wir den Artikel 10 insgesamt genehmigen. Ich sehe keine Wortmeldung mehr. Also stimmen wir über den Artikel 10 in der vorliegenden Fassung ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Danke. Wer stimmt dagegen? 6 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 10 so wie abgeändert genehmigt.

PRESIDENTE: Non vi sono altri emendamenti, per cui voteremo ora l'articolo nel suo complesso. Se non vi sono altri interventi voteremo ora l'articolo nel suo complesso nella presente formulazione. Chi è a favore dell'articolo è pregato di alzare la mano. Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 voti contrari, 2 astensioni ed il resto dei voti favorevoli l'articolo 10 così emendato è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum

Art. 11

(Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali)

1. I consigli comunali restano in carica cinque anni.

2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, commi 3 e 4, e 10 si procede al rinnovo integrale del consiglio comunale:

- a) quando, in seguito ad una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;
- b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti a norma dell'articolo 62;
- c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro novanta giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale

termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. Alla proroga provvede il Presidente della Giunta regionale sentito il Presidente della Giunta provinciale competente per territorio.

6. Il sindaco e la giunta restano in carica sino al momento in cui il sindaco nuovo eletto ha prestato giuramento.

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 11

DENICOLO':

Art. 11

(Dauer der Amtsperiode und Erneuerung der Gemeinderäte)

1. Die Gemeinderäte bleiben fünf Jahre im Amt.
2. Die Gemeinderäte bleiben bis zur Wahl der neuen Gemeinderäte im Amt, wobei sie sich nach der Veröffentlichung des Dekretes über die Wahlausschreibung darauf beschränken, die dringlichen und unaufschiebbaren Beschlüsse zu fassen.
3. Zusätzlich zu den im Artikel 9 bis Absatz 3 und 4 und im Artikel 10 vorgesehenen Fällen ist der Gemeinderat vollständig zu erneuern:
 - a) wenn die Bevölkerungszahl infolge einer Gebietsveränderung eine Schwankung von wenigstens einem Viertel erfährt;
 - b) wenn der Gemeinderat die Hälfte seiner Mitglieder verloren hat und diese nicht gemäß Artikel 62 ersetzt wurden;
 - c) wenn die Gebietsänderung Schwankungen der Zahl der der Gemeinde zugewiesenen Ratsmitglieder nach sich zieht.
4. In Abweichung von den Bestimmungen des Artikels 16 erfolgen die Wahlen in den Fällen nach den Buchstaben a) und c) des Absatzes 3 innerhalb von neunzig Tagen nach Durchführung der Amtshandlungen, die im Artikel 48 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. März 1967, Nr. 223 mit seinen späteren Änderungen genehmigten Einheitstextes vorgesehen sind. Diese Frist kann verlängert werden, und zwar nur um die Wahlen mit dem ersten laut Gesetz vorgesehenen fälligen Wahltermin zusammenfallen zu lassen.
5. Die Frist wird durch den Präsidenten des Regionalausschusses nach Anhören des gebietlich zuständigen Präsidenten des Landesausschusses verlängert.
6. Der Bürgermeister und der Gemeindeausschuß bleiben bis zu dem Zeitpunkt im Amt, an dem der neugewählte Bürgermeister den Amtseid ablegt.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt zu den Abänderungen.

Zunächst nehmen wir jene vorweg, die jetzt wiederum formalrechtlich zulässig, wenn auch sie durch die Beschlußfassung über die Amtsdauer des Bürgermeisters ein bißchen überholt sind. Es handelt sich um jene Anträge, die die Amtsdauer des Gemeinderates von fünf auf vier Jahre reduzieren möchten, insofern sie nicht zurückgezogen werden.

Abg. Bondi, bitte.

PRESIDENTE: Ed ora esamineremo gli emendamenti.

Dapprima vorrei esaminare quelli che formalmente sono ammissibili, anche se con l'approvazione dell'emendamento relativo alla durata del mandato del sindaco, essi sono in parte superati. Si tratta di proposte emendative concernenti la riduzione della durata del mandato del Consiglio comunale da cinque a quattro anni, sempre che non vengano ritirati.

Prego, cons. Bondi.

BONDI: Vista la decisione dell'aula, da me non condivisa, di mantenere i 5 anni invece che i 4 per l'elezione del sindaco, coerentemente deve valere anche per i consiglieri comunali e quindi ritiro l'emendamento.

PRÄSIDENT: Abg. Bondi hat seinen Antrag zurückgezogen.

Es bleibt jetzt noch der Antrag der Abg. Chiodi.

Bitte, Abg. Chiodi.

PRESIDENTE: Il cons. Bondi ha ritirato il suo emendamento.

Prego, cons. Chiodi, ne ha facoltà.

CHIODI: Anch'io, visto come è andata all'art. 9, ritiro questo emendamento, perché non ha più motivo di esistere.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Chiodi.

Abg. Passerini. Zurückgezogen? Danke.

Und dann bleibt noch Abg. Kury. Auch zurückgezogen.

Und Abg. Benedetti. Zurückgezogen? Danke schön. Lernen schon gut Deutsch, höre ich.

Der Ausschuß schlägt vor: Im Absatz 3 werden die Worte "Absatz 3 und 4" durch die Worte "Absatz 3" ersetzt. Al comma 3 le parole "commi 3 e 4," sono sostituite dalle parole "comma 3".

Behandeln wir diesen Abänderungsantrag.

Wortmeldungen dazu?

Abg. Leitner, bitte.

PRESIDENTE: Grazio, cons. Chiodi.

Il cons. Passerini ritira la sua proposta emendativa. Grazie.

Ed ora la parola alla cons. Kury che ritira il suo emendamento.

Anche il cons. Benedetti ritira la sua proposta. Grazie. Come sento, Lei sta imparando il tedesco.

La Giunta propone la seguente modifica: "Al comma 3 le parole "commi 3 e 4," sono sostituite dalle parole "comma 3".

Ora esamineremo questo emendamento.
Vi sono interventi in merito?
Prego, cons. Leitner, ne ha facoltà.

LEITNER: Herr Präsident, nur eine Frage. Es heißt in Artikel 11, dritter Absatz "zusätzlich zu den im Artikel 9 bis usw..." Ich habe keinen Artikel 9 bis.

Ich habe die Frage gestellt, ob ich die nicht bekommen habe, oder ob das 9 heißen soll?

(Signor Presidente, avrei una domanda da porre. All'articolo 11, terzo comma si dice: oltre a quanto previsto dall'articolo 9 bis etc..." Io però non vedo alcun articolo 9 bis.

Per cui o non ho ricevuto il relativo testo oppure il riferimento è sbagliato e dovrebbe essere "articolo 9".)

PRÄSIDENT: Ich glaube, es liegt Ihnen ein falscher Text vor, weil ich nirgends einen 9 bis sehe, Abg. Leitner. Ich glaube wir reden über verschiedene Texte, weil hier nirgends 9 bis steht.

Wir reden jetzt vom Abänderungsantrag des Ausschusses Giovanazzi. Zu Absatz 3 des Artikels 11 und hier steht nur geschrieben: Im Absatz 3 werden die Worte "Absatz 3 und 4" durch die Worte "Absatz 3" ersetzt. Der Bezug auf den Absatz 4 fällt weg. Das ist das einzige, was jetzt gemacht wird. Ist das geklärt?

PRESIDENTE: Credo che Lei abbia il testo sbagliato, perché non vedo scritto 9 bis, cons. Leitner.

Ritengo che stiamo parlando di due diversi testi, poiché non vedo nessun articolo 9 bis.

Stiamo esaminando l'emendamento della Giunta presentato dall'assessore Giovanazzi. Al comma 3 dell'articolo 11 è scritto: "Al comma 3 le parole "commi 3 e 4," sono sostituite dalle parole "comma 3". per cui viene proposta la soppressione del riferimento al comma 4. E' chiaro ora?

LEITNER: ...Artikel 9 bis. Artikel 9 müßte es heißen, meiner Meinung nach.

(...A mio avviso si dovrebbe dire articolo 9 e non art. 9 bis.)

PRÄSIDENT: Abg. Pius Leitner redet vom Text, wo es heißt: "Zusätzlich zu den im Artikel 9 bis Absatz 3 und 4 und im Artikel 10 vorgesehenen Fällen..."

Die Bezugnahme können wir jetzt oder auch nachträglich machen. Das machen wir immer auch von Amts wegen. Ich danke auf jeden Fall für den Hinweis. Das würde jetzt heißen...

Aber kehren wird zum Abänderungsantrag zurück... Die Bezugnahme steht übrigens nur im deutschen Text. Im italienischen Text steht sie nicht, sodaß wird wir das Wort "bis" streichen können.

Der Fall ist geklärt. Danke schön, Abg. Leitner. Es müßte "Artikel 9" heißen, so wie im italienischen Text richtig steht. Der Fehler ist nur im deutschen Text, weil in der Kommission Artikel 9 ursprünglich abgelehnt worden war und ein Artikel 9 bis eingeführt worden war.

Wer meldet sich zum Abänderungsantrag des Ausschusses zu Wort?. Niemand. Dann stimmen wir ab über den Ausschlußantrag ab. Wer ist dafür, möge bitte die Hand erheben? Danke. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Mit 7 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist diese Korrektur genehmigt.

PRESIDENTE: Il cons. Leitner sta intervenendo sul testo del disegno di legge elaborato dalla commissione dove si dice: "oltre a quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 4 dall'art. 10..."

Per cui il riferimento all'articolo 9 verrà corretto d'ufficio. Volevo comunque ringraziarLa per aver sollevato l'inesattezza. Ma ora vorrei...

Torniamo all'emendamento... Il riferimento è solo nel testo tedesco. Nel testo italiano si parla di articolo 9, cosicché sarà sufficiente sopprimere la parola "bis". Mi pare che i dubbi siano chiariti, per cui il testo reciterà "...articoli 9, ...". L'errore è presente solamente nel testo tedesco, poiché in commissione era stato respinto l'articolo 9 ed approvato invece l'art. 9 bis.

Chi desidera prendere la parola in merito all'emendamento della Giunta? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dalla Giunta. Chi è a favore dell'emendamento è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astensioni.

Con 7 astensioni ed il resto dei voti favorevoli la correzione è approvata.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum Antrag Benedikter. Artikel 11: Im Absatz 4 die Worte "In den Fällen nach den Buchstaben a) und c) des Artikels 3" sind zu streichen.

Bitte, Abg. Benedikter zur Erläuterung.

PRESIDENTE: Passiamo allora all'emendamento presentato dal cons. Benedikter all'art. 11: al comma 4 le parole "nei casi di cui alle lettera a) e c) del comma 3" sono soppresse.

Prego, cons. Benedikter per l'illustrazione.

BENEDIKTER: Es geht um die Logik der Bestimmung. Nämlich hier steht im vierten Absatz: "In Abweichung von den Bestimmungen des Artikels 16 erfolgen die Wahlen in den Fällen nach den Buchstaben a) und c) des Absatzes 3 innerhalb von neunzig Tagen... und zwar nach dem Buchstaben a) und c)." Das wäre wenn die

Bevölkerungszahl infolge einer Gebietsveränderung einer Schwankung - heißt es hier - von wenigstens einem Viertel erfährt und wenn die Gebietsänderung Schwankungen der Zahl der der Gemeinde zugewiesenen Ratsmitglieder nach sich zieht. Der Buchstabe b) wird ausgelassen, uns zwar wenn der Gemeinderat die Hälfte seiner Mitglieder verloren hat. Ich verstehe nicht warum in diesem Fall der Gemeinderat nicht innerhalb von neunzig Tagen erneuert wird und die Wahlen innerhalb von neunzig Tagen einberaumt werden. Der Assessor hat mir hier ein Dekret des Präsidenten der Republik vom 20. März 1967 gegeben, um mich darauf aufmerksam zu machen, daß das ein Sonderfall ist, aber Herr Assessor Giovanazzi dieses Dekret befaßt sich mit den Schwankungen, mit Gebietsveränderungen. Also die Gebietsveränderung sind hier berücksichtigt. Nur verstehe ich nicht, warum wenn Gebietsveränderungen erfolgen, die Neuwahlen innerhalb neunzig Tagen stattfinden müssen und sie brauchen hingegen nicht so schnell anberaumt zu werden, wenn der Gemeinderat die Hälfte der Mitglieder verliert. Ich bitte Sie mir das noch aufzuklären. Warum diese Unterscheidung.

(A mio avviso si tratta della logica della norma. Il quarto comma recita: " in deroga a quanto previsto dall'art. 16, nei casi in cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro novanta giorni dal compimento delle operazioni prescritte..." E tali casi sarebbero quando, in seguito ad una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune e quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune. Non capisco perché in questo caso il Comune non venga rinnovato entro i novanta giorni, e perché non vengano indette le elezioni. L'assessore mi ha consegnato un decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 1967 per farmi notare che si tratta di un'eccezione, ma, assessore Giovanazzi, questo decreto concerne proprio le variazioni di territorio. Non capisco il perché se vi sono delle modifiche territoriali possano avvenire le elezioni entro novanta giorni ed invece non debbono essere indette quando il Consiglio comunale perde la metà dei suoi membri. Vorrei mi si spiegasse questo aspetto.)

PRÄSIDENT: Ist eine Frage an den Ausschuß gewesen. Vielleicht frage ich noch zuerst, ob noch jemand das Wort ergreifen möchte. Ich sehe niemanden. Kein Abgeordnete möchte zu diesem Abänderungsantrag Stellung nehmen?

Bitte, Assessor Giovanazzi.

PRESIDENTE: Questa era una domanda rivolta alla Giunta. Forse prima di concedere la parola alla Giunta, sarebbe opportuno permettere ai consiglieri di intervenire. Chi desidera intervenire sull'emendamento? Nessuno. Prego, assessore Giovanazzi.

GIOVANAZZI: E' una questione più tecnica che altro, perché il comma 4 fa riferimento ad una situazione che si modifica, cioè che dei territori che vengono modificati e c'è la necessità di prevedere la riformulazione o la formazione delle nuove liste elettorali. In questi casi praticamente si rispetta la procedura prevista dall'art. 48,

che è citato anche nel comma 4, ma solo se avvengono modifiche di tipo territoriale e gli elettori non sono più gli stessi e si deve procedere a norma dell'art. 48. Nel caso il consiglio comunale ha perso la metà dei propri componenti, se non c'è la surroga, non si fa altro che tornare a nuove elezioni, non si modifica nulla, non vediamo perché deve seguire la procedura dell'art. 48 quando non ha nulla a che vedere con l'art. 48, perché quello si riferisce solo alla formazione di nuove liste elettorali a seguito di modifiche del territorio, non vedo perché si debba ricomprendere anche la lettera b)?

(Interruzione)

GIOVANAZZI: Gliel'ho consegnato l'art. 48, cons. Benedikter. Leggo la prima parte dell'art. 48, legge 7 ottobre 47 eccetera: 'qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo comune, questo è tenuto a provvedervi non oltre 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è costituito mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del comune ex capoluogo. Le liste compilate in conformità al comma precedente sono immediatamente trasmesse alla commissione elettorale mandamentale che entro 15 giorni dalla ricezione li munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al comune.'. Il riferimento all'art. 48 è solo per questi due casi nel momento in cui si modifica. Per quanto riguarda la lettera b) - mi sembra ricordasse questa -, è una situazione diversa per la quale non serve fare riferimento all'art. 48.

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter, bitte.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, prego.

BENEDIKTER: ...Antrag zurück aufgrund dieser Aufklärung.

(Ritiro l'emendamento in seguito alle delucidazioni ottenute.)

PRÄSIDENT: Dann sind keine weiteren Abänderungsanträge mehr vorhanden und wir stimmen vorbehaltlich Wortmeldungen über den Artikel 11 insgesamt ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Artikel 11 insgesamt. Wer stimmt dagegen? 5 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

5 Gegenstimmen, 9 Enthaltungen und der Rest Ja-Stimmen ist der Artikel 11 genehmigt.

PRESIDENTE: Non abbiamo più alcun emendamento, per cui se nessun altro desidera intervenire, passeremo alla votazione dell'art. 11 nel suo complesso. Chi è a favore dell'articolo è pregato di alzare la mano. 4 Chi è contrario? 5 voti contrari. Chi si astiene?

Con 9 astensioni, 5 voti contrari ed il resto dei voti favorevoli l'articolo 11 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Artikel 12 und kommen schrittweise voran.

Art. 12

(Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale)

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

Zuerst wird der deutsche Text verlesen.

PRESIDENTE: Passiamo ora all'art. 12.

DENICOLO':

Art. 12

(Gründe für die Nichtaufstellung als Gemeinderatsmitglied)

1. Was die Gründe für die Nichtaufstellung als Gemeinderatsmitglied anbelangt, werden die Bestimmungen des Artikels 15 des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen späteren Änderungen, angewandt.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zu den Änderungsanträgen. Zunächst der Antrag Bondi, der so lautet: "Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz hinzugefügt: 'Die Regionalratsabgeordneten können nicht für das Amt des Bürgermeisters aufgestellt werden'". Non sono candidabili alla carica di sindaco i consiglieri regionali.

Bitte schön, zur Erläuterung, Abg. Bondi.

PRESIDENTE: Ed ora esamineremo gli emendamenti. Abbiamo dapprima l'emendamento presentato dal cons. Bondi, che recita: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "Non sono candidabili alla carica di sindaco i consiglieri regionali".

Prego, cons. Bondi per l'illustrazione.

BONDI: Questo emendamento era già stato proposto, l'aula ha ritenuto, secondo me sbagliando, di non accettarlo e quindi ritiro questa seconda proposizione.

PRÄSIDENT: Wir eröffnen die Debatte.

Zuerst, Abg. Gasperotti, bitte.

PRESIDENTE: Apriamo la discussione.

Prego, cons. Gasperotti, ne ha facoltà.

GASPEROTTI: Faccio mio l'emendamento ritirato dal cons. Bondi. Grazie.

PRÄSIDENT: Dann bleibt er aufrecht. Wer meldet sich zu Wort? Nein, wir haben den Antrag über den Bürgermeister nur abgelehnt, aber jetzt geht es um die Gemeinderäte. Riguarda i consiglieri comunali ora, prima concerneva il sindaco.

Das war jetzt ein Fehler. ich habe auf die Gemeinderäte gedacht und Sie haben aber Bürgermeister geschrieben. Der Antrag ist nicht zulässig, Abg. Gasperotti. Grazie al Segretario questore Divina molto attento. Dann ist der nicht zulässig und wird auch zurückgezogen.

Es bleibt jetzt der Antrag Chiodi noch aufrecht, der besagt: "Non è candidabile alla carica di consigliere comunale di un comune della regione il concessionario di una frequenza radiofonica o televisiva la cui fruizione riguardi il comune medesimo."

PRESIDENTE: Allora permane. Chi desidera prendere la parola? Abbiamo respinto l'emendamento della Giunta sul Sindaco, ma ora questa proposta concerne i consigli comunali.

E' stato un errore, pensavo ai consigli comunali ma Lei ha scritto "alla carica di sindaco". L'emendamento non è ammissibile, cons. Gasperotti. Grazie al segretario questore Divina, che è stato molto attento. Per cui l'emendamento o viene ritirato, oppure non è ammissibile.

Rimane ora da esaminare, quale unico emendamento, quello della cons. Chiodi che recita: "Non è candidabile alla carica di consigliere comunale di un comune della regione il concessionario di una frequenza radiofonica o televisiva la cui fruizione riguardi il comune medesimo."

Prego il cons. Denicolò di darne lettura in lingua tedesca.

DENICOLO': Im Artikel 12 wird folgender Absatz hinzugefügt:

"Der Konzessionsinhaber eines Radio- oder Fernsehsenders, dessen Programme in der betroffenen Gemeinde der Region ausgestrahlt werden, kann nicht für das Amt eines Gemeinderatsmitgliedes in einer Gemeinde der Region kandidieren".

PRÄSIDENT: Möchte die Frau Abg. Chiodi ihn erläutern.

Bitte schön.

PRESIDENTE: La cons. Chiodi desidera illustrarlo?

Prego, ne ha facoltà.

CHIODI: Uso poco tempo per dire che è la stessa cosa di quando ieri abbiamo discusso l'art. 4 che riguardava il sindaco, il cui emendamento è stato respinto, io lo tengo in piedi perché sono convinta che sarebbe giusto che incominciassimo a pensare con un po'

di tesa riguardo a queste cose, non ripeto quello che ho detto ieri, però tengo in piedi l'emendamento.

PRÄSIDENT: Die nächste Wortmeldung Abg. Gasperotti.

PRESIDENTE: Il prossimo relatore iscritto a parlare è il cons. Gasperotti. Prego, ne ha facoltà.

GASPEROTTI: Le comunico che presenterò un emendamento all'emendamento Chiodi.

(Assume la Presidenza il Presidente Tretter)
(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? E' stato annunciato che verrà depositato un emendamento all'emendamento, nel frattempo qualcuno desidera intervenire?

Per avere una conferma: l'emendamento è firmato da due consiglieri, Pinter e Gasperotti; lei è disposta a firmarlo, cons. Chiodi? Bene. E' stato presentato ora a firma dei cons. Pinter, Gasperotti e Chiodi un emendamento all'emendamento, che recita: 'Non sono candidabili alla carica di consigliere comunale i consiglieri regionali.' Il primo firmatario intende prendere la parola?

La parola al cons. Pinter.

PINTER: Comprendo che ieri l'aula ha respinto una previsione di ben maggiore portata, che era l'impossibilità per i consiglieri regionali di candidarsi a sindaco, la motivazione della proposta di ieri era quella di evitare un inganno nei confronti dei cittadini che si vedono candidato un consigliere regionale alla carica di sindaco, è già stato il caso di qualcuno dei nostri consiglieri, e poi in realtà non optano per questa carica e continuano a fare i consiglieri regionali oppure non vengono eletti. In questo modo vengono impropriamente attribuiti voti e preferenze in realtà a dei non veri candidati, perché se fossero probabilmente eletti non è detto che accetterebbero la carica.

In questo caso vale la stessa cosa per il consigliere comunale, abbiamo visto nel passato qualche consigliere regionale che ha ritenuto di supportare le proprie liste di partito nei vari consigli comunali mettendo il proprio nominativo, però con un atto sostanzialmente scorretto, perché qualora fosse risultato eletto, come talvolta è già accaduto, ha evidentemente rinunciato a questa carica per mantenere quella ben più significativa e prestigiosa di consigliere regionale.

Non credo che questo atteggiamento da parte dei consiglieri regionali sia corretto, perché - ripeto - porta peso ad una lista con una candidatura impropria, cioè di qualcuno che comunque non rispetterebbe il mandato popolare ricevuto e quindi in qualche modo crea una situazione di sostanziale inganno o comunque di malinteso nei confronti dell'elettore stesso, fra l'altro è una cosa che abbiamo già visto anche a livello

parlamentare; c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, nel senso che gli stessi leader di prestigio dei partiti nazionali candidano pressoché ovunque, però non credo che questo sia un atteggiamento corretto, quando c'è una candidatura deve essere reale; il candidato deve essere disponibile ad assumere effettivamente la carica, per cui credo che mantenere l'impossibilità soprattutto per i consiglieri regionali di candidare nelle elezioni comunali, se poi uno vuole candidare a consigliere comunale si dimetta da consigliere regionale e quindi opti per un'altra carica.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento Pinter ed altri?

La parola al cons. Magnabosco.

MAGNABOSCO: Mi sembra che il problema potrebbe essere risolto in altro modo, cioè non impedirei ad un consigliere regionale di candidarsi a sindaco del paese in cui abita, anche perché sollecitato dagli abitanti che lo desiderano come sindaco o consigliere, perché non farlo? Direi però invece che per evitare che questa candidatura sia puramente strumentale, come è stato ora detto, basterebbe stabilire che se eletto decade da consigliere regionale, cioè non vedo perché negare agli abitanti di un certo paese la possibilità di poter avere come sindaco o consigliere un consigliere regionale, candidi tranquillamente, ma automaticamente se eletto decade da consigliere regionale, non ho presentato, mi dispiace, un emendamento in questo senso, ma lo riterrei più valido, lasciare piena libertà, se ama il proprio paese e ritiene di farne il bene come sindaco, di poter candidare, certo non con un trucchetto per rubacchiare qualche dozzina o centinaia di voti, ma, se eletto sindaco o consigliere, con la norma che stabilisca la decadenza da consigliere regionale, senza possibilità di optare. Preferirei così e mi spiace di non avere presentato un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE: Ci sono altri che intendono intervenire sull'emendamento? La Giunta? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Pinter. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?

Con 12 voti favorevoli, 3 astensioni e tutti gli altri contrari, il Consiglio non approva.

Siamo in discussione dell'emendamento Chiodi. Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

(Interruzione)

PRESIDENTE: E' una forma di rispetto anche nei confronti della Presidenza, che deve svolgere un lavoro in maniera precisa. Vi prego di prendere posto. Siamo in votazione dell'emendamento Chiodi.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?.

Con 12 voti favorevoli, 6 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Siamo in votazione dell'art. 12. La cons. Chiodi ha chiesto la verifica del numero legale sull'articolo. Prego i consiglieri di prendere posto.

Chi è favorevole all'art. 12 è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?.

Con 30 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astensioni, l'art. 12 è approvato. Passiamo all'art. 13.

Art. 13

(Ineleggibilità a consigliere comunale)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera b) alle parole "i giudici conciliatori" sono aggiunte le parole ", i giudici di pace";
- 2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c bis) nel territorio nel quale esercitano il comando gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato";
- 3) alla lettera f) sono aggiunte le seguenti parole: ", di Unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1";
- 4) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al Servizio sanitario provinciale;";
- 5) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale;".

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 12 e dall'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4, all'elenco delle lettere ivi previsto sono aggiunte le lettere: "c bis) ed e)".

3. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 e dall'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 4, è sostituito dal seguente:

"3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833."

Art. 13
(Nichtwählbarkeit zum Gemeinderatsmitglied)

1. Im Artikel 18 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, zuletzt ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 und ergänzt durch Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 7. Juli 1988, Nr. 12, werden die nachstehenden Änderungen angebracht:

- 1) bei Buchstabe b) werden nach den Worten "die Friedensrichter" die Worte "bzw. die neuen Friedensrichter" hinzugefügt;
- 2) nach Buchstabe c) wird der nachstehende Buchstabe c bis eingefügt "c bis im Gebiet, in dem die Generäle, Admiräle und höheren Offiziere der Streitmächte des Staates ihre Befehlsstelle haben";
- 3) bei Buchstabe f) werden die nachstehenden Worte hinzugefügt: ", von Gemeindenverbunden oder von Einrichtungen gemäß Artikel 45 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1";
- 4) der Buchstabe h) wird durch den nachstehenden ersetzt: "h) die Verwalter und die Bediensteten mit Vertretungsbefugnissen, die dem Landesgesundheitsdienst angehören;"
- 5) der Buchstabe i) wird durch den nachstehenden ersetzt: "i) die gesetzlichen Vertreter und die Leiter von mit dem Landesgesundheitsdienst vertraglich gebundenen Einrichtungen."

2. Im Artikel 18 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, zuletzt ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 und geändert durch Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 7. Juli 1988, Nr. 12 und durch Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4, werden in der in diesem Absatz vorgesehenen Buchstabenaufstellung die Buchstaben "c bis) und e)" hinzugefügt;

3. Im Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 wird der Absatz 3, zuletzt ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 und geändert durch Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 26. Februar 1990, Nr. 4, durch den nachstehenden ersetzt:

"3. Der im Absatz 1 Buchstabe l) vorgesehene Nichtwählbarkeitsgrund hat keine Wirkung, wenn die Betroffenen spätestens am letzten für die Vorlegung der Kandidaturen gültigen Tag wegen Kündigung ihr Amt niederlegen."

4. Im Artikel 18 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 wird nach dem Absatz 5, zuletzt ersetzt durch Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11, der nachstehende neue Absatz hinzugefügt:

"5 bis) Die vertraglich gebundenen Einrichtungen gemäß Absatz 1 Buchstabe i) sind jene, die in den Artikeln 43 und 44 des Gesetzes vom 23. Dezember 1978, Nr. 833 angeführt sind."

PRESIDENTE: Prego di dare lettura anche degli emendamenti presentati all'articolo. Sono tre, a firma del cons. Benedetti.

DENICOLO': Änderungsantrag zum Änderungsantrag zum Artikel 13, eingereicht von den Regionalratsabgeordneten Benedetti, De Stefani und Arena. Bei Buchstabe f) werden nach dem Wort "Gesellschaften" folgende Worte hinzugefügt: "oder Einrichtungen gemäß Artikel 45 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1".

Bei Absatz 2 wird zwischen Buchstabe "d)" und "f)" der Buchstabe "e)" eingefügt.

Bei Absatz 3 wird der Wortlaut "e) und" gestrichen.

Noch ein Antrag von Benedetti, Pinter und Bondi: Nach Absatz 5 ist folgender Absatz hinzuzufügen: "Die vertraglich gebundenen Einrichtungen gemäß Absatz 1 Buchstabe i) sind jene, die in den Artikeln 43 und 44 des Gesetzes vom 23.12.1978, Nr. 833, angeführt sind."

PRESIDENTE: La parola alla cons. Klotz.

DENICOLO': Noch eine Abänderung.

(Ancora un emendamento.)

KLOTZ: Zum Fortgang der Arbeiten.

Ich glaube, wir sollten, um klarer zu sehen, den letzten Vorschlag der Regierung lesen, bevor wir den Änderungsantrag zum Änderungsantrag verlesen oder überhaupt anstatt des Kommissionstextes gleich den neuen; wenn es ein ganzer vollständig ersetzter Artikel ist, dann gleich den neuformulierten Artikel der Regierung, denn ansonsten müssen wir das... Ich glaube wohl, daß von der Regierung...

(Sull'ordine dei lavori.

Per una maggiore chiarezza dovremmo leggere l'ultima proposta della Giunta, prima di leggere il subemendamento. Oppure potremmo trattare subito il nuovo testo al posto di quello della commissione. Poiché si tratta di un articolo completamente riformulato, potremmo subito passare al nuovo testo della Giunta, perché altrimenti... Io credo che da parte della Giunta...)

PRESIDENTE: Collega Klotz, lei ha fatto bene a...

(Interruzione)

KLOTZ: ...Dieser Artikel 13 wird durch den nachstehenden ersetzt. Die Unterschriften sind nicht leserlich. Ich bin davon ausgegangen, daß von der Regierung... Entschuldigung.

(...Questo art. 13 viene sostituito da quello successivo. Le firme non sono leggibili. Presupponevo che la Giunta... Scusi.)

PRESIDENTE: Faccio mia questa sua raccomandazione e pregherei i presentatori degli emendamenti di scrivere il nome in modo leggibile, per dare modo ai colleghi di capire chi è il presentatore dell'emendamento.

Abbiamo dato lettura dell'articolo in lingua italiana e tedesca, il collega Denicolò sta portando a conoscenza dei colleghi gli emendamenti all'emendamento che sono stati presentati dal proponente Benedetti. Per capirci: gli emendamenti all'emendamento sono sempre a firma di Benedetti.

Completiamo la lettura:

DENICOLO': Änderungsantrag zum Artikel 13.

Artikel 13 wird durch den nachstehenden ersetzt:

Nichtwählbarkeit zu Gemeinderatsmitgliedern

1. Zu Gemeinderatsmitgliedern sind nicht wählbar:

- a) im Gebiet, in dem sie ihr Amt ausüben, die Geistlichen und Kultusdiener, die kirchliche Gewalt und Seelsorge innehaben, und jene, die sie ordnungsgemäß vertreten;
- b) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Richter des Oberlandesgerichtes, der Landesgerichte, der Bezirksgerichte und des Regionalen Verwaltungsgerichtes, einschließlich der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen sowie die ehrenamtlichen stellvertretenden Bezirksrichter und die Friedensrichter und die neuen Friedensrichter;
- c) im Gebiet, in dem sie ihre Befugnisse ausüben, die Regierungskommissäre, die Vizepräfekten und die Beamten der öffentlichen Sicherheit sowie die Generäle, die Admiräle und die höheren Offiziere der Streitmächte des Staates;
- d) die Beamten und Angestellten des Staates, die mit Aufgaben der Aufsicht über die Gemeinden betraut sind, sowie jene der Provinzen Trient und Bozen, die Ämtern und Diensten zugeteilt sind, welche die Ausübung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen gegenüber den Gemeinden erfordern;
- e) die Bediensteten der entsprechenden Gemeinden;
- f) die mit Vertretungsbefugnis ausgestatteten Verwalter und Bediensteten von Anstalten, Konsortien oder Gesellschaften, die von der Gemeinde oder Gemeindeverbänden abhängig sind;
- g) die gesetzlichen Vertreter und die leitenden Angestellten der Aktiengesellschaften mit Mehrheitskapital der Gemeinde;
- h) die Verwalter und die Bediensteten mit Vertretungsbefugnissen, die dem Landesgesundheitsdienst angehören;
- i) die gesetzlichen Vertreter und die Leiter von mit dem Landesgesundheitsdienst vertraglich gebundenen Einrichtungen;

l) die in einer anderen Gemeinde amtierenden Gemeinderäte.

2. Die unter den Buchstaben a), b), c), d), f), g), h) und i) des vorstehenden Absatzes vorgesehenen Nichtwählbarkeitsgründe haben keine Wirkung, wenn der Betroffene spätestens am letzten für die Vorlegung der Kandidatur gültigen Tag wegen Kündigung, Versetzung, Widerruf des Auftrages oder der Abordnung oder Versetzung in den Wartestand seine Tätigkeit beendet.

3. Der im Abs. 1 Buchst. e) und l) vorgesehene Nichtwählbarkeitsgrund hat keine Wirkung, wenn die Betroffenen spätestens am letzten für die Vorlegung der Kandidaturen gültigen Tag wegen Kündigung ihre Tätigkeit beenden.

4. Die öffentliche Verwaltung hat die Maßnahmen nach Abs. 2 und 3 dieses Artikels binnen fünf Tagen nach der Antragstellung zu treffen. Falls die Verwaltung diese nicht trifft, wird der gleichzeitig mit der tatsächlichen Beendigung der Tätigkeit zu stellende Antrag auf Kündigung oder Wartestand vom fünften Tag nach jenem der Vorlegung an wirksam.

5. Als Beendigung der Tätigkeit ist die tatsächliche Enthaltung von jeder mit dem bekleideten Amt zusammenhängenden Amtshandlung zu verstehen.

PRESIDENTE: E' stato presentato all'art. 13 poco fa un emendamento firmato dal cons. Pinter, che leggerò.

Il primo emendamento, a firma del cons. Benedetti, recita: 'L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Ineleggibilità a consigliere comunale

1. Non sono eleggibili a Consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro Ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la Provincia di Bolzano, nonché i Vicedirettori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato;
- d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui Comuni, nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del Comune;
- e) i dipendenti dei rispettivi Comuni;
- f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune, di unione di Comuni;

- g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del Comune;
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale.
- i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale;
- l) i Consiglieri comunali in carica in altro Comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), f), g), h), ed i) del precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera e) ed i) del primo comma non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'Ufficio rivestito.

E' stato presentato un emendamento all'emendamento sempre a firma del cons. Benedetti, che recita: 'Dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate nell'art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.'

Questo emendamento è stato consegnato pochi minuti fa, lo stiamo traducendo e lo distribuiremo.

Leggo gli emendamenti e successivamente le darò la parola per l'illustrazione.

A firma del cons. Pinter è stato presentato un emendamento che recita: 'Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 come da ultimo sostituito nell'articolo 8 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 1988, n. 12 è inserito il seguente 1 bis:

'1 bis. E' ineleggibile a consigliere comunale, inoltre, il concessionario di una frequenza radiofonica o televisiva la cui fruizione riguardi comunque il comune per il quale intende candidare. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato rinuncia alla concessione entro l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.'

In questo momento è stato presentato dal cons. Gasperotti un emendamento all'emendamento Pinter all'art. 13 che recita: 'Prima della parola 'Concessionario...' 'L'esercente o chi a qualsiasi titolo è'.'

E' stato poi presentato un altro emendamento all'emendamento, a firma sempre del cons. Benedetti, che recita: 'Alla lettera f) viene aggiunto:

'o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.'

Al comma 2 viene inserito fra la lettera d) e la lettera f):

e)

Al comma 3 viene soppresso:

e).'

E' stato presentato un'altro emendamento al comma 3 che viene soppresso, ma questo è sempre riferito alla proposta Benedetti.

Ho dato lettura degli emendamenti e dei subemendamenti, darei la parola al cons. Benedetti per l'illustrazione delle sue proposte emendative.

Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Pinter.

PINTER: Non vorrei mettere i consiglieri nelle condizioni di non riuscire a comprendere la successione degli ultimi emendamenti, essendo stati presentati in questo momento. Chiederei al Presidente di poter concedere 10 minuti di sospensione per concordare tra i presentatori di questi emendamenti agli emendamenti e confrontarsi con la Giunta in modo da ritirare quelli che si equivalgono, in modo da avere una lettura semplificata per l'aula, altrimenti non riusciamo a capirci.

PRESIDENTE: Credo che da questa sospensione di 10 minuti ne tragga vantaggio il Consiglio, perché mi pare di aver compreso che c'è la disponibilità da parte della Giunta di concordare gli emendamenti con i proponenti, perciò mi sembra di poter accogliere questa richiesta di sospendere i lavori per 10 minuti.

Il Consiglio è sospeso, riprendiamo alle ore 12.35.

(ore 12.24)

(ore 12.44)

PRESIDENTE: Sono le ore 12.43, è stato depositato un emendamento concordato con la maggioranza, devo farlo tradurre e distribuire, in modo che tutti possano capirlo, quindi propongo un piccolo anticipo per consentirvi di andare a pranzo, augurandovi buon appetito. I lavori riprenderanno alle ore 15.00; la Presidenza distribuirà l'emendamento concordato con le minoranze nella seduta pomeridiana.

Comunico inoltre che martedì mattina sarebbe bene che tutti i consiglieri fossero in aula puntuali all'appello, perché saranno scattate alcune fotografie del Consiglio.

(ore 12.44)

(ore 15.03)

Presidenza del Presidente Franco Tretter

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto. Procediamo con l'appello nominale.

DENICOLO' (*segretario*): (*fa l'appello nominale*)
(*Sekretär*):(*ruf die Namen auf*)

PRESIDENTE: I lavori riprendono.
Sull'ordine dei lavori, cons. Zendron? Prego, a lei la parola.

ZENDRON: Signor Presidente, a nome dei consiglieri donne le chiedo 10 minuti di sospensione per discutere le previsioni sulle quote agli artt. 19, 20 e 21. Saranno 10 minuti reali.

PRESIDENTE: A nome e per conto della rappresentanza femminile del Consiglio lei chiede 10 minuti, non possiamo che accettare questa richiesta.
I lavori del Consiglio sono sospesi per 10 minuti.

(ore 15.08)

(ore 15.41)

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto. I lavori riprendono.
Dò lettura dell'emendamento concordato con la Giunta a firma Benedetti, Pinter e Giovanazzi.
Cons. Gasperotti, il suo subemendamento rimane? Bene.
Dò lettura dell'emendamento all'art. 13: 'L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Ineleggibilità a consigliere comunale

1. Non sono eleggibili a Consigliere comunale:

- a) nel territorio, nel quale esercitano il loro Ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

(*Interruzione*)

PRESIDENTE: Pregherei i consiglieri di prendere posto... L'assessore Moser dia il buon esempio!

- b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la Provincia di Bolzano, nonché i Vicedirettori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;
- c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello stato;
- d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui Comuni, nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del Comune;
- e) i dipendenti dei rispettivi Comuni;
- f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune, di unione di Comuni o di istituzioni di cui all'art. 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
- g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del Comune;
- h) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al servizio sanitario provinciale.
- i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il servizio sanitario provinciale;
- l) i Consiglieri comunali in carica in altro Comune.

2. E' ineleggibile a consigliere comunale, inoltre, il concessionario di una frequenza radiofonica o televisiva la cui fruizione riguardi comunque il comune per il quale intende candidare. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato rinuncia alla concessione entro l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), f), g), h), ed i) del precedente comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

4. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del primo comma non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'Ufficio rivestito.

7. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.'

All'emendamento è stato presentato un subemendamento, che recita: 'Prima della parola 'concessionario' 'L'esercente o chi a qualsiasi titolo è.' a firma dei cons. Gasperotti ed altri.

Cons Gasperotti, intende mantenere il suo subemendamento?

GASPEROTTI: L'emendamento all'emendamento voleva raggiungere l'obiettivo di precisare meglio che il concessionario non è solo individuato attraverso la concessione, ma chi utilizza e gestisce in prima persona il servizio radiotelevisivo. Lo so, forse non arriva fino in fondo a questo obiettivo, però amplia un po' il discorso dei vincoli. Mi diceva che non era molto ben accetto in quanto aveva delle difficoltà di accettazione, però insisto, nel senso che 'il concessionario' sappiamo tutti che non è una figura che normalmente è individuata come persona interessata in prima, quindi questo mio intervento era teso ad ampliare la negazione di candidabilità.

PRESIDENTE: Va bene, allora viene mantenuto l'emendamento all'emendamento. Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

Ha chiesto la parola, cons. Benedikter?

Allora metto in votazione l'emendamento all'emendamento a firma di Gasperotti.

Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Astenuti?

Con 9 voti favorevoli, 23 contrari, 3 astensioni, il Consiglio non approva.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI: Solo per dire che con l'aiuto dei funzionari e la disponibilità dell'assessore e del cons. Pinter siamo arrivati a formulare un articolo che, a mio avviso, è più leggibile, nel senso che è giusto che ogni tanto alle enunciazioni diamo anche un risvolto pratico e che quindi si riesca a rendere queste leggi leggibili per tutti, voglio riproporre all'aula questo articolo 13, che come era stato formulato avrebbe comportato sicuramente una perdita di tempo a tutti gli addetti ai lavori, ritengo che invece questa stesura proposta sia più funzionale o quanto meno limita il richiamo ad altre leggi regionali.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire?

La parola al cons. Denicolò.

DENICOLO': Ich möchte noch einmal, Herr Präsident, die Aufmerksamkeit des Regionalrates auf den Absatz 2 der vorliegenden Abänderung legen. Und zwar geht es hier wieder um die Nichtwählbarkeit von Personen, die entweder Konzessionen von Rundfunk- und Fernsehfrequenzen haben oder auch entsprechend Besitzer sind. Ich habe den Eindruck, daß wir hier beinahe einer Berlusconi-Phobie unterliegen und möchte doch einmal bitten, einen Moment bei dem zu verweilen, was wir hier diskutieren. Erstens einmal frage ich mich, wieso z.B. Besitzer oder Inhaber von Printmedien

komplett ausgelassen werden. Die Realität der Bezirkszeitungen und die Gemeindeblätter u.a. gibt es auch. Wieso werden die hier ausgeschlossen. Einmal.

Zweitens: Wir erleben in Italien eine Reihe von Privatisierungen auch im öffentlich rechtlichen Rundfunk- und Fernseh- und Informationsbereich, denen wir uns nicht verschließen können, d.h. also auch daß das Recht, in diesem Bereich unternehmerisch tätig zu werden einerseits, aber auch in diesem Bereich arbeiten zu können, respektiert werden muß. Hier wird eine Tätigkeit der Unternehmer ganz einfach vorneweg diskriminiert und dagegen spreche ich mich einfach aus. Also, es ist eine Einschränkung der Unternehmungsfreiheit auch auf diesem Gebiet. Ich frage weiter: Müßte man nicht auch jene Personen von der Wählbarkeit ausschließen, die bei solchen Instrumenten der Meinungsbildung z.B. Chefredakteurposten innehaben und ständig Tag für Tag entweder gelesen oder gesehen werden. Müßten die dann nicht auch von der Wählbarkeit ausgeschlossen werden? Ich finde es nicht kohärent und ich denke auch, daß diese Einschränkung des passiven Wahlrechtes auch gegen die Grundrechte verstößt, und schließlich meine ich, müßte man logischerweise weiterdenken und sagen: Was ist mit jenen, die z.B. sehr viel Kapital besitzen, die müßte man auch von der Wählbarkeit ausschließen, weil sie ihr Kapital dann für Werbung und alles mögliche einsetzen könnten. Ich sage nur, daß es richtig wäre, wenn man darüber länger nachdenken würde und nicht nur mit einem solchen Absatz diese Personen ausschließt.

Letztendlich denke ich, daß es doch beinahe bedeuten würde, daß wir unsere Bürger und Bürgerinnen als nicht mündig genug ansehen würden und ihre Kritikfähigkeit etwa nicht so sehr ins Gewicht legen würden. Wir halten unsere Leute weitgehend für dumm und verführbar, d.h. auch unsere Demokratie halten wir grundsätzlich für verführbar, wenn wir hier so insgeheim in einigen Zeilen etwas hineinschreiben, wir müßten schon gewichtere Geschütze auffahren. Deswegen ersuche ich über diesen Absatz 2 getrennt abstimmen zu lassen.

(Signor Presidente! Vorrei attirare un momento l'attenzione del Consiglio regionale sul comma 2 del presente emendamento. Qui si tratta di nuovo della ineleggibilità di persone titolari o proprietarie di concessioni radiotelevisive. Ho l'impressione che qui ci si lasci prendere dalla fobia antiberlusconiana e quindi vorrei invitare il Consiglio a rimanere nell'ambito di ciò che è l'oggetto della nostra discussione. Innanzi tutto mi chiedo perché allora non vengano esclusi anche i concessionari o proprietari della carta stampata. Esiste dopotutto anche una realtà che comprende i giornali, locali o comunali compresi. Perché queste persone non vengono anch'esse escluse?

Secondo: In Italia stiamo assistendo a varie privatizzazioni anche nell'ambito radiotelevisivo e dell'informazione, di fronte alle quali non possiamo chiudere gli occhi. Ciò implica non solo il diritto ad intraprendere attività commerciali in tale settore, ma anche a venire rispettati per tale attività. Qui invece si vuole discriminare a priori un'attività imprenditoriale e a tale cosa io mi oppongo. Si tratta quindi di una limitazione della libertà imprenditoriale in questo settore. E poi mi chiedo: non si dovrebbero considerare ineleggibili anche quelle persone che hanno

grosse responsabilità nell'ambito dell'informazione pubblica, come i caporedattori che vengono ascoltati o letti quotidianamente? Trovo incoerente questa posizione e ritengo che la limitazione del diritto elettorale passivo leda anche i diritti fondamentali del cittadino. Altrimenti si dovrebbe andare oltre e dire: cosa facciamo con quelli che posseggono molto capitale? Dovremmo escludere anche loro dall'eleggibilità, in quanto con il loro capitale essi sono avvantaggiati in campagna elettorale. Ritengo che si debba riflettere su tutti questi aspetti e non escludere solo una categoria di persone con questo comma.

Infine ritengo che in questo modo si considerino poco maturi gli elettori e non li si reputi dotati della necessaria capacità critica. Introducendo di nascosto, con queste poche righe, cose di questo genere, si ritiene che gli elettori siano fundamentalmente incolti e seducibili. Ma semmai dovremmo ricorrere a mezzi più violenti. Per questo chiedo che si voti separatamente su questo secondo comma.)

PRESIDENTE: Comunico all'aula che è stato presentato un emendamento a firma Denicolò, Messner e Atz, che recita: 'Il comma 2 è soppresso.'

Sull'emendamento qualcuno intende prendere la parola?

La parola al cons. Alessandrini.

ALESSANDRINI: Cerco di comprendere le motivazioni illustrate dal collega Denicolò, non mi convincono, devo dirlo francamente, perché in nome, fra l'altro, della ricerca di una perfezione astratta, si rischia di nascondere la realtà di processi reali, che esistono nel paese e di cui abbiamo avuto esempi non unici, non è solo il fenomeno Berlusconi, ma vorrei semplicemente dire al cons. Denicolò che basta riferirsi al pensiero di un grande esponente della tradizione liberal-democratica, che è morto questi giorni, Karl Popper, è la sua critica alla televisione, quindi posso capire che in linea di principio si possa anche discutere della proprietà di chi ha responsabilità in un organo di informazione a stampa, però credo che proprio il pensiero di Popper ci aiuti a dire che c'è una qualità di impatto diverso tra un mezzo come quello televisivo e tutti gli altri; quindi invito tutti a riflettere su questa cosa, è un contributo certo non esaustivo rispetto a problematiche come quelle alle quali si riferiva il cons. Denicolò, però è un aspetto con il quale fare i conti, per quello che è a noi possibile, perché, certo, le disuguaglianze, i poteri diversi, in una società articolata come la nostra, permangono, però raccogliamo la lezione di Popper e vediamo di essere attenti rispetto al valutare qual è l'impatto di un mezzo come quello televisivo rispetto all'impatto che hanno altri strumenti.

PRESIDENTE: Intende intervenire, cons. Chiodi? No.

Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Bondi.

BONDI: Desidero intervenire per capire qual è l'obiettivo di questo comma 2. Ho sentito gli interventi dei cons. Denicolò e Alessandrini e bisogna essere molto chiari. Qual è l'obiettivo? Mi pare possano essere due: uno è quello di eliminare la televisione

in quanto, come diceva citando Popper, è un elemento assolutamente pericoloso nella società moderna, ma questo va al di là dell'aspetto puramente elettorale, l'altro obiettivo è quello di impedire che chi ha la possibilità di usufruire del mezzo di informazione acceda ad una competizione elettorale alterandola, in quanto parte con vantaggi rispetto a chi non ha il mezzo in questo caso televisivo; ma se questo è l'obiettivo, mi si deve effettivamente spiegare per quale ragione può candidare il direttore dell'Adige, dell'Alto Adige o del Dolomiten e non può candidare il proprietario di una concessione radiofonica. Se il problema è quello di impedire a chi ha queste possibilità di entrare in un'arena elettorale, perché ha maggiori possibilità degli altri, evidentemente dobbiamo porci prima il problema della carta stampata e secondo gli altri aspetti che ha giustamente toccato il cons. Denicolò circa il fatto che comunque ci saranno persone che potranno mettere nella propria campagna elettorale tanti soldi quanti altri non potranno mettere ed avanti di questo passo. Allora se il problema è quello di demonizzare la televisione quale mezzo tecnico attraverso cui si fa informazione, allora ragioniamo su questo, ma non credo sia il significato che si voleva ottenere con questo emendamento, che è invece quello di impedire che chi ha strumenti di questo tipo possa concorrere in modo diverso rispetto agli altri; ma se è così non basta limitarci al divieto ed alla ineleggibilità per chi ha questi mezzi, ma dobbiamo estenderlo a che comunque nell'arco degli anni, delle settimane, dei mesi o delle giornate può in qualche modo 'strumentalizzare', salvo renderci conto di qual è il pericolo in questa posizione, e cioè ritenere che la democrazia alla fine è un qualcosa che non può essere accettato, perché il ragionamento finale è che siccome c'è una fetta di popolazione che non è in grado di discernere, ma che può essere strumentalizzata dal mezzo di informazione, noi lo togliamo, il che significa ritenere che ci siano cittadini di serie A che sanno scegliere, non votano Berlusconi, come è il sottoscritto, e cittadini di serie B che non sanno scegliere e votano Berlusconi perché si fanno fregare dalla televisione. Se è così bisogna arrivare oltre e incominciare a dire che la democrazia non è più un uomo o un voto, ma ci sono persone che sanno discernere rispetto ad altre e quindi entriamo in un sistema oligarchico. Fuori da questa concezione credo che questo emendamento...

(Interruzione)

BONDI: Certo, ma la democrazia regolata deve partire dal presupposto che qualunque cittadino è in grado di discernere al di là dei mezzi di informazione e quindi della televisione. Altrimenti mi va anche bene di fare un ragionamento di preoccuparsi partendo dal presupposto che c'è chi vota pensando e chi invece, come dice qualcuno, vota non pensando e io sono tra quelli che ha votato secondo questa logica in quanto non ho votato Berlusconi, tanto per essere chiari.

Al di là di questo, ritornando all'emendamento 2, credo che anche qui bisogna essere coerenti fino in fondo: vogliamo eliminare il problema di chi ha l'informazione? Facciamolo però per tutti, altrimenti è strumentale rispetto ad una posizione politica che non è quella di chi lo ha presentato, non è la mia, ma non

possiamo fare una legge sulla base delle opinioni politiche che stanno dietro ad ognuno di noi, quindi per queste ragioni voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Chiodi, ne ha la facoltà.

CHIODI: Scusate, colleghi, ritengo voi siate delle persone estremamente intelligenti, ma certi momenti mi pare che viviate su un'altro pianeta. Qui dentro nessuno è andato a dire, collega del SVP, che questo è un attacco alla libera professione o all'imprenditoria, stiamo discutendo di un elenco enorme di motivi di ineleggibilità in un consiglio comunale, però cerchiamo anche di non prenderci in giro, a parte il discorso dei direttori e dei proprietari di giornale, che basta fare un emendamento, sono disponibile a sottoscriverlo, però cerchiamo anche di stare con i piedi per terra. Pensate ad una qualsiasi campagna elettorale: non è un attacco agli imprenditori eccetera, pensate ad una qualsiasi campagna elettorale, dove io e lei, collega, partiamo per diventare sindaci ed io sono proprietaria di una televisione, ci può ben essere tutto quello che vuole lei, ma sono sicura che vincerei la battaglia, perché mi pare che non dobbiamo nasconderci dietro le grandi cose, è successo non poco più di mesi fa. Allora queste cose potrebbero andare bene per i mezzi busti della televisione, per tutto quello che volete voi, pensando che i redattori dei giornali eccetera hanno qualcuno che li controlla, perché l'editore o il proprietario li dovrebbero controllare, si potrebbe fare un discorso sui proprietari di giornale, però non nascondiamoci che questa cosa è successa, stamattina quando ho presentato l'altro emendamento ho detto 'sarà difficile per voi pensare che io presento questo emendamento non contro Berlusconi', perché in parte sarebbe una bugia dire questo, però ho anche citato quello che è successo a Taranto con il proprietario di una televisione privata la cui televisione mi pare si chiama 'Antenna 6' e la sua lista si chiamava 'Antenna 6', pluri-inquisito, pluri-tutto, è stato eletto. Allora cerchiamo di capire dove vogliamo andare a parare, perché qui non c'è un attacco a nulla ed a nessuno, è solo una questione di ragionamento delle cose che sono successe negli ultimi tempi, altrimenti ci prendiamo in giro.

PRESIDENTE: Il consigliere del SVP era Denicolò, che ha chiesto la parola per la seconda volta.

DENICOLO': Zunächst, Herr Präsident, zu Kollege Alessandrini. So gut wie er kenne ich wahrscheinlich Karl Popper nicht, aber seine offene Gesellschaft habe ich versucht zu verstehen. Mir tut es leid, daß ich seinen letzten Aufsatz über die Television, bevor er gestorben ist, noch nicht lesen konnte. Immerhin aber, wenn wir unter diesem Aspekt reden, dann müssen wir auf ganz anderen Ebenen legislativ tätig werden und nicht im Rahmen eines Wahlgesetzes zur Direktwahl des Bürgermeister.

Zur Frau Chiodi: Ich führe niemanden an der Nase herum, auch mich selbst nicht, und ich habe hier für meine Person geredet und nicht in der Mehrzahl. Auch das möchte ich respektiert wissen.

Ich möchte noch dazu sagen: Unsere Realität ist bestimmt von Ungleichheiten, das gehört zu unserer Natur. Wer immer versucht hat, in der Geschichte der Menschen Gleichheit zu schaffen, ist ungerecht und unmenschlich geworden. Also müssen wir auch das respektieren. Ich könnte aber einverstanden sein, was die Medien anbelangt, daß all jene Konzessionsinhaber und Besitzer von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind, die öffentliche Aufträge haben bzw. öffentliche finanzielle Mittel bekommen, um ihren Auftrag durchzuführen, damit sie nicht in der Lage sind, dieses Medium oder ihren Auftrag für private Interessen zu nutzen. Aber nicht so wie es hier steht.

(Innanzitutto, signor Presidente, rispondo al collega Alessandrini. Probabilmente non conosco bene quanto lui Karl Popper, tuttavia ho cercato di comprendere la sua società aperta. Mi dispiace di non aver potuto leggere la sua ultima relazione sulla televisione, scritta poco prima che morisse. Ma se parliamo di questo aspetto, dobbiamo cercare di attivarci altrove a livello legislativo e non nell'ambito di una legge elettorale per l'elezione diretta del sindaco.

Alla cons. Chiodi vorrei rispondere che non prendo in giro nessuno, me compreso. Io ho parlato a nome mio e non al plurale. E vorrei che questo venisse rispettato.

Vorrei ancora aggiungere che la nostra realtà è caratterizzata dalle differenze, differenze che fanno parte della natura delle cose. E chi, nel corso della storia dell'uomo, ha cercato di creare uguaglianza, è diventato ingiusto ed disumano. Quindi dobbiamo cercare di avere rispetto. Potrei anche essere d'accordo di escludere dall'eleggibilità tutti i proprietari o concessionari radiotelevisivi che hanno incarichi pubblici o ricevono finanziamenti pubblici per la loro attività, in modo che non possano usare l'informazione per interessi privati. Ma non sono d'accordo con questa dizione.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento?

La parola al cons. Atz.

ATZ: Sehr geehrter Herr Präsident!

Ich möchte mich im Namen der gesamten Fraktion dem anschließen, was unser Kollege Denicolò gesagt hat. Wir werden diesem Abänderungsantrag des Kollegen Benedetti nur zustimmen, wenn er den Punkt 2 freiwillig herausnimmt, oder wir werden den Antrag stellen, daß wir getrennt abstimmen und dann werden wir diesem Punkt 2 nicht zustimmen.

(Illustre signor Presidente!

A nome dell'intero gruppo che rappresento vorrei condividere le affermazioni del collega Denicolò. Daremo il nostro voto favorevole all'emendamento del cons. Benedetti, solo se toglierà volontariamente il punto 2. Altrimenti chiederemo la votazione separata per punti e non daremo il voto favorevole al punto 2.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedetti.

BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Sul tema mi ero già esposto ieri, quando abbiamo parlato dello stesso argomento a riguardo del sindaco; ho affermato allora che non tanto una legge elettorale, ma una legge nazionale debba regolare l'emittenza radiotelevisiva, debba riuscire a dare un senso, soprattutto nei periodi di campagna elettorale, affinché la cosa sia uguale per tutti, quindi non è per me vincolante il fatto che un comma di questo tenore sia inserito in una legge elettorale, quindi da parte mia c'è anche la disponibilità al ritiro del comma 2.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Ganz kurz, Herr Präsident, um zu sagen, daß man hier die Einwände und die Zweifel des Kollegen Denicolò schon versteht, denn wir brauchen nur unsere eigene Realität zu sehen. Wie viele Verbände haben ihre Leute auch hier sitzen und in diesem Fall denke ich, daß ein Konzessionsinhaber möglicherweise gar nicht einmal selber kandidieren will, weil er doch seiner Fernsehanstalt oder seinem Medium mehr Zeit widmen will. Dann nimmt er sich einen Strohmännchen und ich habe mehr Angst vor den Strohmännchen als vor profilierten Leuten an und für sich, die vielleicht mit entsprechender Macht arbeiten, was das Gefährliche ist, aber den erkenne ich an und gegen den kann ich vielleicht auch angehen. Aber die Strohmännchen sind sehr häufig noch mieser.

Infolgedessen kann ich hier diese Einwände schon verstehen und ich denke auch, daß man nicht unbedingt alles über einen Kamm scheren sollte, denn die tüchtigen Leute haben es nicht notwendig. So ist es.

(Brevemente, signor Presidente, per affermare che posso comprendere tutti i dubbi e le perplessità enunciate dal cons. Denicolò, perché basta guardare alla nostra realtà. Quante associazioni sono rappresentate anche qui attraverso propri esponenti! In questo caso penso che un concessionario probabilmente non sia nemmeno interessato a candidare di persona, in quanto vorrà dedicare la maggior parte del suo tempo a favore dell'emittente. E allora si prenderà un prestanome. E a me fanno più paura i prestanomi che le persone ben definite che forse lavorano per mezzo del potere che detengono, il che è pericoloso - lo ammetto -, ma perlomeno contrastabile. Inoltre questi prestanome di solito sono persone poco trasparenti.

Per queste ragioni comprendo le obiezioni sollevate e ritengo che non si dovrebbe fare di tutta l'erba un fascio, perché c'è anche della gente in gamba che non deve essere penalizzata.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento a firma Denicolò ed altri...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non è possibile, ho capito che c'è una disponibilità politica, egli, a nome e per conto anche dei firmatari, voterà; qui ora devo mettere in votazione un emendamento all'emendamento. Se i cons. Benedetti, Pinter e Giovanazzi ritirano l'emendamento, lo devono ritirare interamente, altrimenti dobbiamo votare l'emendamento all'emendamento.

(Interruzione)

PRESIDENTE: La parola al collega Atz.

ATZ: Herr Präsident, bitte wenn Sie mir Aufschluß darüber geben wollen. Wir hätten diesem Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag gerne zugestimmt, aber ohne diesen Punkt 2. Wenn Sie mir bitte helfen wollen und erklären wollen, wie wir das in diesem Falle anstellen könnten. Können wir zuerst über den Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag zum Abänderungsantrag vom Kollegen Denicolò abstimmen? Das wäre vielleicht formell das richtige, ich frage Sie, wie wir das anstellen können.

(Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Noi avremmo dato il nostro voto favorevole al subemendamento, ma senza il punto 2. Se Lei volesse aiutarmi a risolvere questo problema, Le sarei grato. Potremmo votare prima l'emendamento al subemendamento del collega Denicolò? Forse formalmente sarebbe la cosa più giusta, mi chiedo solo come si possa fare.)

PRESIDENTE: E' semplicissimo, votiamo l'emendamento Denicolò che stralcia il comma 2 dell'emendamento Benedetti, poi votiamo l'emendamento così emendato.

Siamo in votazione dell'emendamento Denicolò. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti contrari, 9 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento Denicolò è approvato.

Votiamo ora l'emendamento Benedetti così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti contrari, nessuna astensione e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento così emendato è approvato.

Chiedo scusa: con 1 voto contrario, 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento sostitutivo è approvato.

Passiamo all'art. 14.

Art. 14

(Incompatibilità di cariche)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, le lettere e), f), g) sono sostituite dalle seguenti:

- "e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di Unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'Unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'Unione di comuni;
- g bis) colui che sia concessionario di una frequenza radiofonica o televisiva la cui fruizione riguardi comunque il comune interessato."

2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h bis) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali;"

3. Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 le parole "di altro comune" sono soppresse.

Sono stati presentati all'articolo alcuni emendamenti, diamo lettura del testo dell'articolo in tedesco e poi leggerò gli emendamenti.

DENICOLO':

Art. 14 (Unvereinbarkeit von Ämtern)

1. Im Artikel 20 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen, ersetzt durch Artikel 9 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 werden die Buchstaben e), f), g) durch die nachstehenden ersetzt:

- "e) wer wegen Handlungen, die er in der Zeit begangen hat, in der er Verwalter oder Bediensteter der Gemeinde oder des Gemeindenverbundes bzw. einer Anstalt, eines Betriebes oder einer Einrichtung war, die von diesen abhängig sind oder beaufsichtigt werden, mit rechtskräftigem Urteil gegenüber der Körperschaft, der Anstalt oder dem Betrieb für verantwortlich erklärt wurde und seine Schulden noch nicht getilgt hat;

- f) jener, der gesetzlich in Verzug gesetzt wurde, da er gegenüber der Gemeinde oder dem Gemeindenverbund bzw. einer Anstalt, einem Betrieb oder einer Einrichtung, die von diesen abhängig sind, eine fällige und klagbare Schuld hat, oder gegenüber den genannten Körperschaften eine fällige und klagbare Schuld wegen Steuern, Abgaben und Gebühren hat und dem die Mitteilung nach Artikel 46 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 602 ergebnislos zugestellt wurde;
- g) wer, sollte er dazu verpflichtet sein, die Finanz- oder Verwaltungsrechnung einer die Gemeinde oder den Gemeindenverbund betreffenden Haushaltsführung nicht abgelegt hat;
- g bis) wer Konzessionsinhaber eines Radio- oder Fernsehsenders ist, dessen Programme in der betroffenen Gemeinde ausgestrahlt werden."
2. Im Artikel 20 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen, ersetzt durch Artikel 9 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 wird nach Buchstabe h) der nachstehende Buchstabe eingefügt:
"h bis) der Konzessionsinhaber von Gemeindegütern sowie der Inhaber, Verwalter, Bedienstete mit Vertretungsgewalt einer Konzessionsgesellschaft von Gemeindegütern;"
3. Im Artikel 20 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen, ersetzt durch Artikel 9 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 werden die Worte "einer anderen Gemeinde" gestrichen.

PRESIDENTE: All'art. 14 sono stati presentati 3 emendamenti: il primo è al primo comma a firma di Pinter, che recita: 'La lettera g bis) è soppressa.'

Il secondo emendamento, al secondo comma dell'art. 14, a firma Divina, Delladio e Vecli, recita: 'Nel comma 2 alla lett. h bis) sono aggiunte le seguenti parole "quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di lire 100 milioni,".'

Il terzo emendamento al terzo comma, a firma di Bondi, recita: 'Dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3bis). Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 le parole "di consigliere regionale" sono soppresse.".'

Cons. Pinter, intende illustrare il primo emendamento?

Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento?

Il primo firmatario ritira l'emendamento.

Passiamo al secondo emendamento al comma 2, a firma dei cons. Divina, Delladio e Vecli. Il primo firmatario intende illustrarlo?

La parola al cons. Divina.

DIVINA: Grazie, signor Presidente. Stiamo parlando, per entrare in argomento, di incompatibilità di cariche e alla lettera h bis) si parla di concessione di beni comunali. Riteniamo di porre una limitazione nel senso che, se lasciassimo l'articolo così com'è, troveremmo un sacco di soggetti incompatibili con la carica di amministratore

comunale, perché pensiamo, per esempio, alla zona estrattiva del porfido, dove una pluralità di soggetti, per lo più sono amministratori comunali, ed il fatto stesso di esercitare un'attività imprenditoriale che per specificità là si esercita soltanto tramite la concessione, diventerebbero figure incompatibili. Comprendiamo la delicatezza della problematica, però pensiamo che un 5% come limite che soltanto superando tale limite delle spese correnti del comune il canone di concessione, oppure mettere il limite di 100 milioni possa essere un limite ragionevole al fatto di rendere o meno compatibile le due funzioni di imprenditore e di amministratore. Non intendiamo criminalizzare pertanto la categoria degli imprenditori in quanto tale.

Ci spiace, tra il resto, che all'art. 6 sia sfuggito a noi una simile possibilità di introdurre un emendamento, infatti è stata prevista l'incompatibilità con la figura del sindaco, che scatta qualora il soggetto candidabile a sindaco avesse dei rapporti, anche d'appalto, nei confronti dell'amministrazione comunale. Parlando di appalti o lavori pubblici, comprendiamo che anche l'idraulico del paese, il falegname, che per esercitare la sua attività fa una piccola opera o un intervento a qualche serramento del comune, con la rigidità della norma si mette in condizione di essere incompatibile con la funzione di sindaco. Purtroppo è scappata anche a noi, saremo costretti ad intervenire emendando eventualmente la legge quando sarà entrata in vigore. Abbiamo però l'opportunità di rettificare questo articolo prima che si licenzi nella versione che è stata presentata, pertanto pensiamo che questo correttivo sia utile per evitare in certe e determinate zone di rendere la quasi totalità degli imprenditori incompatibili con le cariche di amministratori comunali. Grazie.

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al cons. Atz, comunico che l'emendamento Pinter è stato fatto proprio dal collega Atz, allora dobbiamo tornare indietro, anche perché l'emendamento prevedeva: 'al primo comma la lettera g bis) è soppressa'. Parliamo degli emendamenti, ma questo è prioritario.

La parola al cons. Atz, stiamo discutendo il suo emendamento ora presentato.

ATZ: Danke Herr Präsident.

Es geht um diesen Artikel 14 g bis. Dieser g bis würde sagen, wer Konzessionsinhaber eines Radio oder Fernsehsenders ist, dessen Programme in der betroffenen Gemeinde ausgestrahlt werden. Genau das ist der Punkt, den wir vorhin vom Kollegen Benedetti gestrichen und nicht darüber abgestimmt haben, und jetzt kommt er praktisch bei der Hintertür wieder herein. Deshalb sind wir auch hier nicht einverstanden. Wir beantragen, daß auch dieser Punkt g bis gestrichen wird.

(Grazie, signor Presidente.

Si tratta dell'art. 14 g bis. Questo art. g bis si riferisce ai proprietari o concessionari di emittenti radiotelevisive, i cui programmi vengono irradiati nel territorio del relativo comune. Questo è proprio il punto che abbiamo tolto prima dall'emendamento del collega Benedetti e su cui non abbiamo votato, e che adesso viene

qui riproposto. Per questa ragione non siamo d'accordo. Chiediamo che questo punto g bis venga stralciato.)

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'emendamento Atz.

La parola al cons. Pinter.

PINTER: E' per chiarire che non si confondano le intenzioni del cons. Atz con le intenzioni del cons. Pinter. Il mio emendamento era necessario, se fosse stato approvato quello precedente, perché poneva la titolarità di concessioni radiotelevisive come condizione di ineleggibilità, allora non potevo tenerlo, e ineleggibilità e incompatibilità, per cui, se fosse stato approvato avevo presentato l'emendamento per togliere l'incompatibilità. Adesso si toglie non solo l'ineleggibilità, che si proponeva con un emendamento, ma anche l'incompatibilità, che era stata approvata in Commissione legislativa e quindi si cancellerebbe ogni qualsiasi incompatibilità ed ineleggibilità della concessione di una frequenza radiotelevisiva, quindi non sostengo l'emendamento che avevo ritirato.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Was ich sagen möchte betrifft sowohl diesen Abänderungsantrag als auch den Antrag von den Abg. Divina, Delladio, in dem es um die 5 Prozent geht. Ich war immer der Ansicht, daß die Gesetze, die wir erlassen, Grundsatzbestimmungen enthalten sollen bzw. sie sollen Grundsätze widerspiegeln, die selbstverständlich der Bevölkerung einleuchten, indem wir den Geisteszustand der Bevölkerung widerspiegeln sollten. Entweder ist etwas grundsätzlich richtig oder nicht richtig. Also, wenn es grundsätzlich - wie vorher abgestimmt worden ist - zulässig sein soll, daß auch wer einen Radiosender betreibt, trotzdem kandidieren kann, dann sehe ich nicht ein, warum er dann nicht weiter... er wird gewählt, dann sehe ich nicht ein, warum er dann nicht weiter den Radiosender betreiben soll können, wenn er gewählt ist. Wenn ich sage, grundsätzlich kann er gewählt werden, auch wenn er einen Radio- oder Fernsehsender betreibt und dann wenn er gewählt ist, soll er ihn fallen lassen, dann ist das meiner Ansicht nicht folgerichtig, nicht logisch. Wenn ich sage, die Konzessionsinhaber von Gemeindegütern, sowie der Inhaber, Verwalter, Bedienstete mit Vertretungsgewalt einer Konzessionsgesellschaft von Gemeindegütern, die sind in der Ausübung des Amtes als Gemeinderat, dann empfinde ich es als richtig, aber dann soll man nicht wieder unterscheiden, wenn diese Konzessionsgebühr nicht mehr als 5 Prozent der laufenden Ausgaben des Gemeindehaushaltes ausmacht, dann soll er es machen. Das ist eine Mentalität, die mir - wir sagen typisch italienisch. Zuerst sagt grundsätzlich nein, aber dann laßt man doch wieder etwas zu irgendwie eine Kleinigkeit, denn dann soll wieder unterschieden werden. Hat er 5 Prozent, hat er sie nicht usw. Entweder ist es grundsätzlich nicht richtig, dann bleibe ich dabei, ob es 5 Prozent oder 50 Prozent. Das verstehen doch die Leute besser, wenn man sagt, nein es ist grundsätzlich falsch, aber bitte 5 Prozent darfst Du schon sündigen. Danke.

(Le mie osservazioni riguardano sia questo emendamento che l'emendamento dei conss. Divina e Delladio, relativo al 5%. Ho sempre ritenuto che le leggi che noi emaniamo dovrebbero contenere delle norme di principio, ovvero dei principi chiari per tutta la popolazione che possano anche riflettere le esigenze della società. E allora bisogna decidere se una cosa sia giusta o no. Se quindi prima si è deciso che sia ammissibile - e lo abbiamo votato - che anche chi gestisce un'emittente radio possa candidare, allora non vedo perché non possa poi continuare, dopo l'eventuale elezione, a svolgere questa sua attività. Non mi sembra coerente dire che può candidare anche chi gestisce un'emittente radiotelevisiva, però poi, se viene eletto, non può più continuare a svolgere tale attività. Trovo giusto che si dica che concessionari di beni demaniali, nonché proprietari, amministratori e dipendenti con potere di rappresentanza in una società concessionaria di beni comunali non possano svolgere le funzioni di consigliere comunale; tuttavia mi sembra sbagliato indicare che ciò vale solo qualora la tassa di concessione superi il 5% delle spese correnti del bilancio comunale. Questa mi sembra una mentalità tipicamente italiana. Prima si dice di no, ma poi si lascia aperta una piccola possibilità e si fa una differenza tra meno del 5% e più del 5%. Se il principio è giusto, non deve esserci né il 5%, né il 50%. La gente non riesce a comprendere perché si dica che una cosa fondamentale è sbagliata, ma poi si lasci la possibilità di peccare fino al 5%. Grazie.)

PRESIDENTE: Una comunicazione all'aula: l'emendamento Bondi è ritirato. Qualcuno intende prendere la parola sull'emendamento Atz? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento Atz. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti contrari, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Sull'emendamento Divina qualcuno intende prendere la parola?

La parola al cons. Passerini.

PASSERINI: Condivido anch'io le osservazioni del cons. Benedikter. C'è una affermazione di principio per cui il concessionario di beni comunali, nonché il titolare amministratore e dipendente con potere di rappresentanza non sono eleggibili. Se introduciamo queste eccezioni, il 5%, 100 milioni del tutto arbitrari e che non hanno un'oggettiva giustificazione, mettiamo davvero in discussione il principio; il principio ha un senso in quanto tale, vale a dire l'amministratore di beni comunali non può nello stesso tempo esserne anche il concessionario o l'amministratore, tutto qui, quindi l'incompatibilità ha un valore proprio in quanto è una questione di principio sulla quale non si può derogare.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire?

La parola al cons. Pinter.

PINTER: Anch'io sostengo le ragioni indicate anche dal cons. Passerini, cioè sul fatto dell'inopportunità di accogliere un emendamento che ponga dei limiti rispetto ad un principio, comprendo la ragione di questo emendamento, il fatto è che oggi, almeno in Trentino, ci sono delle amministrazioni comunali che sono composte spesso e volentieri da un consistente numero di concessionari di beni pubblici, mi riferisco ad esempio alla zona della val di Cembra, dove ci sono le cave di porfido, dove è contemporaneamente amministratore il sindaco e concessionario del bene, però credo che dobbiamo sostenere le ragioni del principio, cioè se è opportuno che un amministratore che dovrebbe fare prioritariamente il bene della pubblica amministrazione possa nel contempo essere un beneficiario del bene che amministra, cioè tutti siamo beneficiari indirettamente di avere un servizio fognario, della viabilità, della luce, eccetera, un'altra cosa è avere un beneficio nel senso di cavare un provento economico dalla gestione di un bene che è di proprietà comunale, ora è chiaro, l'amministrazione fissa spesso e volentieri la tariffa necessaria per la concessione, fissa i termini, le modalità ed il controllo sulla gestione del bene comunale e quindi è senz'altro inopportuno, perché diventa oggettivamente conflittuale, al di là della buona o cattiva volontà del gestionario, l'interesse del privato gestore del bene pubblico rispetto a quella che è la funzione del pubblico amministratore dello stesso bene, quindi penso che facciamo meglio a sostenere la proposta contenuta nel testo originario.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire?

La parola al cons. Divina.

DIVINA: Mi confortano anche con dei testi normativi, perché qualcuno ha affermato e sostenendo esclusivamente i principi, che sarebbe arbitrario porre una limitazione in termine al valore. L'art. 19 del testo unico delle leggi sulla composizione degli organi delle amministrazioni comunali parla già di incompatibilità di cariche: 'i titolari amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza che gestiscono servizi o esazioni di diritti o somministrazione o appalti negli interessi del comune quando il valore supera il 5% delle spese correnti al relativo bilancio comunale. A questo punto non è arbitrario, ma semmai possiamo affermare che è stata recepita una normativa già in essere nelle precedenti disposizioni.

Vorrei ricordare a chi, in funzione dei principi, preferisce uccidersi o sbattere la testa contro i muri piuttosto che capire che la realtà della vita quotidiana non segue proprio dei principi, ma è forse un po' più duttile, si deve adeguare alle cose, perché porre un limite che il 5% era anche precedentemente, ma potrebbe anche essere un numero diverso, serve per ovviare la rigidità del principio che cozza contro la quotidianità.

Ricordo che, se qualcuno, per esempio, vuole inibire ad una categoria di imprenditori anche la possibilità di esercitare i propri diritti e di essere degli amministratori nelle proprie comunità, ricordo in ogni caso sempre il vaglio dell'elezione, noi non mettiamo gente in condizione o in privilegio, ma sono degli amministratori eletti, che con questa clausola diverrebbero incompatibili; al di là che

non voglio nemmeno fare lo strenuo difensore di categoria, ma che qui mi sembra si preferisca vengano inibite o criminalizzate addirittura, ricordo che anche un semplice contadino che faccia richiesta di coltivare le rive demaniali, per esempio, dell'Adige per coltivare 100 metri quadri di campo a patate ha bisogno di una concessione dello sfruttamento di un territorio in ogni caso pubblico, comunale o demaniale, ed anche quel contadino che, pagando un canone di poche migliaia di lire, se non poniamo un correttivo alla norma, diverrebbe incompatibile, avremmo privato quel non grosso imprenditore, non grosso sfruttatore - come qualcuno preferisce definirli - della collettività, ma uno che esercita la piccola propria attività di coltivatore diretto dal poter essere anche amministratore, dall'esercitare i propri diritti civili e politici; vorrei ricondurla sulla realtà e non tanto sui principi, perché perseguendo pedissequamente principi con la testa nel sacco, si finisce il più delle volte per rompersi anche la testa.

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen noch zum Abänderungsantrag? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Abänderungsantrag Divina, Delladio und Vecli zum Absatz 2 von Artikel 14 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Ich mache einmal die Gegenprobe, da scheinen mir es ziemlich die Mehrheit zu sein. Wer stimmt dagegen? 6 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Gegenstimmen und... Die Mehrheit hat schon gewählt. Wollen Sie eine Überprüfung der Abstimmung? Müssen Sie verlangen, sonst überprüfe ich nicht? Ich habe festgestellt, daß die Mehrheit mit ja gestimmt hat. Da müssen wir noch einmal abstimmen. Dann wird die Abstimmung wiederholt. Wer mit ja stimmt, möge bitte die Hand erhebt? Die Mehrheit. Wer stimmt dagegen? 10 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? 3 Enthaltungen.

Frau Kollegin Chiodi, ich bitte Sie sei es im Wortfall als wie im Tonfall sich bewußt zu sein, daß wir hier im Regionalrat sind. Meine Aufgabe ist es festzustellen, ob es die Mehrheit. Sie haben die Überprüfung verlangt. Die Überprüfung hat stattgefunden mehr als wie festzustellen, daß die Mehrheit hier ist, kann ich nicht. Wenn Sie nicht die Beschlußfähigkeit verlangen, dann brauche ich nicht einzeln zu zählen, sondern sehe ich, ob die Mehrheit hier ist. Soviel Vertrauen müssen Sie haben. Ich bin auch kontrolliert von den Mitgliedern des Präsidiums. In Ordnung, Frau Kollegin.

Zum dritten Absatz noch ein Abänderungsantrag vom Abg. Bondi. Zurückgezogen.

Dann kommen wir doch zum Artikel 14 insgesamt. Wer meldet sich zu Wort zum Artikel als solchen.

Abg. Gasperotti, bitte schön.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire sull'emendamento? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'emendamento a firma dei cons. Divina, Delladio e Vecli al

comma 2 dell'art. 14. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Faccio la controprova, perché mi sembra che ci sia la maggioranza. Contrari? 6 voti contrari. Astenuti?

Con 6 voti contrari... La maggioranza ha già votato. Vuole la verifica della votazione? La deve richiedere, altrimenti non procedo alla verifica. Ho constatato che la maggioranza ha votato a favore. Dobbiamo ripetere la votazione. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. La maggioranza. Contrari? 10 voti contrari. Astenuti? 3 astensioni.

Cons. Chiodi, vorrei ricordarle che ci troviamo in Consiglio regionale. Il mio compito è di stabilire se c'è la maggioranza. Lei ha chiesto la verifica. La verifica ha stabilito che c'è la maggioranza. Di più non posso fare. Se Lei chiede la verifica del numero legale, non devo solo verificare quante sono le mani alzate. Ma un minimo di fiducia Lei lo deve avere. Io vengo anche controllato dai membri dell'Ufficio di Presidenza. Va bene, collega.

Al comma 3 c'è ancora un emendamento del cons. Bondi. E' ritirato.

Passiamo allora all'art. 14 nel suo complesso. Chi desidera intervenire sull'articolo?

Cons. Gasperotti, prego.

GASPEROTTI: Mi sento in dovere di dire, per essere molto chiari nei confronti anche degli elettori e di tutto il Consiglio, che in questo art. 14 abbiamo visto quanto coraggio c'è nella Giunta regionale, nella maggioranza e soprattutto nel PPI e nel partito autonomista. Si è delegato ad una forza di minoranza come la Lega il passaggio di un emendamento che forse la maggioranza non aveva il coraggio di presentare, ma pazienza, va bene. Il fatto è che questa maggioranza non si è espressa, non ha ritenuto indispensabile chiarire che le motivazioni erano giustificate e anche per loro il fatto, che i concessionari abbiano questa possibilità, metto solo questo rilievo, perché rimanga a verbale e perché la gente conosca la coerenza e la correttezza dei consiglieri che rappresentano la Giunta regionale dalla parte italiana, perché mi sembra che ci sia stata una presa di posizione da parte del SVP.

Comunque in questo articolo non trovo quelle garanzie che minimamente erano presenti nella stesura iniziale a partire dal fatto delle frequenze radiotelevisive ed anche qui, dove c'è l'emendamento testé approvato, che riguarda le concessionarie.

Lamento questo tipo di comportamento, perché ritengo che poteva essere utile per tutti, anche per chi sta a casa e guarda, sapere che non si fa solo alzata di mano, ma si discute e si può essere anche convincenti, si può avere un suggerimento ed accoglierlo, ma accoglierlo vorrebbe dire 'sì, accetto, ho capito' e non farlo in silenzio, come se fosse una porcheria. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Gasperotti.

Wer meldet sich noch zu Wort. Niemand von den Abgeordneten, dann gebe ich das Wort zur Replik dem Assessor Giovanazzi. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Gasperotti.

Chi desidera intervenire? Nessuno dalle fila dei consiglieri. Allora do la parola per la replica all'Assessore Giovanazzi. Prego.

GIOVANAZZI: Rispondo brevemente al cons. Gasperotti, perché penso che meriti una risposta.

E' vero che la Giunta ha condiviso l'emendamento presentato dalla Lega, perché si può anche rivedersi su qualche passaggio di questo disegno di legge. Posto così succedeva che tutti i concessionari di beni comunali, anche dei loculi, per capirci, non potevano candidare, erano comunque incompatibili. Questo limitava la possibilità di candidare a parecchi cittadini che avevano magari anche la capacità e la voglia di farlo, cons. Gasperotti, approvando la formulazione proposta dalla Lega, quanto meno evitiamo che nel momento che arriva in consiglio comunale un problema relativo a qualche concessione, non dobbiamo tutte le volte al commissario ad acta per approvare queste concessioni, in quanto quei consiglieri sarebbero tutti incompatibili; allora abbiamo posto un limite, che è stato citato ed è riportato nell'art. 19 del testo unico, dalla Lega è stata trasferita la stessa dicitura e noi abbiamo ritenuto di accoglierla, perché rende più agevoli anche i lavori del consiglio, perché ricorrere ogni qual volta c'è un problema di questo tipo magari al commissario ad acta, perché sono coinvolti troppi amministratori, voleva dire frenare i lavori del consiglio comunale.

PRÄSIDENT: Danke schön.

Dann können wir jetzt abstimmen über den gesamten so abgeänderten Artikel. Wer mit dem Artikel 14 einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Wer ist dagegen? 2 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen ist der Artikel 14 in dieser Fassung genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Allora possiamo votare l'intero articolo così emendato. Chi è favorevole all'approvazione dell'art. 14, è pregato di alzare la mano. Contrari? 2 voti contrari. Astenuti?

Con 2 voti contrari e 12 astensioni l'art. 14 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum

Art. 15

(Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi)

1. Al comma 4 dell'articolo 20 ter della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1986, n. 11 le parole: "delle funzioni" sono sostituite dalle parole: "dalle funzioni".

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 15.

DENICOLO'

Art. 15

(Auswirkungen der Nichtwählbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründe und deren Beseitigung)

1. Im Artikel 20-ter Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5, der durch Artikel 10 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 eingeführt wurde, bleibt der deutsche Wortlaut unverändert.

PRÄSIDENT: Da ist folgender Abänderungsantrag vorgelegt worden von den Abg. Benedetti, Mauro Bondi und Kury Christine, den ich jetzt verlese: L'articolo 15 è così sostituito: Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza della carica di consigliere comunale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo 13.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento che porta la firma dei cons. Benedetti, Bondi e Kury, di cui darò ora lettura:

L'articolo 15 è così sostituito: Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza della carica di consigliere comunale.

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di cui al comma precedente.

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alla elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente articolo 13.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

DENICOLO': Artikel 15 wird wie folgt abgeändert:

1. Der Verlust der in diesem Gesetz vorgesehenen Wählbarkeitsbedingungen bewirkt den Verfall vom Amt eines Gemeinderatsmitgliedes.

2. Die Unvereinbarkeitsgründe bewirken den im vorstehenden Absatz vorgesehenen Verfall vom Amt, und zwar sowohl wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl bestehen als auch wenn sie nach der Wahl eintreten.

3. Für die Beseitigung der nach den Wahlen eingetretenen Nichtwählbarkeitsgründe oder der Unvereinbarkeitsgründe sind die Bestimmungen nach dem zweiten, dritten, vierten und fünften Absatz des vorstehenden Artikel 13 anwendbar.

4. Die Beendigung der Tätigkeit muß binnen zehn Tagen vom Zeitpunkt, an dem der Nichtwählbarkeits- oder Unvereinbarkeitsgrund tatsächlich eingetreten ist, erfolgen.

PRÄSIDENT: Wir eröffnen die Diskussion über den Abänderungsantrag Benedetti. Herr Abgeordneter, möchten Sie zur Erläuterung das Wort? Bitte schön.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione sull'emendamento a firma del cons. Benedetti. Cons. Benedetti intende illustrare l'emendamento? Prego, consigliere, ne ha facoltà.

BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Colleghi, si tratta solo di un riferimento tecnico, in pratica tradurre quello che l'art. 15 riportato nel testo unico diceva facendo cenno ai commi e agli articoli delle leggi regionali, non è stato fatto altro che riportare quanto queste leggi regionali enunciano; in pratica si tratta di una maggiore leggibilità della legge.

PRÄSIDENT: Danke schön.

Wer möchte das Wort zum Abänderungsantrag Benedetti, Bondi und Kury.

Bitte schön, Herr Abg. Delladio.

PRESIDENTE: La ringrazio.

Chi chiede la parola in merito all'emendamento dei cons. Benedetti, Bondi e Kury?

Si è iscritto a parlare il cons. Delladio. Prego consigliere, ne ha facoltà.

DELLADIO: Grazie, signor Presidente. Volevo fare notare che l'emendamento all'art. 15 riporta al comma 3 un richiamo al secondo comma dell'art. 13, che abbiamo emendato, quindi dovremmo correggerlo. Grazie.

PRÄSIDENT: Der Aufruf gilt den Einbringern. Sie haben Recht der zweite Absatz ist abgeschafft worden und somit müßte Bondi ihn zurückziehen den Bezug.

PRESIDENTE: L'appello è rivolto ai presentatori dell'emendamento. Lei ha ragione in quanto il comma due è stato soppresso e di conseguenza il cons. Bondi non potrà più farvi riferimento.

BENEDETTI: Ringrazio il cons. Delladio di questa precisazione, quindi da questo emendamento leviamo 'al secondo' e rimangono 'terzo, quarto e quinto comma' in quanto il secondo comma è quello...

(Interruzione)

PRÄSIDENT: Im deutschen Text heißt es im Absatz 3: Das Wort "zweiten" wird gestrichen.

Weitere Wortmeldungen zum Abänderungsantrag Benedetti. Keine. Möchte der Ausschuß Stellung nehmen?

PRESIDENTE: Il comma 3 del testo tedesco recita: la parola "secondo" è stralciata.

Altri intendono intervenire sull'emendamento del cons. Benedetti? Nessuno. La Giunta intende replicare?

GIOVANAZZI: Su questo emendamento siamo d'accordo con le correzioni suggerite dal cons. Delladio.

PRÄSIDENT: Dann stimmen wir jetzt über diese Neuformulierung des Artikels 15 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? Ich sehe die breite Mehrheit. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

4 Enthaltungen, keine Gegenstimme. Damit ist der Artikel 15 in dieser neuen Fassung genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo quindi in votazione l'art. 15 nella versione riformulata. Chi ne è a favore è pregato di alzare la mano. La maggioranza si è espressa a favore. Contrari? Nessuno. Chi si astiene?

Con 4 voti d'astensione, nessun voto contrario ed il resto dei voti favorevoli, l'art. 15 riformulato è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum

Art. 16 (Turni elettorali)

1. Le elezioni del sindaco e, ove previsto, del vicesindaco e dei consigli comunali di tutti i comuni della regione si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato.

2. Le elezioni dei consigli comunali, l'elezione del sindaco ed eventualmente anche l'elezione del vicesindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° marzo, ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il

15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° settembre.

3. Il consiglio comunale, il sindaco ed eventualmente anche il vicesindaco rinnovati per cause diverse dalla normale scadenza del mandato, restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto per la generalità dei consigli comunali della regione. Qualora tale rinnovo avvenga nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svolgimento del turno elettorale generale, il sindaco, l'eventuale vicesindaco ed il consiglio comunale restano in carica fino alla scadenza del successivo turno elettorale generale previsto per i comuni della regione.

PRESIDENTE: Passiamo pertanto alla trattazione dell'art. 16.

WILLEIT:

Art. 16 (Wahltermine)

1. Die Wahl des Bürgermeisters, des Vizebürgermeisters - sofern vorgesehen - und der Gemeinderäte sämtlicher Gemeinden der Region findet an einem Sonntag zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juni des Jahres statt, in dem die Amtszeit abläuft.
2. Die Wahl der Gemeinderäte, die Wahl des Bürgermeisters und eventuell auch die Wahl des Vizebürgermeisters, die aus anderen Gründen als der Ablauf der Amtszeit zu erneuern sind, finden an einem Sonntag zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juni statt, wenn die Umstände, die die Erneuerung verursachen, innerhalb 1. März eingetreten sind, bzw. an einem Sonntag zwischen dem 1. November und dem 15. Dezember, wenn die Umstände, die die Erneuerung verursachen, innerhalb 1. September eingetreten sind.
3. Der Gemeinderat, der Bürgermeister und eventuell auch der Vizebürgermeister, die aus anderen Gründen als der normale Ablauf der Amtszeit neu gewählt wurden, bleiben nur für die restliche Zeit der Fünfjahresperiode im Amt, die für sämtliche Gemeinderäte der Region vorgesehen ist. Sollte diese Bestellung in dem Jahr unmittelbar vor jenem der Abhaltung der allgemeinen Wahlen erfolgen, bleiben der Bürgermeister, der eventuelle Vizebürgermeister und der Gemeinderat bis zur Fälligkeit der für die Gemeinden der Region vorgesehenen darauffolgenden allgemeinen Wahlen im Amt.

PRÄSIDENT: Danke schön.

Ich verlese jetzt den Abänderungsantrag, den ersten, den wir behandeln von der Abg. Wanda Chiodi.

I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 sono sostituiti dal seguente comma:

"1. Le elezioni dei consigli comunali, l'elezione del sindaco ed eventualmente del vicesindaco, si svolgono in una domenica compresa tra il primo maggio ed il 15 giugno qualora la scadenza del mandato cada nel primo semestre dell'anno o qualora entro il primo marzo si sia verificata una delle altre condizioni per lo scioglimento del consiglio, ovvero in una domenica compresa tra il primo novembre ed il 15 dicembre qualora la scadenza del mandato cada nel secondo semestre dell'anno o

qualora entro il primo settembre si sia verificata una delle altre condizioni per lo scioglimento del consiglio."

Frau Abgeordnete, möchten Sie erläutern.

Habe ich vergessen zu lesen. Entschuldigung. Bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie.

Darò ora lettura del primo emendamento a firma della cons. Chiodi che recita: I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 sono sostituiti dal seguente comma:

"1. Le elezioni dei consigli comunali, l'elezione del sindaco ed eventualmente del vicesindaco, si svolgono in una domenica compresa tra il primo maggio ed il 15 giugno qualora la scadenza del mandato cada nel primo semestre dell'anno o qualora entro il primo marzo si sia verificata una delle altre condizioni per lo scioglimento del consiglio, ovvero in una domenica compresa tra il primo novembre ed il 15 dicembre qualora la scadenza del mandato cada nel secondo semestre dell'anno o qualora entro il primo settembre si sia verificata una delle altre condizioni per lo scioglimento del consiglio."

Signora consigliere, intende illustrare l'emendamento.

Scusate, mi sono dimenticato di dare lettura del testo tedesco dell'emendamento.

DENICOLO': Die Absätze 1, 2 und 3 des Artikels 16 werden durch folgenden Absatz ersetzt:

"1. Die Wahl der Gemeinderäte, des Bürgermeisters und des Vizebürgermeisters, sofern vorgesehen, findet an einem Sonntag zwischen dem 1. Mai und dem 15. Juni statt, wenn der Ablauf der Amtszeit in das erste Semester des Jahres fällt oder wenn innerhalb des ersten März einer der Umstände eingetreten ist, die die Auflösung des Gemeinderates verursacht haben, bzw. an einem Sonntag zwischen dem 1. November und dem 15. Dezember, wenn der Ablauf der Amtszeit in das zweite Semester des Jahres fällt oder wenn innerhalb des ersten September einer der Umstände eingetreten ist, die die Auflösung des Gemeinderates verursacht haben."

PRÄSIDENT: Danke schön.

Bitte Frau Abg. Chiodi. Prego.

PRESIDENTE: La parola ora alla cons. Chiodi per l'illustrazione dell'emendamento.

CHIODI: Ho presentato questo emendamento perché sono convinta che l'art. 16 del disegno di legge è incompatibile con l'elezione diretta del sindaco. In pratica questo emendamento non è stato presentato solo per lo sfizio di vedere tutti i comuni andare a votare lo stesso anno, si prevede in questo articolo che chi va ad elezioni anticipate elegge un consiglio ed un sindaco che durano in carica solo sino a quando vi è il turno generale, quindi accadrà di eleggere un sindaco per un mandato di un solo anno e mezzoe davvero non riesco a capire che senso ha. Mi pare, guardando la legge nazionale

e le carte, che la legge nazionale vada in tutt'altra direzione: prendiamo l'esempio di Milano: lì non si vota l'anno prossimo, allora credo che visto che facciamo questa legge, che è l'elezione diretta del sindaco eccetera, ogni comune abbia diritto di fare una storia a sé, perché altrimenti credo andiamo contro quello che proponiamo nella legge.

PRÄSIDENT: Danke für die Erläuterung, Frau Abg. Chiodi.

Wer möchte zu diesem Antrag das Wort?

Frau Abg. Mayr, bitte schön.

PRESIDENTE: Grazie per l'illustrazione cons. Chiodi.

Chi chiede la parola in merito a questo emendamento?

Si è iscritta a parlare la cons. Mayr, a cui concedo la parola.

MAYR CHR.: Ich möchte meinen Antrag zurückziehen, weil ich nicht gesehen habe, daß in der Übergangsbestimmung der gleiche Antrag schon vorgesehen ist.

(Desidero ritirare l'emendamento di cui sono titolare, essendomi sfuggito che quanto proposto risulta già incluso nelle disposizioni transitorie.)

PRÄSIDENT: Der Antrag Mayr ist damit zurückgezogen. Antrag Mayr bezieht sich auf diese einmalige Erstanwendung des Gesetzes, während die Frau Abg. Chiodi generell die ersten drei Absätze ersetzt. Ich weiß nicht, ist das das Gleiche?

PRESIDENTE: L'emendamento a firma della cons. Mayr relativo alla prima applicazione della legge è quindi ritirato. La cons. Chiodi propone invece la sostituzione dei primi tre commi. Non so se i due emendamenti siano di contenuto analogo.

MAYR CHR.: Sinn und Zweck meines Abänderungsantrages war es ein politisches Zeichen zu setzen, daß wir mit diesem Gesetz weitermachen und daß wir die ersten neuen Wahlen im nächsten Jahr zwischen 1. Mai und 15. Juni 1995 machen wollten und daß wir alle Gemeinderatsverwaltungen erneuern wollen. Im Artikel 78 der Übergangs- und Schlußbestimmung steht zwar auch die Wahlen sämtlicher Gemeinderäte sowie die erste direkte Wahl des Bürgermeisters und des eventuellen Vizebürgermeisters finden unabhängig vom Beginn ihrer Amtszeit an einem Sonntag zwischen 1. Mai und 15. Juni 1995 statt. Also mehr oder weniger ist es der gleiche Sinn.

Aus diesem Grund können wir den Abänderungsantrag zurückziehen.

(Con la presentazione dell'emendamento intendevo porre un segnale politico, ovvero rivolgere un invito a portare avanti la trattazione della presente legge, onde poterla applicare l'anno prossimo in occasione del rinnovamento di tutte le amministrazioni comunali che avrà luogo nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 15 giugno 1995. L'art. 78 della presente legge riferito alle disposizioni transitorie e finali stabilisce che "indipendentemente dalla data del loro insediamento le elezioni di tutti i

consigli comunali e la prima elezione diretta del sindaco e dell'eventuale vicesindaco hanno luogo in una domenica compresa tra il 1 maggio ed il 15 giugno 1995". Dal momento che questo era anche il contenuto dell'emendamento da me presentato, mi pare opportuno ritirarlo.)

PRÄSIDENT: Dann ist schon klar Frau Abg. Mayr. Nachdem Sie jetzt das Wort ergriffen haben, wo die Diskussion zum Abänderungsantrag Chiodi, habe ich vermutet, daß Sie dazu reden und daß das im Zusammenhang steht, aber Sie reden zum Artikel 78 und somit momentan außerhalb der Reihenfolge.

Zurück zum Abänderungsantrag Chiodi.

Das Wort hat der Abg. Alessandrini.

PRESIDENTE: Grazie cons. Mayr per questo chiarimento. Tuttavia, dal momento che Lei è intervenuta nella discussione sull'emendamento a firma della cons. Chiodi, ritenevo le Sue affermazioni pertinenti all'emendamento della cons. Chiodi. Lei però è intervenuta in ordine all'art. 78 che attualmente non è in discussione.

Pertanto riprendiamo il dibattito in merito all'emendamento della cons. Chiodi.

Si è iscritto il cons. Alessandrini.

ALESSANDRINI: Vorrei aggiungere qualche ulteriore considerazione a quello che già accennava la collega Chiodi; vorrei domandare ai proponenti il significato di prevedere mandati di durata limitata. L'emendamento Chiodi tende a dire che non vi è più in generale il turno amministrativo, perché un rinnovo anticipata comporta un mandato affidato agli amministratori non per il residuo periodo per arrivare al turno generale, ma per l'intera durata dei mandati previsti dalla legge e mi pare che questo sia veramente coerente con lo spirito di una elezione diretta che responsabilizza gli amministratori di fronte ai cittadini. Un sindaco o una maggioranza si confrontano con i cittadini rispetto alla possibilità di presentare e realizzare un programma ed allora ha senso chiamare per un intero mandato, anche se l'elezione è anticipata rispetto ad un'ipotesi di turno generale, quindi vorrei capire perché i proponenti hanno inteso evitare che un mandato popolare diretto non si concluda nei 5 anni, come è previsto per qualsiasi altro sindaco. E' francamente difficile comprendere il senso di una proposta che riduce i mandati; che capacità di rispondere hanno un sindaco o una maggioranza ai propri cittadini, se non hanno il tempo per realizzare il programma per cui si candidano? In altre parole si tratta di capire perché c'è questa ipotesi di turno generale che contrasta con il principio di una responsabilità diretta fra i cittadini e gli elettori, che è lo spirito di questa legge, quanto meno da nessuno negato.

PRÄSIDENT: Die Abg. Zendron hat das Wort. Bitte schön.

PRESIDENTE: La parola ora alla cons. Zendron.

ZENDRON: Volevo solo dire che mi sembra che la proposta, almeno così come è stata spiegata dai colleghi del PDS, mi sembra una cosa estremamente irrilevante e vorrei sentire anche l'opinione della Giunta, perché mi sembra una questione molto significativa, cioè effettivamente da come hanno spiegato, secondo il testo della Giunta, dovrebbe essere che in caso di crisi in un comune, magari dopo 4 anni dall'inizio della legislatura, un sindaco può essere eletto e dopo un anno deve essere nuovamente rieletto. Se è così, chiedo che non sia così, mi pare che se facciamo tutta questa riforma, in cui affidiamo al sindaco e all'esecutivo una fiducia di un certo periodo di tempo per realizzare il suo programma eccetera, mi sembra assurdo che ci sia qualcuno a cui diamo questo compito solamente per un anno o addirittura anche meno, per cui mi sembra necessario approfondire questo punto e sentire quali eventuali argomentazioni ci sono contro questo; in caso che non ci siano contro-argomentazioni voterò a favore dell'emendamento del PDS, invito anche i colleghi a farlo, perché mi sembra non sia una cosa di nessun rilievo, anzi, al contrario, mi sembra una cosa importante.

PRÄSIDENT: Danke, Frau Abgeordnete.

Prego. Bitte schön, Abg. Magnabosco.

PRESIDENTE: La ringrazio cons. Zendron.

Si è iscritto a parola il cons. Magnabosco. Prego cons. ne ha facoltà.

MAGNABOSCO: Quanto sostenuto fino adesso dalla cons. Chiodi e poi ribadito da altri ha un senso logico; d'altro canto c'è anche la necessità probabilmente di evitare che dopo qualche anno, visto che la legge la facciamo perché duri a lungo, di avere ad un dato momento quasi un'elezione ogni 4 o 5 mesi, forse se si riuscisse a superare questa grande novità del sindaco eletto direttamente e accettare sì che se manca meno di un anno il sindaco eletto duri 6, così arriva a concludere insieme agli altri sindaci, visto che abbiamo scelto i 5 anni, in qualche caso, speriamo, estremamente raro, anzi certamente raro, vorrà dire che dura 6 anni e questo mi sta bene; negli altri casi, quando mancano 2 o 3 anni, se si potesse nella norma stabilire che il consiglio comunale può eleggere un sindaco per il residuo periodo in modo da far coincidere, credo che tutto sarebbe superato, anche la motivazione per cui si è fatta questa norma, che credo abbia una sua validità, quella di evitare di essere perennemente in clima elettorale, perché, c'è poco da fare, si vota a Cles, a Rovereto, a Bressanone e così via, dopo un certo numero di anni, fra 15 anni, certamente ci sarebbe una serie di votazione continue e questo secondo me va evitato. Ovviamente se la Giunta ribadisce la propria posizione, allora se altro non si può fare voterò l'emendamento della cons. Chiodi, perché mi sembra ovvio che è insensato che in un comune i cittadini diano i poteri che ha il sindaco per un periodo molto breve.

PRÄSIDENT: Sind keine weiteren Wortmeldungen mehr, dann gebe ich das Wort zur Replik an den Assessor Giovanazzi.

PRESIDENTE: Se nessun altro intende intervenire, concedo la parola all'assessore Giovanazzi per la replica.

GIOVANAZZI: Le motivazioni sono anche di ordine pratico, penso che il cons. Magnabosco abbia motivato anche in parte le ragioni per le quali la Giunta ha proposto questo articolo 16 così formulato. Bisogna pensare che non possiamo avere continue elezioni, perché sono costi, fare un'appalto unico vuol dire avere un certo risparmio, avere una funzionalità diversa anche negli uffici e dei riferimenti precisi e inoltre - tocco solo marginalmente - non può diventare nemmeno un test politico continuo questa elezione dei sindaci dei vari comuni; può essere anche il testo, l'art. 16 prevede appunto che, se vengono rinnovati i consigli comunali nel corso dell'ultimo anno del mandato rimangono in carica per 6, diversamente vanno a scadenza al turno unico. E' anche un deterrente, perché se queste persone sanno che tornano ad elezioni non fanno certi giochi all'interno dei consigli comunali. Per queste ragioni la Giunta ritiene di sostenere questo articolo così come è formulato.

PRÄSIDENT: Danke für die Erläuterung. Dann stimmen wir jetzt ab über den Antrag Chiodi: Die Absätze 1 bis 3 zu ersetzen vom Artikel 16. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben?

Moment...

Bitte, Abg. Alessandrini. Eigentlich war das die Replik, aber Sie können statt der Abg. Chiodi reden, wenn Sie meinen.

PRESIDENTE: Grazie per la replica. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Chiodi teso a sostituire i commi 1 fino a 3 dell'art. 16. Chi è a favore dell'emendamento è pregato di alzare la mano.

Un attimo di pazienza...

Cons. Alessandrini, a dire il vero, l'assessore era già intervenuto in sede di replica, ma se desidera può intervenire in sostituzione della cons. Chiodi...

ALESSANDRINI: Grazie, signor Presidente. Non mi convincono le valutazioni dell'assessore, primo perché dal punto di vista economico, siccome ogni comune è storia a sé, quindi bisogna stampare le schede che riguardano quel comune, nel giro ipotetico di 10 anni, con una previsione come questa si rischia di votare 4 volte e quindi di fare 4 operazioni di voto nel singolo comune, nella proposta che deriva dalla cons. Chiodi si sa che comunque quel nuovo consiglio dura in carica 5 anni, quindi non c'è una ragione dal punto di vista economico.

Dal punto di vista dei pericoli di strumentalizzazione del voto amministrativo, credo che questo rischio di strumentalizzazione avvenga proprio nel caso delle elezioni del turno generale, che sarà tutto eletto in funzione delle dinamiche politiche della provincia, dello stato eccetera, se invece ogni comune ha una storia a sé è chiaro che più direttamente i cittadini si confrontano con i bisogni e la storia del proprio comune senza essere influenzati dalle dinamiche politiche più generali.

Quindi credo che vada valutato con attenzione l'emendamento presentato dalla collega Chiodi, che del resto è in linea, ripeto, con il principio di affidare ad una maggioranza e ad un sindaco un mandato di durata tale che possa rispondere ai cittadini per la realizzazione di un programma. Difficile pensare che un sindaco, una maggioranza o un consiglio che governano per periodi limitati possano rispondere della realizzazione di chissà quali programmi. Posso accedere ad un correttivo del modello qui suggerito dal collega Magnabosco se prevalessero le esigenze del cosiddetto turno generale. Discuto anche sull'opportunità che si abbia il turno generale, proprio per evitare le strumentalizzazioni del voto amministrativo, che in ogni comune ha la propria storia, senza bisogno che si colleghi alle storie più generali delle dinamiche politiche, però sono disponibile, se questa è una valutazione che fosse raccolta dalla maggioranza, e credo che la collega Chiodi possa allo stesso modo acconsentire, ad accedere a soluzioni del tipo di quelle suggerite dal collega Magnabosco.

PRÄSIDENT: Nicht zum Meritum, wenn Sie halt zur Prozedur reden wollen, Kollege Magnabosco.

PRESIDENTE: Cons. Magnabosco, non Le posso concedere la parola se intende entrare nel merito dell'emendamento, tuttavia gliela posso concedere sull'ordine dei lavori.

MAGNABOSCO: Visto che il collega del PDS ha mostrato una certa disponibilità nei confronti della tesi da me sostenuta e per andare incontro anche a determinate esigenze dell'elezione diretta, potrebbe il tutto essere completato se si dicesse che se mancano meno di 4 anni si provvede per 4 anni, non per 5, tanto più che molti consiglieri preferivano addirittura i 4 anni, quindi coinciderebbe, se nel primo anno avviene morte, infortunio o malattia tale che induce il sindaco ad andarsene; nel primo anno dire 4 in modo che coincida, se invece si va oltre il primo e non nell'ultimo, in quel periodo intermedio provvedere come ho indicato, è un modo di evitare che ogni 5 o 6 mesi si voti in qualche comune dopo un certo tempo, ma si potrebbe anche completare quanto detto prima prendendo 'nel primo anno durerà 4 anni o 4 e mezzo', in questo modo si riduce.

PRÄSIDENT: Abg. Magnabosco, ich hätte Ihnen zum Meritum gar nicht das Wort geben dürfen, weil wir bereits in der Replikphase waren, aber zur Prozedur dürfen Sie reden. Wenn Sie mit der Prozedur meinen, daß Sie jetzt noch gerne einen Abänderungsantrag vorlegen möchten, dann kann ich den Artikel schon überspringen. Allerdings hat die Mehrheit kundgetan, daß sie nicht einverstanden ist. Ich weiß nicht. Wenn ihr wollt's einen Abänderungsantrag in diese Richtung vorlegen, aber dann müßt ihr ihn vorlegen, dann überspringe ich die Abstimmung über den Artikel und gehe auf dem 17.

Abg. Magnabosco, möchten Sie einen Abänderungsantrag vorlegen in diesem Sinne oder nicht.

PRESIDENTE: Cons. Magnabosco, non avrei dovuto concederLe la parola, perché Lei é entrato nel merito del provvedimento, mentre eravamo già in fase di replica. Lei ha però facoltà di intervenire sull'ordine dei lavori. Tuttavia, se Lei desidera presentare un subemendamento, possiamo sospendere la trattazione dell'articolo. Debbo però farLe presente che la maggioranza ha già segnalato la sua posizione contraria. Se intende presentare un subemendamento posso anche sospendere la trattazione e la votazione di questo articolo, e procedere con l'esame dell'art. 17.

Pertanto invito il cons. Magnabosco a comunicarmi se intende presentare un subemendamento o meno.

MAGNABOSCO: Ho già detto che non presento un emendamento, se l'assessore ritiene...

(Unterbrechung - interruzione)

PRÄSIDENT: Ich habe schon verstanden. Abg. Magnabosco wir können keine Zwiegespräche zulassen. Wir sind jetzt in der Replikphase gewesen. Ich habe keine Signalisierung, daß man auf diesen Vorschlag eingehen möchte, dann stimmen wir über den Abänderungsantrag zum Artikel 16 von der Abg. Chiodi ab. Wer mit dem Vorschlag Chiodi, so wie er ist, einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? 11 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 11 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen und dem Rest Gegenstimmen ist dieser Abänderungsantrag nicht genehmigt.

PRESIDENTE: Ho inteso le Sue obiezioni cons. Magnabosco, ma non possiamo ammettere un dialogo a due. Eravamo in fase di replica. Non mi pare che vi sia, da parte di questo consesso, disponibilità di accogliere la Sua proposta e quindi desidero passare alla votazione dell'emendamento all'art. 16 a firma della cons. Chiodi. Chi ne è a favore è pregato di alzare la mano. 11 voti a favore. Contrari? La maggioranza. Chi si astiene?

Con 11 voti a favore, 2 astensioni ed il resto dei voti contrari l'emendamento risulta respinto.

PRÄSIDENT: Dann kommen wir zum Abänderungsantrag zum Artikel 16. Giovanazzi, Grandi, Messner: Nel comma 1 le parole "e, ove previsto, del vicesindaco" sono soppresse.

Nel comma 2 le parole ", l'elezione del sindaco ed eventualmente anche l'elezione del vicesindaco" sono sostituite dalle parole "e del sindaco."

Nel comma 3 le parole "Il consiglio comunale, il sindaco ed eventualmente il vicesindaco" sono sostituite dalle parole "Il consiglio comunale ed il sindaco," e le parole ", l'eventuale vicesindaco" sono soppresse.

PRESIDENTE: Pongo in discussione un emendamento all'art. 16 a firma dei cons. Giovanazzi, Grandi e Messner che recita: "Nel comma 1 le parole 'e, ove previsto, del vicesindaco' sono soppresse.

Nel comma 2 le parole ", l'elezione del sindaco ed eventualmente anche l'elezione del vicesindaco" sono sostituite dalle parole "e del sindaco."

Nel comma 3 le parole "Il consiglio comunale, il sindaco ed eventualmente il vicesindaco" sono sostituite dalle parole "Il consiglio comunale ed il sindaco," e le parole ", l'eventuale vicesindaco" sono soppresse.

DENICOLO': Im Absatz 1 werden die Worte ", des Vizebürgermeisters - sofern vorgesehen -" gestrichen.

Im Absatz 2 werden die Worte ", die Wahl des Bürgermeisters und eventuell auch die Wahl des Vizebürgermeisters" durch die Worte "und des Bürgermeisters" ersetzt.

Im Absatz 3 werden die Worte "Der Gemeinderat, der Bürgermeister und eventuell auch der Vizebürgermeister" durch die Worte "Der Gemeinderat und der Bürgermeister" ersetzt. Die Worte ", der eventuelle Vizebürgermeister" werden gestrichen.

PRÄSIDENT: Abg. Passerini hat seinen Abänderungsantrag zurückgezogen, weil er im Widerspruch steht mit bereits abgestimmten Abänderungsanträgen.

Zurück zum Antrag des Ausschusses, der eine technische Korrektur vorschlägt.

Wer möchte dazu das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? 34 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Eine Gegenstimme. Wer enthält sich der Stimme? 3 Enthaltungen.

34 Ja-Stimmen, eine Gegenstimme und 3 Enthaltungen, damit ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Il cons. Passerini ha ritirato il proprio emendamento in quanto in contrasto con gli emendamenti precedentemente posti in votazione.

Riprendiamo il dibattito sull'emendamento della Giunta che propone una correzione tecnica.

Chi desidera intervenire sull'emendamento? Dal momento che nessuno chiede la parola, passiamo alla votazione. Chi è a favore dell'emendamento è pregato di alzare la mano. 34 voti a favore. Contrari? 1 voto contrario. Chi si astiene? 3 voti d'astensione.

Con 34 voti a favore, 1 voto contrario e 3 voti d'astensione l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Und jetzt steht zur Debatte der gesamte Artikel 16 so abgeändert. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Artikel 16 ab. Wer damit

einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben? 26 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? 3 Gegenstimmen. Wer Enthält sich der Stimme? 9 Enthaltungen.

Damit ist bei 3 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen der Artikel 16 genehmigt.

PRESIDENTE: Pongo in discussione l'art. 16 nel suo complesso. Qualcuno intende prendere la parola? Nessuno. Passiamo quindi alla votazione dell'art. 16. Chi ne è a favore è pregato di alzare la mano. 26 voti a favore. Contrari? 3 voti contrari. Chi si astiene? 9 voti d'astensione.

Con 3 voti contrari e 9 voti d'astensione l'art. 16 risulta approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen

Art. 17
(Sistema elettorale)

1. Nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base proporzionale.

3. Nei comuni della provincia di Bolzano, il sindaco e, nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti, anche il vicesindaco sono eletti a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti fra le sole liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale. E' data facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti.

4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'art. 17.

DENICOLO':

Art. 17
(Wahlssystem)

1. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung bis zu 3.000 Einwohnern erfolgt die Wahl der Gemeinderatsmitglieder nach dem Mehrheitswahlssystem gleichzeitig mit der Wahl des Bürgermeisters.

2. In den Gemeinden der Provinz Trient mit einer Bevölkerung von über 3.000 Einwohnern wird der Bürgermeister in allgemeiner direkter Wahl gewählt. Die Wahl der Gemeinderatsmitglieder erfolgt nach dem Verhältniswahlsystem.

3. In den Gemeinden der Provinz Bozen werden der Bürgermeister und - in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern - auch der Vizebürgermeister in allgemeiner direkter Wahl gewählt. Die Wahl der Gemeinderatsmitglieder erfolgt durch Listenwahl mit verhältnismäßiger Vertretung, die mit der Methode des natürlichen Quotienten und der höchsten Reststimmen errechnet wird, und zwar nur unter den Listen, die eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten haben, welche mindestens dem natürlichen Quotienten entspricht. Zwecks Erreichung der höchsten Reststimmen ist die Listenverbindung zulässig.

4. Die Wähler einer Gemeinde tragen alle gleichermaßen zur Wahl eines jeden Gemeinderatsmitgliedes und des Bürgermeisters bei. Jede Aufteilung nach Fraktionen ist ausgeschlossen.

PRÄSIDENT: Danke schön.

Jetzt kommen einige Abänderungsanträge. Zunächst einmal vom Abg. Bondi. Er hat zwei Abänderungsanträge und zwar: Emendamento all'emendamento modificativo all'articolo 17: La cifra "5.000" e sostituita con la cifra "10.000".

Emendamento modificativo all'articolo 17: Al primo e secondo comma la cifra "3.000" e sostituita con la cifra "5.000".

Ich gebe dem Abg. Bondi das Wort zur Erläuterung.

PRESIDENTE: Grazie cons. Denicolò per la lettura del testo tedesco.

In merito a questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti, di cui i primi due a firma del cons. Bondi. Ne darò lettura: Emendamento all'emendamento modificativo all'art. 17: La cifra "5.000" e sostituita con la cifra "10.000".

Emendamento modificativo all'articolo 17: Al primo e secondo comma la cifra "3.000" e sostituita con la cifra "5.000".

Concedo ora la parola al cons. Bondi per l'illustrazione degli emendamenti.

BONDI: E' molto semplice, anche se ormai la scelta della maggioranza è chiara, è quella di aver abbassato, a seguito probabilmente di uno dei tanti patteggiamenti con le altre proposte di legge, in particolare con la proposta di legge del cons. Pinter, il sistema maggioritario. Con questa serie di emendamenti, che saranno come tutti gli altri bocciati, cerco invece di alzare la soglia al di sotto della quale si applica il sistema maggioritario, puntando quindi in prima battuta ai 10.000 con l'emendamento all'emendamento e in seconda battuta ai 5.000. La soglia dei 5.000 per poter arrivare ad una mediazione, qualora la maggioranza non accettasse i 10.000, ma rivedesse la scelta dei 3.000, la soglia dei 5.000 abitanti allineerebbe la percentuale dei comuni in cui si vota con il maggioritario alla percentuale nazionale, che è attorno al 92%. Se si

manettesse la soglia dei 3.000 abitanti in provincia di Trento sarebbe circa il 30% il numero dei comuni in cui si vota con il sistema proporzionale.

Mi rendo conto che la maggioranza, rispetto anche alla proposta iniziale, ha patteggiato con chi ha fatto la voce più grossa e quindi con il cons. Pinter, che da sempre è un sostenitore del proporzionale e che evidentemente, come ha detto in apertura dei lavori, in sede di discussione generale, 'qualora alcune delle mie proposte non venissero accettate vi terrei qui fino al 96, ma questa riforma non passerebbe mai', io non intendo svolgere il mio mandato in questi termini, per cui mi limito a presentare la proposta di alzare la soglia dai 3.000 ai 5.000 e ai 10.000, dopo di che se la maggioranza non dovesse accettare i miei emendamenti non vi terrei qui fino al 96, perché ritengo che comunque una legge debba essere portata a termine. Il cons. Pinter ha un'altra opinione e un altro modo di trattare, perché le proprie opinioni vengono accolte ed evidentemente ha raggiunto il segno; questo mi può permettere però di dire, come dicevo in sede di discussione generale, che questa proposta di legge altro non è che un proporzionale camuffato da maggioritario. Questa è la lettura che io dò della vicenda, terrò in piedi tutti questi emendamenti, bocciateli uno dietro l'altro, ma che rimanga a verbale che fino all'ultimo ho cercato di alzare questa soglia, che è assolutamente bassa, quasi irrisoria.

PRÄSIDENT: Danke für die Erläuterung. Das war jetzt sehr klar.

Wir stimmen zuerst ab über die 5.000 und 10.000 und dann über die 3.000 und 5.000. Einverstanden?

Wer meldet sich zu Wort zu den Abänderungsanträgen.

Abg. Benedikter, bitte.

PRESIDENTE: Grazie per questa Sua illustrazione molto chiara. Dapprima siamo chiamati ad esprimerci sulle cifre 5.000 e 10.000 ed in seguito sulla cifre 3.000 e 5.000. Siete d'accordo con questo modo di procedere?

Chi chiede la parola sugli emendamenti?

La parola al cons. Benedikter. Prego consigliere, ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ich habe in meinem Minderheitenbericht folgendes ausgeführt. Eine andere verfassungswidrige Bestimmung, ist die des dritten Absatzes des Artikels 17 des Regionalgesetzentwurfes, wonach in Südtirol die Gemeinderäte gewählt werden durch Listenwahl mit verhältnismäßiger Vertretung, die mit der Methode des natürlichen Quotienten und der höchsten Reststimmen errechnet wird und zwar nur unter den Listen, die eine Anzahl von gültigen Stimmen erhalten haben, welche mindestens dem natürlichen Quotienten entspricht. Und ich sage: Das widerspricht dem Grundsatz des Artikels 61 des Autonomiestatutes ebenso dem Artikel 1 des Staatsgesetzes vom 22. Februar 1952, Nr. 72. Der Staatsrat hat im Urteil der fünften Sektion vom 15. Januar 1976, Nr. 70 ausführlich begründet, daß dieselbe im Artikel 2 Absatz 2 des Staatsgesetzes vom 17. Februar 1968, Nr. 108 enthaltene Bestimmung über die Wahl der Regionalräte in den Regionen mit Normalstatut ausgelegt werden muß im Sinne als

Reste im Sinne dessen was für einen ähnlichen Fall Artikel 83 des Einheitstextes, Nr. 361 von 1957 für die politischen Wahlen bestimmt und im Sinne der verhältnismäßigen Vertretung, der von den Wählern geäußerten politischen Orientierung müssen angesehen werden auf die Gesamtzahl jeder Gruppe von Reststimmen, auch wenn sie nicht den Wahlquotienten erreicht hat. Ich habe gesagt: Es wundert, daß gerade im Zeichen des vielbeschworenen friedlichen Zusammenlebens es auf einmal einen eigenen... nein das hat mit dem Bürgermeister zu tun. Anlässlich der Generaldebatte hat der zuständige Assessor angekündigt, daß auch diese Fehlbestimmung, weil sie als verfassungswidrig anerkannt worden ist, fallen gelassen wird und Sie haben zitiert, das heißt der Präsident des Regionalausschusses und der zuständige Assessor haben sogar zitiert ein Gutachten des Prof. Giandomenico Falcon, wo er in Italienisch ausführt: "Il mio parere è purtroppo negativo ai sensi dell'art. 61 comma 2; nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta se nel Consiglio vi siano almeno due Consiglieri. Da tale disposizione si rileva tra l'altro che nessun particolare meccanismo di garanzia per il gruppo linguistico si applica al Consiglio comunale. Und er sagt dann: Tale interpretazione è suffragata dalla costante tradizione legislativa attuativa sia statale che regionale. Ricordo che la legge statale 22 febbraio 1952, n. 72 espressamente rivolta a dettare norme per l'elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano, stabilisce all'art. 1 che tale elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta con metodo del quoziente naturale e dei più alti resti con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti. Di tale disciplina statutaria e legislativa statale, costituisce attuazione la disciplina legislativa regionale e precisamente l'art. 73 del Testo unico, wo eben das drinnen ist - emanato con Decreto Presidente Giunta regionale 29 gennaio 1987. Non essendovi a questa stregua alcuna previsione statutaria nel senso che i gruppi linguistici abbiano propria necessaria rappresentanza nel Consiglio, se ne deve concludere che risulta impossibile prevedere una garanzia di questo genere con legge regionale. Er sagt: In effetti tale conclusione oggi è obbligata dato che essa è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 293 del 1994 resa proprio in relazione ad una legge della Regione Trentino-Alto Adige. La Corte ha infatti ritenuto che una legge regionale che così dispone, altera il principio costituzionale dell'uguaglianza del voto derogando ad esso, e che la deroga è consentita solo a fonti di rango costituzionale e non vi è dubbio che si tratti di un principio generale che vale per qualunque tipo di elezione." Mit anderen Worten der Ausschuß, der Assessor Giovanazzi hat erklärt, hat angekündigt, daß man diese Bestimmung hier fallen läßt, indem man es beim alten läßt, daß die höchsten Reste, wenn noch ein Sitz zu vergeben ist, die höchsten Reste ausschlaggebend sind unabhängig davon, ob diese Reste einer Liste angehören oder einer Gruppe von Listen, einer Listenverbindung angehören, die keinen Vollquotienten erreicht hat. Man hat sich berufen auf diese Äußerung hier von diesem Professor, das was ich bereits behauptet habe, daß diese Bestimmung klar und auch vom Verfassungsgerichtshof in diesem Sinne ausgelegt klar dem Artikel 61 widersprechen würde und daher Anlaß zur Rückverweisung sein wird. Deswegen habe ich angenommen, daß man das allseitig anerkannt hat, nicht nur der Assessor Giovanazzi, sondern auch die Südtiroler

Volkspartei das erkannt hat und eben einverstanden ist mit dem Abschaffen dieses zweiten Satzes, dieses Teiles des dritten Absatzes und nicht mit einer neuen Regelung, die trotz allem diesem Grundsatz widerspricht soviel ich weiß. Ich behalte mir vor noch dazu Stellung zu nehmen.

(Nella mia relazione di minoranza ho specificato che un'altra disposizione incostituzionale è data dall'art. 17, terzo comma del disegno di legge, secondo cui in provincia di Bolzano i consiglieri comunali sono eletti col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti "fra le sole liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale." Ciò contrasta con il principio dell'art. 61 dello Statuto, mentre il consiglio di stato ha ampiamente motivato, nella sentenza della sezione quinta, 15 gennaio 1976, n. 70, che la stessa disposizione contenuta nell'art. 2, secondo comma, della legge statale 17 febbraio 1968 n. 108 sulla elezione dei consigli regionali delle Regioni a Statuto normale, va interpretata nel senso che "devono considerarsi resti, alla stregua di quanto dispone, per un caso analogo, l'art. 83 del TU n. 361 del 1957 per le elezioni politiche, ed in ossequio al principio della rappresentanza proporzionale degli orientamenti politici manifestati dagli elettori, anche i totali dei voti residui di ogni gruppo di liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale." Desta meraviglia che proprio nel clima della tanto conclamata pacifica convivenza... Ma questo non ha nulla a che fare con l'elezione diretta del sindaco. In occasione della discussione generale l'Assessore competente ha annunciato che questa norma è stata riconosciuta anticostituzionale per cui è stata stralciata. Ed insieme al Presidente della Giunta ha citato un parere del prof. Falcon che recita: "Il mio parere è purtroppo negativo ai sensi dell'art. 61 comma 2, nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta se nel Consiglio vi siano almeno due Consiglieri. Da tale disposizione si rileva tra l'altro che nessun particolare meccanismo di garanzia per il gruppo linguistico si applica al Consiglio comunale. - E poi continua: - Tale interpretazione è suffragata dalla costante tradizione legislativa attuativa sia statale che regionale. Ricordo che la legge statale 22 febbraio 1952, n. 72 espressamente rivolta a dettare norme per l'elezione dei consigli comunali nella provincia di Bolzano, stabilisce all'art. 1 che tale elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ottenuta con metodo del quoziente naturale e dei più alti resti con facoltà di collegamento tra le liste ai fini della determinazione dei maggiori resti. Di tale disciplina statutaria e legislativa statale costituisce attuazione la disciplina legislativa regionale e precisamente l'art. 73 del Testo unico, emanato con Decreto Presidente Giunta regionale 29 gennaio 1987. Non essendovi a questa stregua alcuna previsione statutaria, nel senso che i gruppi linguistici abbiano propria necessaria rappresentanza nel Consiglio, se ne deve concludere che risulta impossibile prevedere una garanzia di questo genere con legge regionale." Egli dice ancora: "In effetti tale conclusione oggi è obbligata, dato che essa è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 293 del 1994 resa proprio in relazione ad una legge della Regione Trentino-Alto Adige. La Corte ha infatti ritenuto che una legge regionale che così disponga altera il principio costituzionale

dell'uguaglianza del voto, derogando ad esso, e che la deroga è consentita solo a fonti di rango costituzionale e non vi è dubbio che si tratti di un principio generale che vale per qualunque tipo di elezione." In altre parole la Giunta, attraverso la persona dell'Assessore Giovanazzi ha annunciato che toglierà questa disposizione, lasciando tutto com'era prima, ovvero che per i più alti resti sarà determinante se questi resti appartengono ad una lista o ad un gruppo di liste collegate che non ha raggiunto il quoziente pieno. Ci si è riferiti alle dichiarazioni del professore, confermando le mie osservazioni, ovvero che la norma era chiara a tale proposito, considerato che anche la Corte costituzionale riteneva l'interpretazione lesiva dell'art. 61 dello Statuto di autonomia, il che poteva costituire motivo di rinvio. Quindi non solo l'Assessore Giovanazzi, ma anche l'intera SVP ha riconosciuto questo, dichiarandosi d'accordo con la soppressione della seconda frase e questa parte del terzo comma, ed ha rinunciato pertanto ad introdurre una nuova regolamentazione che fosse contraria a questo principio. Mi riservo di prendere nuovamente posizione su questo aspetto.)

PRÄSIDENT: Abg. Benedikter, ich habe Sie jetzt ausreden lassen, weil Sie bereits mit der Stellungnahme begonnen hatten. Sie haben jetzt zu Ihrem Abänderungsantrag geredet, aber der soll aufrecht bleiben. Wir kommen gleich dazu.

Inzwischen möchte ich aber die Diskussion zum Abänderungsantrag Bondi abschließen, der die Absätze vorher betrifft, und hier geht es um die Ziffer der Abgrenzung vom Mehrheits- und Proporzwahlssystem in der Provinz Trient. Zurück zu der Ziffer. Wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, dann bringe ich zur Abstimmung den ersten Abänderungsantrag Bondi: Die Ziffer 5.000 durch 10.000 zu ersetzen. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Betrifft die Provinz Trient, Kollege Benedikter - Mehrheits- oder Proporzwahlrecht. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? 3 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen und dem Rest Nein-Stimmen ist der Abänderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Cons. Benedikter, Le ho fatto terminare l'intervento, perché ormai aveva iniziato ad esporre la sua posizione. Lei ora è intervenuto sul suo emendamento che viene mantenuto. Ci arriviamo tra un momento.

Nel frattempo vorrei però concludere la discussione dell'emendamento Bondi che concerne i commi precedenti e concerne la cifra per la limitazione del sistema maggioritario e proporzionale nella Provincia di Trento. Ma torniamo a tale cifra. Se nessuno desidera intervenire, pongo in votazione il primo emendamento del cons. Bondi che recita: sostituire la cifra 5.000 con la cifra 10.000. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Cons. Benedikter, concerne solo la provincia di Trento per la determinazione del sistema maggioritario o proporzionale. Favorevoli? 3 voti favorevoli. Contrari? La maggioranza. Astenuti?

Con 3 voti favorevoli, 3 astensioni e il resto di voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Jetzt kommen wir zum zweiten Abänderungsantrag immer Bondi, der die Ziffer 3.000 durch 5.000 ersetzen will. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? 3 Ja-Stimmen haben wir festgestellt. Wer stimmt dagegen? Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen, 3 Ja-Stimmen und dem Rest Nein-Stimmen ist der Abänderungsantrag abgelehnt.

PRESIDENTE: Passiamo ora al secondo emendamento, sempre del cons. Bondi, tendente a sostituire la cifra 3.000 con la cifra 5.000. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. 3 voti favorevoli. Contrari? La maggioranza. Astenuti?

Con la maggioranza di voti contrari, 3 voti favorevoli e 3 astensioni l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Jetzt kommt der Antrag immer zum Absatz 1 und 2 des Artikels 17 von der Frau Abg. Chiodi. Ich darf ihn verlesen: I commi 1 e 2 dell'articolo 17 sono sostituiti dal seguente comma: "1. Nei comuni della provincia di Trento il sindaco e il consiglio comunale sono eletti secondo le modalità previste dagli artt. 27, 28 e 29."

Bitte auf Deutsch.

PRESIDENTE: Ora passiamo all'emendamento al comma 1 e 2 dell'art. 17 presentato dalla cons. Chiodi. Ne darò lettura:

"I commi 1 e 2 dell'articolo 17 sono sostituiti dal seguente comma: "1. Nei comuni della provincia di Trento il sindaco e il consiglio comunale sono eletti secondo le modalità previste dagli artt. 27, 28 e 29."

DENICOLO': Die Absätze 1 und 2 des Artikels 17 werden durch folgenden Absatz ersetzt: "1. In den Gemeinden der Provinz Trient werden der Bürgermeister und der Gemeinderat nach den von den Art. 27, 28 und 29 vorgesehenen Modalitäten gewählt."

PRÄSIDENT: Die Frau Abg. Chiodi hat das Wort zur Erläuterung.

PRESIDENTE: La parola alla cons. Chiodi per l'illustrazione.

CHIODI: Mi pare che questo emendamento, checché ne dica il cons. Pinter, è molto capibile, nel senso che tenta di correggere quello che dice l'art. 17, che dice che i consiglieri sono eletti con un metodo proporzionale, però ho preso la parola anche per dire che il resto dell'articolo ho una grossa difficoltà a leggerlo, perché sembra davvero che ci sono delle norme che all'interno di questo articolo, a mio modo di vedere, servono poco e sembra anche che con questo articolo qualcuno si sia sbizzarrito a renderlo poco leggibile, qui vorrei ricordare che forse uno dei nostri compiti è cercare di fare capire alla gente quello che scriviamo e con questo articolo credo abbiamo fatto un po' di disordine.

PRÄSIDENT: Frau Abg. Chiodi der Aufforderung zur Klarheit kann ich Ihnen nur Recht geben.

Sind weitere Wortmeldungen zum Abänderungsantrag?

Bitte schön, Abg. Alessandrini.

PRESIDENTE: Cons. Chiodi, posso solo condividere la Sua richiesta per una maggiore chiarezza.

Qualcun altro desidera intervenire sull'emendamento?

Prego, cons. Alessandrini.

ALESSANDRINI: Ci apprestiamo ad entrare nel cuore di una legge elettorale, cioè arriviamo alle disposizioni attraverso le quali si regola la trasformazione dei voti in seggi. Mi pare di aver già illustrato, anche a nome dei colleghi di questo gruppo, la nostra propensione precisa per un sistema chiaramente maggioritario per le elezioni dei comuni ed ho già motivato che in questa fase c'è da garantire soprattutto che ci sia un rapporto di responsabilità, parola che ho usato molte volte nei miei interventi, fra cittadini ed esecutivi. Il resto degli emendamenti che sono stati presentati dal mio gruppo, sono coerenti nel voler adottare meccanismi elettorali che siano chiaramente ed esplicitamente maggioritari. C'è una considerazione in più che riguarda i primi due commi di questo articolo - è chiaro che le considerazioni che sto svolgendo riguardano la provincia di Trento, che non ha, sotto questo profilo, i problemi del tipo di quelli presenti nella provincia di Bolzano, o se li presenta li presenta in maniera certamente più attenuata -; credo che accanto a questa valutazione di carattere generale ci sia da sottolineare una sorta di pleonasma di questi primi due commi, perché saranno gli articoli successivi a dirci qual è in realtà il sistema elettorale adottato, nel primo comma dubito che il meccanismo che è previsto dalla Giunta possa essere definito sistema maggioritario, perché di fatto è un sistema proporzionale con premio di maggioranza, quindi c'è anche una contraddizione verbale, perché il meccanismo elettorale previsto per i comuni fino a 3.000 abitanti è di fatto un sistema proporzionale con premio di maggioranza, non un sistema maggioritario ed anche questo fa parte di quell'iter di costruzione della legge che ha visto messi insieme meccanismi diversi, affermazioni come questa, non si sa per accontentare chi, non trovando coerente sviluppo di queste cose, nei comuni fino a 3.000 abitanti, secondo la proposta della Giunta, non siamo in presenza di un sistema maggioritario, ma di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, che è tutt'altra cosa rispetto alla stessa dottrina che riguarda i sistemi elettorali. Allora diciamo queste cose, la Giunta non ha voluto percorrere con decisione il terreno della riforma dei meccanismi elettorali nel senso che era nei movimenti referendari. Noi ci siamo posti coerentemente... parlo del gruppo cui appartengo, ma anche di una mia iniziativa personale e dell'associazione cui facevo parte, siamo stati componente attiva del movimento referendario, non troviamo in questa legge una coerente applicazione dei principi sostenuti dal movimento referendario e sappiamo che su quel terreno i gruppi anche tradizionalmente della sinistra, ma non solo della sinistra, hanno avuto valutazioni diverse, noi cocciutamente perseguiamo questa strada, perché ci

sembra la strada giusta per qualificare il sistema politico e il sistema democratico anche nel nostro paese. Dico alla Giunta di abbandonare qualsiasi maschera di ipocrisia e venga anche lei ad accogliere la proposta di cancellare i primi due commi, che sono francamente pleonastici rispetto a quello che è previsto nel seguito della legge.

PRÄSIDENT: Danke.

Der Abg. Pinter hat sich zu Wort gemeldet immer zum Abänderungsantrag Chiodi.

PRESIDENTE: Grazie.

Ha chiesto la parola il cons. Pinter sempre sull'emendamento della cons. Chiodi.

PINTER: Sollecitato questo intervento del cons. Alessandrini, che ha voluto cocciutamente - come dice lui - ribadire il principio che vorrebbe avesse ispirato questa legge, cioè il principio maggioritario 'puro', che non tenga conto di un riequilibrio proporzionale dato, come avevo cercato di mostrare nella relazione introduttiva, non solo dalle ragioni della democrazia, ma anche dalle ragioni della nostra autonomia.

Sono convinto che, a parte che come è disposto a questo esito legislativo la differenza fra i comuni con il sistema maggioritario e la differenza fra i comuni con il sistema proporzionale porterebbe la mia valutazione ad estendere il sistema proporzionale a tutti i comuni, non il meccanismo che invece il cons. Alessandrini porta, per una motivazione molto semplice, che è quella di rispondere ad una delle esigenze che il cons. Alessandrini continua a ripetere all'infinito e cioè la governabilità, ma la condizione della governabilità ci è assicurata da questa legge tanto nel proporzionale che nel maggioritario, perché comunque una maggioranza viene assicurata con i numeri adeguati per poter governare, quindi insistere rispetto a questo sul sistema maggioritario dove sta la differenza? Sta nel portare tendenzialmente al sistema bipolare di cui è innamorato Alessandrini rispetto ad un sistema che invece vede diverse coalizioni che si presentano nel confronto elettorale. Sono tutt'ora convinto che oggi sia molto più prezioso per la democrazia il confronto di diverse coalizioni, di diverse possibilità, piuttosto che una semplificazione che tende a portare a due schieramenti, a parte che oggi vorrei vedere come fa a descrivermi il cons. Alessandrini questi due schieramenti tanto in Italia che nel Trentino, perché, onestamente, non mi sembra così semplice definire i due schieramenti, o comunque rispetto a questi due schieramenti determinate forze come farebbero a rientrare in uno o nell'altro schieramento, se non forzatamente ed in modo tale da portare quindi ad inadeguate ed inaccettabili semplificazioni che hanno sì un significato di rafforzare ulteriormente le condizioni cosiddette della governabilità, ma a spregio della rappresentatività, della ricchezza, del pluralismo democratico e cioè quindi in una accentuazione che, tutto sommato, ritengo una scorciatoia riduttiva rispetto alla esigenza che abbiamo oggi - ripeto - certo di garantire condizioni di governo, ma nel contempo di garantire condizioni di rappresentanza, di pluralismo e di confronto democratico. Credo che il cons. Alessandrini faccia un grave errore nel

confondere le due cose, cioè la possibilità di governo con la semplificazione e con il maggioritario. Il maggioritario non è necessariamente - l'ho già detto e lo ripeto - il principio di organizzazione democratica verso il quale sta andando anche l'Europa, ho già detto che in molte situazioni si sta esattamente tornando indietro sul proporzionale, proprio perché il maggioritario ha senz'altro dimostrato di allontanare i cittadini dalla politica, di ridurre i cittadini che votano, di ridurre le rappresentanze e di togliere minoranze dall'ambito istituzionale.

Questa potrà essere una semplificazione, ma non una ricchezza della democrazia.

PRÄSIDENT: Danke schön.

Wer meldet sich zu Wort noch zum Abänderungsantrag Chiodi. Niemand. Wenn niemand das Wort ergreift, dann bringe ich den Abänderungsantrag Chiodi zur Abstimmung. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? 5 Ja-Stimmen. Wer stimmt dagegen? Die breite Mehrheit. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Ja-Stimmen, 8 Enthaltungen und dem Rest Nein-Stimmen wird der Abänderungsantrag nicht genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie.

Qualcun altro desidera intervenire sull'emendamento della cons. Chiodi? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento della cons. Chiodi. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. 5 voti favorevoli. Contrari? La maggioranza. Astenuti?

Con 4 voti favorevoli, 8 astensioni e il resto di voti contrari l'emendamento è respinto.

PRÄSIDENT: Dann kommt jetzt der vom Ausschuß. Der vom Ausschuß ist die Geschichte mit dem Vizebürgermeister. Da ist eine technische Änderung, die nur notwendig ist um die Streichung des Vizebürgermeisters bei der Direktwahl Rechnung zu tragen. Ich lese ihn schnell: Im Absatz 3 werden die Worte "werden der Bürgermeister und - in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von über 13.000 Einwohnern - auch der Vizebürgermeister" durch die Worte "wird der Bürgermeister" ersetzt.

Nel comma 3 le parole "e, nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti, anche il vicesindaco sono eletti" sono sostituite dalle parole "è eletto".

Ich sehe keine Wortmeldungen. Das ist ziemlich ein klarer Änderungsantrag. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Adesso passiamo all'emendamento della Giunta. Questo emendamento concerne la questione relativa al vicesindaco. Si tratta di una correzione tecnica tendente a sopprimere l'elezione diretta del vicesindaco. Ne darò velocemente lettura:

Nel comma 3 le parole "e, nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti, anche il vicesindaco sono eletti" sono sostituite dalle parole "è eletto".

Nessuno intende intervenire? Si tratta di un emendamento abbastanza chiaro. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

PRÄSIDENT: Hier haben wir die Debatte eh schon begonnen, weil der Abg. Benedikter den Streichungsantrag erläutert hat. Da steht zwar nicht gestrichen, aber wir haben dazugeschrieben zu streichen. Das war die Absicht, Kollege Benedikter, Leitner und Klotz. Vanno stralciati. Bisogna aggiungere le parole "vengono stralciate".

Wer möchte sich jetzt noch zu Wort melden? Abg. Benedikter und Leitner.

Nein, jetzt ist Abg. Benedikter dran, den Sie vorher erläutert haben.

Er darf zweimal reden. Bitte.

PRESIDENTE: Abbiamo già iniziato la relativa discussione, perché il cons. Benedikter ha già illustrato il suo emendamento. Qui non c'è scritto "vengono soppresse", ma noi lo abbiamo scritto accanto all'emendamento. Questa era del resto nell'intenzione dei cons. Benedikter, Leitner e Klotz. Bisogna aggiungere le parole "vengono stralciate".

Chi desidera intervenire? Il cons. Benedikter e il cons Leitner.

Ora tocca al cons. Benedikter che lo ha illustrato prima.

Può intervenire una seconda volta. Prego.

BENEDIKTER: Der Assessor Giovanazzi hat grundsätzlich anlässlich des Beginnes der Debatte angekündigt, daß diese Bestimmung, daß ein Sitz nur vergeben werden kann, wenn dieselbe Liste einen Vollquotienten erreicht hat, fallen gelassen wird und zwar mit derselben Begründung, weswegen die Direktwahl auch eines Vizebürgermeisters der anderen Sprachgruppe fallen gelassen wurde: weil beide Bestimmungen als verfassungswidrig und gegen den Artikel 61 des Autonomiestatutes erkannt worden sind. Das hat er hier im Regionalrat erklärt und dabei ist noch, ich weiß nicht vom Präsidenten oder vom Assessor Giovanazzi wie gesagt, auch das Gutachten dieses Professors Giandomenico Falcon, den die Region schon über dieses Gesetz mehrmals auch zu Rate gezogen hat, verlesen worden und ich habe es vorhin auch zitiert. Dieser Professor besagt, daß diese Bestimmung - gleich wie die andere bezüglich der Direktwahl eines Vizebürgermeisters neben dem Bürgermeister der anderen Sprachgruppe -, eben verfassungswidrig ist. Eigentlich bleibt nicht mehr hinzuzufügen. Nun stelle ich fest, daß der Ausschuß hier eine Kehrtwendung gemacht hat und jetzt genau etwas vorschlägt, was auf dasselbe hinausläuft. Denn das was ihr vorschlägt, läuft auf dasselbe hinaus. Es kann auch eine Listenverbindung den Sitz bekommen, wenn eine Liste in dieser Listenverbindung den Vollquotienten erreicht hat; das läuft auf dasselbe hinaus. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und es ist sicher gleich gut und gleich wichtig; es ist wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Nicht daß man sagen könnte, das ist eine Kleinigkeit. Das können sie meinerwegen in Rom auch irgendwie vertreten,

aber nein das ist gleich wichtig, daß ist ein Grundsatz, der im Autonomiestatut Art. 25 für die Regionalwahlen klipp und klar festgesetzt ist. Also die Sitze erhalten die Vollquotienten und die höchsten Reste, das ist dort vorgesehen und gilt ebenso beim Art. 61, weil dort eben derselbe Proporzgrundsatz eingehalten werden soll, der gemäß Art. 25 des Autonomiestatutes eben auch beinhaltet, daß die höchsten Reste unabhängig von einem Vollquotienten berücksichtigt werden müssen. Ich bin überzeugt daß deswegen, aber auch für auch andere Dinge, das Gesetz rückverwiesen wird. Bitte schön, ihr übernimmt die Verantwortung. Ihr wollt unbedingt hier den Zustand ändern, der seit 1956 - seit dem ersten Regionalgesetz über die Gemeindewahlen, das ich damals eingebracht habe, als zuständiger Regionalassessor - der bis auf heute gegolten hat und jedenfalls auch sicher mitgeholfen hat, daß eben nicht nur der Proporzgrundsatz sich bewährt hat, sondern auch daß es wenigstens auf Gemeindeebene diesbezüglich hinsichtlich der politischen Vertretung keine Auseinandersetzung gegeben hat, keinen Streit gegeben hat, was sicher auch für das sogenannte friedliche Zusammenleben, das viel gerühmte, das viel gepriesene friedliche Zusammenleben jedenfalls genützt hat, während diese Bestimmung bestimmt nicht das bezweckt, sondern das Gegenteil erzielt. Ich appelliere nur an eure Verantwortung und daß ihr euch selber auf diese Weise widerspricht, wenn ihr sagt, wir wollen das friedliche Zusammenleben. Ihr liefert der Zentralregierung den besten Beweis, daß ihr eine seit 1956 bewährte Bestimmung, die das friedliche Zusammenleben politisch gefördert hat, zunichte machen wollt. Das ihr die widerrufen wollt, also abschaffen wollt und die Zentralregierung kann eben sagen, die Mehrheit in dieser Region schafft Bestimmungen ab, die sie seinerzeit eingeführt hat, welche sich bewährt haben und die auf einmal aus unerklärlichen Gründen abgeschafft werden. Sie selber handeln gegen den Proporzgrundsatz, der bis auf heute als hoch und heilig von uns hier angepriesen worden ist. Und daß dieser Proporzgrundsatz hier bei den Wahlen zusammenhängt mit dem Proporzgrundsatz für die Besetzung der öffentlichen Stellen, das habe nicht ich erfunden, das hat der Verfassungsgerichtshof mit dem Urteil von 1987, das ich auch erwähnt habe - ich habe es hier - in aller Form festgestellt, also daß diese beiden Proporzgrundsätze zusammengehören...

(L'Assessore Giovanazzi in occasione del dibattito ha annunciato che viene stralciata questa norma in base alla quale un seggio può essere assegnato solo se la lista ha raggiunto il quoziente pieno, con la stessa motivazione che ha portato allo stralcio dell'elezione diretta del vicesindaco dell'altro gruppo linguistico, ovvero perché si trattava in ambedue i casi di norme anticostituzionali e contrarie al dettato dell'art. 61 dello Statuto di autonomia. Questo l'Assessore lo ha dichiarato qui in Consiglio regionale, dando anche lettura - no so se è stato lui o il Presidente della Giunta regionale - del parere da me anche citato del prof. Giandomenico Falcon, più volte interpellato dalla Regione, anche in occasione di questa legge. Il professore asserisce che questa norma, analogamente a quella relativa alla elezione diretta del vicesindaco, è anticostituzionale. Non c'è altro da aggiungere, mi sembra. Ora debbo tuttavia constatare che la Giunta ha cambiato rotta e ripropone una cosa che mira allo stesso

risultato. Può ottenere un seggio anche una lista facente parte di un collegamento di liste, se tale lista ha raggiunto il quoziente pieno nel collegamento delle liste. Il risultato è lo stesso. Potete dirmi quello che volete. E la cosa è altrettanto importante, se non più importante. Non si può nemmeno dire che si tratta di un'inezia. Questo lo si può forse sostenere a Roma, ma rimane purtuttavia della stessa rilevanza, in quanto si tratta di un principio che è ancorato nell'art. 25 dello Statuto di autonomia sulle elezioni regionali, il quale prevede che i seggi vengano distribuiti sulla base dei quozienti pieni e dei più alti resti. Questo è quanto è previsto. Lo stesso dicasi per l'art. 61 dello Statuto di autonomia, in quanto esso contiene lo stesso principio della proporzionale che è previsto anche per l'art. 25, ovvero che i più alti resti debbano venire considerati indipendentemente dal quoziente pieno. Sono convinto che per questo, come per altri motivi, questa legge debba venire rinviata dal Governo. Ma Voi dovete assumervene tutta la responsabilità. Volete a tutti i costi modificare uno stato di cose in atto dal 1956 fino ad oggi - dall'epoca della prima legge regionale sulle elezioni comunali, da me presentata quando ero Assessore regionale -, che ha contribuito sicuramente a consolidare il principio della proporzionale, ma anche a evitare, almeno a livello comunale, aperti contrasti sulla rappresentanza politica, la qual cosa ha avuto senz'altro anche ripercussioni positive sulla pacifica convivenza, mentre questa norma mira esattamente al contrario. Io mi appello dunque al vostro senso di responsabilità e vi faccio notare che in questo modo vi contraddite se affermate che volete la pacifica convivenza. Voi fornite al Governo la prova che volete distruggere la norma consolidatasi sin dal 1956 che ha favorito a livello locale la pacifica convivenza tra tutti i gruppi. Voi dimostrate dunque di voler sopprimere tale norma e quindi il Governo potrà dire che la maggioranza in questa Regione vuole sopprimere delle norme che aveva a suo tempo introdotto, che si erano dimostrate valide e che improvvisamente vengono abolite per motivi inspiegabili. Voi stessi agite contro il principio della proporzionale che sino ad oggi è sempre stato difeso a spada tratta. E che il principio della proporzionale nell'ambito delle elezioni sia collegato al principio della proporzionale per i posti nella pubblica amministrazione, questo non me lo sono inventato io, ma lo ha sancito la Corte costituzionale con la sentenza del 1987, che io ho già citato ed in cui si stabilisce che i due principi della proporzionale sono tra loro correlati...)

(Interruzione)

(Assume la Presidenza il Presidente Tretter)
(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: La prego di concludere, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich brauche nur zu sagen, daß auch diese Bestimmung so wie sie jetzt vom Regionalausschuß vorgeschlagen wird, nicht nur dem widerspricht, was zuerst Assessor Giovanazzi angekündigt hat, sondern ganz klipp und klar und schwerwiegend

dem Proporzgrundsatz des Artikels 61 widerspricht, sodaß das Gesetz schon deswegen allein rückverwiesen werden muß.

(Vorrei solo dire che questa norma, così come viene proposta dalla Giunta regionale, non solo contraddice ciò che prima ha annunciato l'Assessore Giovanazzi, ma lede apertamente anche il principio della proporzionale previsto dall'art. 61, per cui anche solo per questo motivo la legge dovrebbe venire rinviata.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Leitner.

LEITNER: Herr Präsident, ganz kurz.

Ich will nicht wiederholen, was hier schon gesagt worden ist. Aber ich glaube, hier macht man dem plumpen Versuch Liste mit Listenverbindung zu ersetzen, aber das Prinzip bleibt eben das Gleiche. Weil es ganz klar um die Reststimmen geht, wobei kein Unterschied zu machen ist, ob es eine Liste oder eine Listenverbindung erreichen kann. Das ist hier ein ganz ein billiger Trick meines Erachtens zu versuchen, das zu kaschieren, daß man Liste mit Listenverbindung ersetzt, aber im wesentlichen ist das dasselbe. Hier versucht man mit einem einzigen Wort das umzukehren. Der Inhalt bleibt derselbe. Wenn das eine nicht zulässig ist, kann es das andere auch nicht sein. Deswegen appelliere ich hier schon an den Regionalrat unseren Antrag anzunehmen um wirklich nicht zu riskieren, daß das Gesetz in Rom rückverwiesen wird.

(Signor Presidente. sarò breve.

Non voglio ripetere ciò che è già stato detto. Ma credo che sia un tentativo maldestro quello di sostituire la lista con il collegamento di liste. Il principio comunque rimane lo stesso. Si tratta chiaramente dei resti, per cui non si può fare una differenza se può avvalersene una lista o un collegamento di liste. A mio avviso qui si tratta di un semplice trucco per cercare di nascondere la sostituzione della lista con il collegamento di lista, ma in fondo la sostanza non cambia. Se una cosa non è ammissibile, non lo è nemmeno l'altra. Per questo mi appello al Consiglio regionale affinché voglia sostenere il nostro emendamento, in modo che la legge non venga rinviata a livello governativo.)

PRESIDENTE: La parola alla cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident, ich würde aber schon länger als nur diese verbleibenden vier Minuten beanspruchen. Ich bitte Sie also um Unterbrechung.

(Signor Presidente, vorrei intervenire per più di 4 minuti, ovvero del tempo che ci è rimasto. Chiedo dunque l'aggiornamento della seduta.)

PRESIDENTE: Non posso non acconsentire alla collega di poter intervenire, chiedo soltanto a qualcuno se intende intervenire utilizzando questi 4 minuti del tempo che abbiamo a disposizione. Colleghi, non ho ancora chiuso la seduta...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Questa è un'osservazione che faccio mia... Ma ci sono anche questi problemi, quindi ha fatto bene, collega Taverna, a ricordarmi che vanno corretti alcuni emendamenti.

Sono le ore 17.56, chiudo i lavori augurandovi un buon fine settimana.
La seduta è tolta.

(ore 17.56)

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 15:

Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali della regione (presentato dalla Giunta regionale)

Gesetzentwurf Nr. 15:

Direktwahl des Bürgermeisters und Änderung des Systems zur Wahl der Gemeinderäte der Region (eingebracht vom Regionalausschuß)

pag. 2

Seite 2

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

BONDI Mauro <i>(Gruppo A.D. - A.T. - P.S.D.I.)</i>	pag.	5-16-29-35-49-77
CHIODI WINKLER Wanda <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	5-23-29-36-51-68-82
BENEDETTI Marco <i>(Gruppo A.D. - A.T. - P.S.D.I.)</i>	"	6-19-47-53-65-66
ALESSANDRINI Carlo <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	"	6-49-70-72-83
PASSERINI Vincenzo <i>(Gruppo La Rete)</i>	"	7-22-26-59
KURY Cristina Anna <i>(Gruppo Verdi - Grüne - Vërc)</i>	"	7-22
FEDEL Domenico <i>(Gruppo Ladins - Autonomia Trentino)</i>	"	8
PINTER Roberto <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	9-20-36-44-58-60-84
ARENA Gregorio <i>(Gruppo La Rete)</i>	"	10-16
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	"	12-25-32-33-58-78-86
GIOVANAZZI Nerio <i>(Gruppo Partito Popolare)</i>	"	17-25-33-63-66-72
LEITNER Pius <i>(Gruppo Die Freiheitlichen)</i>	"	21-30-31-89

BERGER Johann Karl

Fehler
!
Verwe
isquell
e
konnt
e nicht
gefun
den
werde
n.

<i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	24
GASPEROTTI Guido <i>(Gruppo Solidarietà - Rifondazione)</i>	"	35-36-46-62
MAGNABOSCO Armando <i>(Gruppo Misto)</i>	"	37-71-73-74
KLOTZ Eva <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	pag.	40-53-89
ZENDRON Alessandra <i>(Gruppo Verdi - Grüne - Vërc)</i>	"	45-71
DENICOLO' Herbert Georg <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	47-51
ATZ Roland <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	52-54-57
DIVINA Sergio <i>(Gruppo Lega Nord Trentino)</i>	"	56-60
DELLADIO Mauro <i>(Gruppo Lega Nord Minoranze Etniche)</i>	"	65
MAYR Christine <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	"	69

Fehler
!
Verwe
isquell
e
konnt
e nicht
gefun
den
werde
n.